

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

2019

Focus

**Salute
e prevenzione delle condotte suicidarie**

Lavoro





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei diritti dei detenuti

Prof. aggr. Antonia Menghini

Via Gazzoletti n. 2 - Trento

Tel. 0461-213201; fax 0461-213206

Sito web: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/garante-detenuti/>

Trento, settembre 2020

Si ringraziano per la documentazione e i dati statistici forniti:

dott.ssa Anna Rita Nuzzaci
Direttrice della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Ilaria Lomartire
Comandante della Polizia penitenziaria

dott. Tommaso Amadei
Educatore capo della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

Rocco Parolisi
Responsabile Ufficio matricola della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Lorenza Omarchi
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento

dott.ssa Antonella Salvan
Direttrice Ufficio esecuzione penale esterna di Trento

dott. Claudio Dario
Direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari anno 2019

dott. Pier Paolo Benetollo
Direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott. Lorenzo Gasperi
Direttore REMS dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Ferrucci Roberta
Direttrice Servizio per le dipendenze patologiche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Renata Magnago, dott.ssa Irene Bertagnolli
Agenzia del Lavoro

dott.ssa Laura Castegnaro, dott.ssa Domenica Russo
UMSE Sviluppo rete dei servizi

Don Mauro, Cappellano del carcere
Diocesi di Trento

Ha collaborato:

dott. Fabrizio Gerola
UMSE Sviluppo rete dei servizi

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	PREMESSA.....	9
2	LA SITUAZIONE ITALIANA AD OGGI.....	15
3	CASA CIRCONDARIALE DI SPINI.....	20
	3.1 La situazione attuale delle presenze.....	20
	3.2 L'andamento delle presenze.....	22
	3.2.1 Movimenti dei detenuti.....	23
	3.2.2 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.....	26
4	L'ATTIVITÀ DEL GARANTE.....	31
	4.1 Le diverse attività svolte dentro e fuori dal carcere.....	31
	4.2 Singole problematiche riscontrate (visite e colloqui).....	36
	4.2.1 Manutenzione della struttura.....	37
	4.2.2 Presenze nella struttura: l'incidenza della situazione italiana su quella locale ed il costante <i>trend</i> in crescita.....	37
	4.2.3 Personale.....	40
	4.2.4 Reinserimento lavorativo.....	43
	4.2.5 Disagio psichico in carcere.....	43
	4.2.6 Palazzina della semilibertà.....	44
	4.2.7 MoneyGram.....	44
	4.2.8 Trasferimenti.....	44
	4.2.9 Esecuzione della pena all'estero.....	45
	4.2.10 Assistenza sanitaria e Ser.D.....	45
	4.2.11 Sportello patronato.....	45
	4.2.12 La sezione 3G.....	45
	4.3 Linee operative generali.....	47
5	ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.....	49
	5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	49
	5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	49
	5.1.2 Numero complessivo dei detenuti lavoratori.....	51
	5.1.3 La realtà delle Cooperative sociali.....	51

5.1.4 Tirocini di inclusione sociale e formazione FSE.....	52
5.1.5 Comparazione con altre realtà.....	53
5.1.6 Criticità e proposte.....	54
5.2 Offerta formativa.....	54
5.2.1 Alfabetizzazione.....	55
5.2.2 Scuola media.....	55
5.2.3 Scuola superiore.....	56
5.2.4 Moduli scolastici estivi.....	56
5.2.5 Università.....	56
5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte.....	57
5.2.7 La formazione professionale.....	58
5.3 Attività culturali, ricreative, sportive.....	58
5.3.1 Biblioteche.....	58
5.3.2 Sport.....	58
5.3.3 Religione.....	59
5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto.....	60
5.3.5 Osservazioni e proposte.....	62
6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE.....	63
6.1 Il Piano provinciale.....	63
6.2 Il Piano locale.....	64
7 ULEPE di TRENTO.....	66
8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....	68
8.1 Tribunale di Sorveglianza.....	68
8.2 Ufficio di Sorveglianza.....	70
9 REINSERIMENTO SOCIALE.....	74
9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”.....	74
9.2 Istituzione del Tavolo dimittendi.....	74
9.3 Progetto “Seminare oggi per raccogliere domani”.....	75
9.4 Servizi e attività.....	76
9.4.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale.....	76
9.4.2 Cooperativa Kaleidoscopio.....	78
9.4.3 Altre attività trattamentali.....	78
9.5 Progetti per le detenute.....	80

9.6 Interventi di politica del lavoro.....	80
10 ASSISTENZA SANITARIA.....	83
10.1 Nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria.....	83
10.2 I dati dell'equipe Ser.D.....	86
10.3 Promozione della salute in carcere.....	87
10.4 La Rems di Pergine.....	87
11 APPENDICE n. 1.....	90
12 APPENDICE n. 2.....	106
13 BIBLIOGRAFIA.....	109

1 PREMESSA

1. Il 2019 è un anno che si segnala per l'arrivo a marzo della nuova Direttrice, dott.ssa Nuzzaci, e a ottobre della nuova Comandante. La struttura di Trento, così moderna ma anche così asettica, e con una "vita" relativamente breve (10 anni), ha una necessità vitale di una guida non solo lungimirante ed intraprendente ma

La Casa Circondariale ha una necessità vitale di una guida non solo lungimirante ed intraprendente ma soprattutto di lungo periodo

soprattutto coerente e di lungo periodo. È questo un tema particolarmente sensibile su cui sono già tornata in più occasioni. La nostra realtà ha invece purtroppo scontato, almeno sul versante della Direzione, un

continuo avvicendamento che non ha certo favorito l'organizzazione e la progettualità di lungo periodo. Negli ultimi anni si sono succeduti un numero davvero rilevante di Direttori che, con la sola eccezione del dott. Pappalardo, sono rimasti a Trento solo qualche mese: la precedente Direttrice, ad esempio, è rimasta a Trento poco più di 6 mesi. L'arrivo della dott.ssa Nuzzaci, con una lunghissima esperienza nella vicina realtà bolzanina, è stato pertanto salutato con favore da tutti, anche perché la sua permanenza si prospetta per fortuna di lungo periodo. Purtroppo, però, già dal novembre del 2019, la dott.ssa Nuzzaci è nuovamente a scavalco tra la realtà di Trento e quella di Bolzano. Certamente la nostra non è l'unica realtà a non avere un Direttore dedicato: l'intero sistema carcere è da anni afflitto da una sistematica carenza di Direttori. Ciò implica che quasi tutti svolgano le funzioni di direzione di più di un istituto e non per un breve periodo, ma sistematicamente. Un concorso per Direttori di carceri manca infatti da 24 anni! Ciononostante, la decisione da parte del DAP di individuare una figura dirigente esclusivamente dedicata alla realtà trentina sarebbe stata, ci sia permesso, quanto meno opportuna, anche alla luce dei gravi fatti che hanno interessato la struttura nel dicembre 2018. Nonostante il sacrificio oggettivo della nostra Direttrice, infatti, il fatto di doversi dividere, in termini di presenza e tempo, tra due strutture non aiuta certamente la realtà di Spini.

A ottobre è poi giunta a Trento, per ricoprire il ruolo di Comandante della polizia penitenziaria, la dott.ssa Ilaria Lomartire, giovane eppure già di esperienza per aver ricoperto già il medesimo ruolo nelle strutture di Brescia e Brindisi. L'auspicio è che questa Comandante possa garantire a Trento una presenza duratura e contribuire alla miglior espressione possibile della realtà di Spini di Gardolo.

2. Il 2019 per l'Ufficio Garante è stato anche un anno particolare in quanto, essendosi conclusa la legislatura a ottobre, ha avuto inizio il regime di c.d. *prorogatio* della carica, previsto normativamente nelle more della nuova nomina. Se in un primo tempo sembrava che già con l'inizio del 2019 il Consiglio avrebbe trovato le maggioranze necessarie per esprimersi sulle nuove nomine, così non è

stato, anche per la necessità di prevedere la nomina di Difensore Civico, Garante dei minori e Garante dei diritti dei detenuti in un medesimo contesto consiliare, e la conferma per un nuovo mandato, possibilità questa prevista dalla norma transitoria della legge istitutiva della figura del Garante, è arrivata solo con la deliberazione del 11 settembre 2019, a far data del 14 ottobre 2019. Questo purtroppo non ha aiutato nella pianificazione di progettualità di lungo periodo. La riproposizione, di mese in mese, della nomina all'ordine del giorno del Consiglio provinciale doveva necessariamente accompagnarsi alla conclusione immediata dell'attività da parte del Garante in carica, cosa che inevitabilmente si è riflessa ogni mese in un orizzonte circoscritto, rispetto alle attività da programmare, alla data della convocazione del Consiglio.

Ciononostante, l'Ufficio si è molto speso, oltre che nella costante attività all'interno della struttura carceraria, sul versante della sensibilizzazione sui temi legati al carcere e alla risocializzazione, nello specifico sia con riferimento alla necessità di implementazione delle attività lavorative interne e esterne alla struttura, sia sul fronte del supporto ai cc.dd. dimettendi, le persone detenute prossime al ritorno in libertà.

In particolare, quanto al tema del lavoro, già nel 2018 si era purtroppo registrata una flessione significativa nella turnazione dei detenuti-lavoranti all'interno della Casa Circondariale di Spini, flessione collegata sia all'aumento delle mercedi che, più recentemente, alla contrazione dell'offerta legata al venir meno di collaborazioni anche di lungo periodo con alcune realtà cooperative (Kinè) sia, da ultimo, alla sensibile contrazione del finanziamento proveniente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria funzionale al pagamento delle mercedi relative ai lavori alla sue dipendenze.

L'importanza dell'accesso alle misure alternative - per alcune delle quali la disponibilità di un lavoro è *condicio sine qua non* (semilibertà e affidamento in prova ai servizi sociali) - e al lavoro interno al carcere sul tasso di recidiva è ormai un dato consolidato. Depongono in questo senso i pochi, e datati per il vero, studi

L'importanza dell'accesso alle misure alternative e del lavoro sul tasso di recidiva è ormai un dato consolidato

statistici che evidenziano una flessione significativa della recidiva per quelle persone che abbiano avuto accesso ai benefici e/o al lavoro in carcere: il tasso di recidiva scende infatti dal 79% al 19%.

Una flessione impressionante che si riflette anche in una più che significativa flessione del carico economico che lo Stato deve sopportare per il mantenimento delle persone in esecuzione di pena in carcere: se, tenuto conto anche dei costi per gli operatori che variamente gravitano in ambiente penitenziario, il costo per il mantenimento di un detenuto si aggira sui 250 euro al giorno, una flessione di 60 punti percentuale significa un risparmio di considerevoli milioni di euro. Dati alla mano, dunque, appaiano molto sensati gli investimenti sul versante lavoro in carcere che il già il Ministro Cancellieri aveva ipotizzato (10 milioni di Euro), così come

importante era stato inviare una delegazione italiana facente parte degli Stati generali per l'esecuzione penale a studiare sistemi particolarmente sviluppati sul versante del lavoro in carcere in termini di ricaduta occupazionale delle persone detenute al momento del rientro in società, come quello spagnolo.

Al di là dei dati statistici, però, è di immediata percezione come solo la formazione professionale e l'esperienza lavorativa all'interno delle strutture penitenziarie, sempre se qualificata, siano in grado di garantire una vera e propria possibilità di scelta tra il tornare alla vita precedente, e dunque al crimine, o optare per una vita secondo diritto. E non sfugge certamente come ciò abbia un'indubbia ricaduta fondamentale e positiva in termini di sicurezza sociale anche per il territorio. Pertanto, investimenti su questo versante risultano necessari ed auspicabili. Di qui il nuovo bando finanziato da Casse Ammende, che, con un'iniziativa senza precedenti, ha visto anche il Dipartimento Salute e politiche sociali della PAT presentare un

Il Dipartimento Salute e politiche sociali si è aggiudicato il progetto "Seminare oggi per raccogliere domani"

progetto ("Seminare oggi per raccogliere domani"), risultando aggiudicatario delle somme stanziare a livello centrale, ed i contatti che realtà di volontariato attive sul nostro territorio, l'associazione Apas e

l'Ufficio del Garante hanno cercato di tessere con alcuni imprenditori locali e l'Associazione artigiani. Infine, con il 2019 doveva iniziare anche l'implementazione della mini-riforma dell'Ordinamento penitenziario, intervenuta nell'ottobre 2018, che ha inciso significativamente proprio in tema di lavoro.

3. Il 2019 è terminato senza che la realtà di Spini di Gardolo registrasse altri suicidi. È questo un dato positivo dopo i due casi occorsi alla fine del 2018. Rilevanti, in questo senso, gli sforzi fatti dall'Amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Spini e dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari, che vede la nuova struttura semplice del carcere diretta dalla dott.ssa Mazzetti, così come dagli altri interlocutori istituzionali che a vario livello si sono spesi affinché il piano di prevenzione delle condotte suicidarie fosse predisposto e attuato sia a livello provinciale che, soprattutto, tassello che ancora mancava, a livello locale. Un

Il Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie è finalizzato ad intercettare il rischio nelle fasi più sensibili dell'esecuzione della pena in carcere

piano locale, fortemente operativo, teso primariamente ad intercettare il rischio suicidario nelle fasi più sensibili dell'esecuzione della pena in carcere: quella dell'ingresso, del ritorno in libertà e dei singoli momenti rilevanti per la vita della persona detenuta, siano essi collegati a vicende personali e famigliari o alla vicenda giudiziaria. Piano che, peraltro, è ancora in attesa di essere ulteriormente implementato da un puntuale studio articolato sulla base di quelli che saranno gli esiti di *focus groups* composti da operatori penitenziari, tra cui in primo luogo la polizia penitenziaria e, soprattutto, da persone detenute, nella convinzione che non sia solo il disagio psichico o la grave

infermità psichica il fattore scatenante i gravi atti autolesionistici o financo suicidari, ma che certamente anche le modalità dell'esecuzione della pena all'interno di una struttura penitenziaria, di per sé dura e troppe volte spersonalizzante, possano contribuire quale concausa a questi gravi atti. Da qui l'urgenza e la necessità, anche da noi ribadita in più occasioni, di procedere su questa strada e di predisporre un supplemento del piano locale di prevenzione che, nel frattempo, è già vigente. Ancora da definire l'attività di monitoraggio di implementazione del Piano locale attraverso l'individuazione di adeguati indicatori e la predisposizione di specifici applicativi software, così come l'attività di formazione specifica degli operatori penitenziari.

Preme sottolineare però come, a fronte dell'assenza di casi di suicidio, il 2019 abbia registrato purtroppo ancora un numero significativo di tentativi di suicidio e di gravi atti di autolesionismo, che in alcuni casi, solo grazie alla solerzia del personale di polizia penitenziaria, sono stati scongiurati. Ciò certamente chiarisce come la prevenzione dei suicidi in carcere rimanga la priorità da perseguire a livello nazionale e anche, ovviamente, a livello locale.

4. Il 2018 si è concluso con l'approvazione di due decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario ed uno specificamente dedicato all'esecuzione penale minorile. Purtroppo, come già approfondito nella Relazione del 2018 cui si rinvia, questa riforma è stata del tutto parziale e certamente non sistematica, come invece era assolutamente auspicabile. Dei poderosi lavori degli Stati Generali - Commissione composta da docenti, magistrati, dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, garanti ed esperti del settore penitenziario - e della più ristretta, quanto a composizione, Commissione Giostra, davvero poco è confluito nei decreti che hanno visto la luce nell'ottobre 2018. Molto, moltissimo è purtroppo rimasto lettera morta.

Da questo punto di vista il 2019 è stato un anno importante perché ha visto l'intervento, in certa qual misura vicario di un legislatore assente, della Corte Costituzionale, la quale ha pronunciato alcune sentenze fondamentali in materia di esecuzione della pena. Non a caso in questa relazione abbiamo pensato di realizzare un'appendice, la prima, in cui si trovano raccolte le schede di lettura delle più importanti sentenze della Consulta del 2019. La crescente attenzione dei giudici della Corte costituzionale per il tema del carcere è stata peraltro resa manifesta dall'importante iniziativa, che si è svolta in parte nel 2018 ed in parte nel 2019, di visitare alcune delle realtà carcerarie della penisola, per incontrare le persone ivi detenute ed avere con loro – ed è questo il

A fronte dell'assenza di casi di suicidio il 2019 ha registrato un numero significativo di tentativi di suicidio e di gravi atti di autolesionismo

registrato purtroppo ancora un numero significativo di tentativi di suicidio e di gravi atti di autolesionismo, che in alcuni casi, solo grazie alla solerzia del personale di polizia penitenziaria, sono stati

Il 2019 è stato un anno importante perché ha visto l'intervento, vicario in certa qual misura di un legislatore assente, della Corte Costituzionale

tratto maggiormente rilevante dell'esperienza – un confronto diretto. Di questa importante esperienza è stato anche realizzato un film dal titolo “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri” che gli stessi giudici si sono impegnati a divulgare presenziando a numerose occasioni di confronto con la cittadinanza, con ciò contribuendo in maniera significativa ad un'opera di sensibilizzazione sul tema carcere.

In particolare, le pronunce della Consulta più rilevanti sono quelle sui temi della

Le pronunce più rilevanti della Corte Costituzionale sono quelle sui temi della “lotta alle preclusioni” di accesso ai benefici

“lotta alle preclusioni” di accesso ai benefici e, nello specifico, alle presunzioni di pericolosità sociale. Con le pronunce nn. 253 e 263 del 2019 la Consulta ha inciso significativamente sulla disciplina di cui

all'art. 4 *bis* o.p. Con la sentenza n. 253/2019, in particolare, la Consulta ha dichiarato, con riferimento specifico all'accesso ai permessi premio, l'incostituzionalità della presunzione assoluta di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, in mancanza di collaborazione con la giustizia, proseguendo, in materia di esecuzione della pena, nel cammino di progressivo smantellamento delle presunzioni di pericolosità e restituendo alla Magistratura di Sorveglianza quella discrezionalità sul caso concreto che le è propria e che, attraverso l'apprezzamento del percorso rieducativo intrapreso dal condannato e la conseguente individualizzazione della risposta sanzionatoria, permette la miglior affermazione dell'ideale rieducativo cristallizzato in Costituzione. E, nel fare ciò, è tornata ad affermare la primazia della finalità rieducativa della pena.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato il proprio contributo significativo in materia con il fondamentale

arresto *Viola c. Italia* del 13 giugno 2019 che ha visto la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu (divieto di trattamento disumani e degradanti) per non

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver riconosciuto all'ergastolano ostativo il c.d. diritto alla speranza

aver riconosciuto all'ergastolano ostativo il c.d. diritto alla speranza: è la stessa dignità umana che impedisce di privare il condannato della libertà *sine die*, negandogli una concreta possibilità di risocializzazione. Secondo la Corte europea, la personalità del condannato evolve naturalmente durante l'esecuzione della pena; proprio per questo il condannato deve poter conoscere quali siano i comportamenti potenzialmente apprezzabili al fine della sua liberazione. La presunzione di pericolosità collegata al tipo di reato commesso, invece, collega la pericolosità al momento di commissione del reato senza tenere adeguatamente in conto il percorso rieducativo che il condannato intraprende nella fase di esecuzione della pena¹.

Con la sentenza n. 99/2019 la Consulta ha invece supplito al deprecabile vuoto di tutela sofferto dalle persone affette da grave infermità psichica sopravvenuta per cui, aperte le nuove Rems, non rimaneva che l'alternativa tra la detenzione domiciliare

¹ cfr. Corte eur. dir. uomo, *Viola c. Italia*, 16 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in <https://hudoc.echr.coe.int>; per una traduzione in italiano: www.giustizia.it, in particolare i paragrafi 125-130.

umanitaria di cui all'art. 47 *ter* co. 1 lett. c) o.p., ove la pena residua fosse contenuta nei 4 anni, e la permanenza in carcere, nella migliore delle ipotesi nelle cc.dd. Articolazioni per la salute mentale, ove presenti.

Nel tentativo di dare una risposta a questo imbarazzante vuoto di tutela, la sottocommissione Pelissero, in attuazione della Legge delega n. 103/2017, aveva avanzato una proposta puntuale: abrogare la previsione di cui all'art. 148 c.p. ed estendere correlativamente il rinvio facoltativo di cui all'art. 147 c.p. anche nei confronti di chi si trovasse in condizioni di grave infermità psichica. Con ciò si sarebbe raggiunta la completa equiparazione, ai fini della concessione del rinvio facoltativo, della grave infermità psichica a quella fisica. Ciò avrebbe permesso, per il tramite della previsione di cui all'art. 47 *ter*, co. 1° *ter* o.p., di estendere l'applicazione della detenzione domiciliare in surroga anche alle ipotesi di infermità psichica sopravvenuta². Veniva inoltre proposto l'inserimento, nella legge sull'ordinamento penitenziario, del nuovo art. 47 *septies* che prevedeva una nuova forma di affidamento in prova per condannati con infermità psichica. Si trattava di un istituto flessibile, modellato sulla disciplina dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. n. 309/1990), che permetteva di adeguare le modalità di esecuzione della pena all'esigenza di cura della persona.

Nonostante il pregevole elaborato della Commissione, la proposta, come già chiarito è rimasta purtroppo lettera morta. Solo l'opera della Corte costituzionale è riuscita a dare una prima risposta a questo deprecabile vuoto di tutela che, come giustamente rammenta la stessa Consulta, riguarda persone doppiamente vulnerabili, in quanto detenute e in quanto affette da grave infermità psichica.

Proprio l'assenza di alternative al carcere per coloro che avessero da scontare una pena superiore ai 4 anni ha portato la Consulta a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 47 *ter* co. 1° *ter* o.p., norma sulla detenzione domiciliare "in surroga", per violazione degli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta.

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma sulla detenzione domiciliare in surroga nella parte in cui non prevedeva la detenzione domiciliare nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta

² Il testo dell'articolato proposto e della relativa relazione della sottocommissione Pelissero sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

2 LA SITUAZIONE ITALIANA AD OGGI

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione.
 Situazione al 31.12.2019

Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare (*)	Detenuti presenti		Di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.640	2.064	91	373	17	4
BASILICATA	3	411	471	14	55	2	0
CALABRIA	12	2.734	2.898	57	604	24	0
CAMPANIA	15	6.164	7.412	358	978	235	8
EMILIA ROMAGNA	10	2.793	3.834	155	1.930	75	16
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	479	656	25	225	22	3
LAZIO	14	5.247	6.566	470	2.486	59	10
LIGURIA	6	1.104	1.511	73	837	36	12
LOMBARDIA	18	6.199	8.547	472	3.630	102	17
MARCHE	6	857	898	19	278	20	5
MOLISE	3	270	462	0	161	6	0
PIEMONTE	13	3.971	4.531	166	1.852	75	20
PUGLIA	11	2.517	3.814	191	491	72	2
SARDEGNA	10	2.710	2.288	39	696	32	0
SICILIA	23	6.497	6.445	205	1.141	113	3
TOSCANA	16	3.136	3.556	105	1.739	125	30
TRENTINO ALTO ADIGE	2	506	445	27	277	8	4
UMBRIA	4	1.324	1.471	70	533	8	2
VALLE D'AOSTA	1	181	228	0	148	0	0
VENETO	9	1.942	2.672	126	1.454	32	13
Totale nazionale	189	50.688	60.769	2.663	19.888	1.063	149


(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica


Andamento delle presenze

Anno	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
2012	47.040	65.701
2013	47.709	62.536
2014	49.635	53.623
2015	49.640	52.434
2016	50.228	54.653
2017	50.499	57.608
2018	50.581	59.665
2019	50.688	60.769



I dati annuali relativi al numero di detenuti presenti nelle carceri italiane evidenziano che la situazione di sovraffollamento - dopo una prima positiva fase di attenuazione nel periodo 2012÷2015 quale conseguenza delle riforme *ad hoc* adottate dopo la sentenza della Corte di Strasburgo, Torreggiani contro Italia, dell'8 gennaio 2013 - presenta un inesorabile peggioramento con una crescita annuale media (nel periodo 2015÷2019) pari a circa 2.000 persone (+3,6% su base annua circa). A tal proposito anche l'incremento della capienza regolamentare che dal 2012 ad oggi ha registrato 3.648 nuovi posti si è dimostrato insufficiente per contenere l'aumento degli ingressi.

Presenza di detenuti stranieri per regione




Dal grafico si osserva che gli istituti con la maggior presenza di detenuti stranieri sono individuabili nelle regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria e Veneto, caratterizzati da una presenza, rispetto alla popolazione detenuta su base regionale, superiore al 54% a fronte delle rimanenti regioni ove il valore medio è pari al 30%. Pertanto, mentre a livello nazionale i detenuti stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione detenuta, la distribuzione ineguale sul territorio nazionale fa sì che vi siano istituti penitenziari in cui la netta maggioranza dei detenuti è straniera.


E' evidente che la significativa presenza di detenuti stranieri rende ancora più stringente la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) ed in particolare dell'articolo 35 secondo il quale, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni di volontariato, data la tuttora drammatica assenza di queste figure.

Di seguito si riportano alcuni grafici relativi al numero complessivo di detenuti su base nazionale suddivisi per genere, per posizione giuridica e per nazionalità


DETENUTI UOMINI - DONNE AL 31/12/2019



POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2019




DETENUTI ITALIANI - STRANIERI AL 31/12/2019



MISURE alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova. Dati al 15 dicembre 2019

Tipologia	Numero
Affidamento in prova al servizio sociale	18.132
Semilibertà	1.040
Detenzione domiciliare	10.429
Messa alla prova	18.180
Lavoro di pubblica utilità	8.314
Libertà vigilata	4.148
Libertà controllata	114
Semidentenzione	3
Totale generale	60.360

MISURE ALTERNATIVE, LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, MISURE DI SICUREZZA, SANZIONI SOSTITUTIVE E MESSA ALLA PROVA. DATI AL 15 DICEMBRE 2019



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica


3 CASA CIRCONDARIALE DI SPINI

3.1 La situazione attuale delle presenze


336
PRESENZE

I detenuti presenti al 31/12/2019 presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo erano **336** di cui 27 donne e 309 uomini. Di seguito si riportano alcuni grafici con la suddivisione per genere, per posizione giuridica e per nazionalità. Dai grafici si evince che la percentuale di detenuti stranieri, seppure in significativo calo rispetto all'anno precedente (al 31/12/2018 era pari al 65,9%), rimane tra le più elevate d'Italia (59,2%) insieme a Valle d'Aosta, Liguria, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. Le principali nazionalità dei detenuti sono quella tunisina, nigeriana e marocchina. Le donne invece rappresentano solo il 7%.


DETENUTI UOMINI – DONNE AL 31/12/2019




POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2019




DETENUTI ITALIANI – STRANIERI AL 30/11/2018



CITTADINI ITALIANI PRESENTI AL 30/11/2018



DETENUTI STRANIERI PER NAZIONALITÀ AL 30/11/2018



Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

3.2 L'andamento delle presenze

TENDENZA DELLE PRESENZE




A fine 2019 i detenuti erano 336 di cui 27 donne e circa 100 “protetti promiscui”³. I detenuti maschi sono collocati in 8 sezioni di cui 2 riservate per i “protetti promiscui” e una ex art. 32 Reg. esec. Le detenute sono invece collocate in un’ulteriore specifica sezione a loro riservata. Dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati si osserva che, nell’anno 2014, il numero di detenuti era inferiore alla capacità ordinaria fissata in 240 da uno specifico Accordo tra l’Amministrazione penitenziaria e la PAT. Peraltro, già dal 2015, anche in ragione dell’istituzione delle sezioni “protetti promiscui”, si registrava un significativo incremento delle presenze (+129), il cui numero, con qualche oscillazione, si è pressoché mantenuto anche negli anni successivi raggiungendo punte di circa 350 unità. Il successivo grafico, con la linea tratteggiata, mette in evidenza il *trend* in crescita che lascia presagire un lieve aumento anche per i prossimi anni, salvo variabili eccezionali. Si rinvia per ulteriori riflessioni sul punto al paragrafo 4.2.2.

Presenze

Anno	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/11/18	31/12/18	31/12/19
Totale detenuti	223	352	337	297	349	290	336
di cui donne	20	12	20	21	25	22	27
di cui stranieri	157 (70,4%)	243 (69,0%)	225 (66,8%)	215 (72,4%)	239 (68,5%)	191 (65,9%)	199 (59,2%)
di cui definitivi	167 (74,9%)	264 (75%)	245 (72,7%)	215 (72,4%)	259 (74,2%)	219 (75,5%)	239 (71,1%)

Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

Andamento delle presenze




³ Si intendono per protetti promiscui sia condannati per reati contro la libertà sessuale sia ex appartenenti alle forze dell’ordine sia collaboratori di giustizia.

% DETENUTI
STRANIERI



Dal grafico sotto riportato si osserva una significativa diminuzione in termini percentuali (-11,2% rispetto al 2014) dei detenuti stranieri mentre la percentuale dei detenuti con posizione giuridica definitiva ha registrato una modesta riduzione (-3,7%) nel corso del periodo analizzato.

Andamento dei detenuti stranieri e dei detenuti con posizione giuridica definitiva



SONO AUMENTATI
I DETENUTI
PROTETTI



L'aumento del numero dei detenuti registrato in questi anni, soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2015, è in larga parte dovuto alla creazione all'interno dell'istituto di due specifiche sezioni riservate ai detenuti "protetti promiscui". In particolare, dalla fine dell'anno 2015 fino al 2017, il numero si è mantenuto in circa 80-90 unità, negli anni successivi il numero dei "protetti promiscui" è invece aumentato fino a raggiungere punte di 110 persone. Inoltre, questo fenomeno ha avuto anche un'incidenza sulla composizione della popolazione detenuta, relativamente al rapporto stranieri/italiani, poiché i detenuti "protetti promiscui" sono in prevalenza di nazionalità italiana. Questo spiega, almeno in parte, anche la costante diminuzione della percentuale di popolazione straniera registrata nel 2019.

3.2.1 Movimenti dei detenuti

912

FLUSSO MEDIO

L'analisi dei dati di seguito riportata relativa agli ingressi dalla libertà o per trasferimento e alle uscite per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso ai benefici e estradizione definitiva evidenzia che mediamente gli ingressi annuali sono pari a 459 unità, con un numero medio di uscite pari a 453 ed un **flusso medio complessivo (ingressi + uscite) di circa 912 unità.**

Questi dati confermano che il carico di lavoro interno all'Istituto non è determinato solo dai numeri assoluti delle presenze medie (306 unità nel periodo 2014÷2019) ma anche dal flusso complessivo in ingresso e in uscita. Infatti, il numero di ingressi

40%
CIRCA GLI INGRESSI
PER TRASFERIMENTO


(dalla libertà o per trasferimento da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza e per sfollamento. Quelli dovuti ai trasferimenti rappresentano circa il 40% del totale) determina un consistente impegno per il personale preposto all'accoglienza nelle sue diverse fasi: immatricolazione, colloqui iniziali, pratiche amministrative, visite mediche, ecc. Analogamente le uscite, in funzione del motivo (per trasferimento, scarcerazione, espulsione, affidamento al servizio sociale e estradizione definitiva), richiedono lo svolgimento di specifiche procedure sanitarie e amministrative.

Movimenti annuali dei detenuti

Anno	Ingressi	Uscite	Saldo	Presenti a fine anno
2014	372	445	-73	223
2015	473	344	+129	352
2016	451	476	-25	327
2017	481	511	-30	297
2018	499	507	-8	290
2019	478	432	46	336
Media	459	453		306

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati sono riferiti ai movimenti complessivi (uomini+donne)

Andamento annuale del movimento dei detenuti



46
INGRESSI-USCITE

L'andamento annuale dei movimenti evidenzia che nel 2019 si è registrato un numero di ingressi superiore a quello delle uscite quantificabile in 46 unità e conseguentemente ad un numero di presenze a fine anno pari a 336 riportandosi così

sui livelli massimi raggiunti negli anni 2015 e 2018. Soffermendosi sull'andamento mensile degli ingressi e delle uscite, dalla tabella di seguito riportata, si osserva che il numero medio mensile degli ingressi registrati nel 2019 è pari a 40 unità. Analogamente per quanto riguarda le uscite, il valore medio è pari a 36. In linea generale si osserva che nel corso del 2019 il numero degli ingressi è sempre stato superiore a quello delle uscite (ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, maggio e novembre) portando a fine anno ad un incremento dei detenuti di 46 unità.


Movimenti mensili dei detenuti. Anno 2019

Mese	Ingressi	Uscite	Detenuti*
GENNAIO	7	32	265
FEBBRAIO	13	24	254
MARZO	45	21	278
APRILE	73	57	294
MAGGIO	41	45	290
GIUGNO	53	48	295
LUGLIO	54	45	304
AGOSTO	38	20	322
SETTEMBRE	46	37	331
OTTOBRE	37	36	332
NOVEMBRE	37	41	328
DICEMBRE	34	26	336
MEDIA mensile	40	36	302
TOTALE annuale	478	432	336

Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

* detenuti rimasti alla mezzanotte del mese di riferimento.

Andamento mensile del movimento dei detenuti. Anno 2019



3.2.2 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi

Dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, di seguito rappresentati in estratto, si osserva che, nel periodo 2014÷2019, il valore medio dei suicidi negli istituti penitenziari - ogni diecimila detenuti mediamente presenti - è pari a **8,31**. La tabella riporta anche il tasso di suicidi ogni diecimila detenuti riferito al numero di detenuti in custodia nel corso dell'anno (ricavato sommando i presenti a inizio anno con gli ingressi dalla libertà che si riferiscono allo stesso anno). A differenza della presenza media, il dato offre un valore complessivo delle persone custodite, anche per pochi giorni, all'interno degli istituti.

Tasso nazionale di suicidi negli istituti penitenziari

Anno	Presenza media detenuti *	Detenuti in custodia nel corso dell'anno **	Suicidi	Ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2014	57.019	112.753	43	7,54	3,81
2015	52.966	99.446	39	7,36	3,92
2016	53.984	99.506	39	7,22	3,92
2107	56.946	102.797	48	8,43	4,67
2018	58.872	104.865	61	10,4	5,8
2019	60.610	105.856	53	8,7	5,0
MEDIA	55.957	103.873	46	8,31	4,52

Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2017

*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese. **) presenti al 1° gennaio + entrati dalla libertà


La tabella successiva riporta, invece, gli eventi critici (atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi) registrati, nel periodo 2015÷2019, presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Per quanto riguarda l'autolesionismo e i tentativi di suicidio si osserva che i dati conteggiano tutte le azioni eseguite nel corso dell'anno, anche se, compiute più volte da una medesima persona. Ciò detto, nel 2019, è stato registrato un aumento degli atti di autolesionismo e tentativi di suicidio (29 atti di autolesionismo e 18 tentativi di suicidio che complessivamente ammontano a 47 eventi) che, seppure di poco, hanno superato il dato del 2016. Nello specifico gli atti di autolesionismo sono stati compiuti da 18 persone mentre i tentativi di suicidio sono stati compiuti da 11 persone.

Tasso degli eventi critici nella C.C. Spini di Gardolo

Anno/Evento	Presenza detenuti al 31/12	Detenuti in custodia nel corso dell'anno *	Eventi	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2015 - Autolesionismo	352	696	17	482,95	244,25
2015 - Tentati suicidi			6	170,45	86,21
2015 - Suicidi			0	0	0
2016 - Autolesionismo	337	803	39	1157,3	485,68
2016 - Tentati suicidi			6	178,0	74,72
2016 - Suicidi			1	29,7	12,45
2017 - Autolesionismo	297	818	19	639,73	232,27
2017 - Tentati suicidi			15	505,05	183,37
2017 - Suicidi			1	33,67	12,22
2018 - Autolesionismo	349**	796	34	974,21	427,14
2018 - Tentati suicidi			5	143,27	62,81
2018 - Suicidi			2	57,31	25,13
2019 - Autolesionismo	336	768	29	863,10	350,67
2019 - Tentati suicidi			18	535,71	217,65
2019 - Suicidi			0	0	0
MEDIA (2015 -19) Autolesionismo	332,2	776,2	28	823,45	348,00
MEDIA (2015 -19) Tentati suicidi			10	306,51	124,95
MEDIA (2015 -19) Suicidi			1	24,13	9,96

Fonte: Ufficio comando della C.C. *) presenti al 1° gennaio + entrati nel medesimo anno. **) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12.

Andamento degli eventi critici



Volendo confrontare il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo con il dato medio nazionale si osserva, innanzitutto, che lo stesso non è perfettamente comparabile. Infatti, nel caso della C.C., i tassi sono stati calcolati con i dati a disposizione ossia le presenze alla fine dell'anno anziché le presenze medie annuali utilizzate dal Ministro della Giustizia. Ciononostante, da un primo sommario confronto, il tasso medio di suicidi riferito alle presenze mostra un valore superiore a quello nazionale così come il tasso riferito ai detenuti in custodia. Tuttavia, questa semplice comparazione presenta evidenti limiti poiché il tasso di suicidio è calcolato su "piccoli numeri" che possono risentire di eventi casuali. Pertanto, è necessario chiedersi se la differenza riscontrata sia dovuta al mero caso. A questo si deve aggiungere che i dati nazionali considerano anche gli istituti con tipologia e dimensioni significativamente diverse rispetto alla C.C. di Trento (es. le case di reclusione, gli ex OPG, ecc.).

Al fine di verificare se il tasso medio di suicidi presso la C.C. di Trento è realmente superiore a quello di altre analoghe realtà, è stato impiegato il seguente test specifico per analizzare la differenza di tassi tra campioni indipendenti.

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

\hat{p}_1 proporzione di successi del campione 1; \hat{p}_2 proporzione di successi del campione 2; \hat{p} è calcolato sommando tutti i successi e dividendo per la dimensione totale del campione. La formula è appropriata per campioni con almeno 5 successi ($np \geq 5$) e almeno 5 fallimenti in ogni gruppo di confronto [$n(1-p) \geq 5$]

Tasso di suicidi nella C.C. Spini di Gardolo

Istituto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Spini di Gardolo -	Presenti	296	223	352	327	297	349*	336	2.180
	Suicidi	1	2	0	1	1	2	0	7
									32,11

Fonte: C.C. Spini di Gardolo. *) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12

La tabella riporta il tasso di suicidi relativo a dieci case circondariali, collocate nel centro-nord Italia con un numero di detenuti confrontabile con quello di Spini di Gardolo, riferito ad un arco temporale sufficientemente ampio per ricomprendere un adeguato numero di campioni.

Tasso di suicidi in dieci case circondariali del centro-nord Italia

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Alessandria "GC S Gaeta" – Piemonte	Presenti	323	231	220	277	275	257	260	1.843	10,85
	Suicidi	0	0	0	1	1	0	0	2	
C.C. Ivrea – Piemonte	Presenti	262	244	222	234	249	266	274	1.751	28,56
	Suicidi	1	1	0	1	0	1	1	4	
C.C. Vercelli -Piemonte	Presenti	301	203	239	293	327	346	287	1.996	5,01
	Suicidi	0	1	0	0	0	0	0	1	
C.C. Cuneo - Piemonte	Presenti	301	272	204	249	249	293	291	1.859	16,14
	Suicidi	0	0	1	1	0	0	1	3	
C.C. Venezia "Santa Maria Maggiore - Veneto	Presenti	253	253	211	225	223	252	259	1.676	11,93
	Suicidi	0	0	1	0	0	0	1	2	
C.C. Vicenza - Veneto	Presenti	307	228	216	219	264	318	387	1.939	5,16
	Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	1	
C.C. Brescia "Nerio Fischione" – Lombardia	Presenti	308	325	341	306	344	369	353	2.346	0
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.C. Ferrara "Costantino Satta" – Emilia Romagna	Presenti	392	295	302	331	374	352	364	2.410	16,60
	Suicidi	0	0	1	1	1	0	1	4	
C.C. Pescara – Abruzzo	Presenti	282	254	256	291	318	385	399	2.185	13,73
	Suicidi	1	0	0	0	0	1	1	3	
C.C. Cassino (Frosinone) – Lazio	Presenti	296	226	239	291	324	329	185	1.890	0
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valori complessivi	Presenti								19.895	10,05
	Suicidi								20	

Fonte: per le presenze Ministero della Giustizia – Detenuti italiani e stranieri e capienze per istituto (2015-2019); per i suicidi Ristretti Orizzonti Morire in carcere: dossier 2000-2019 (causa: suicidio). Le presenze indicano il numero di detenuti al 31/12 di ciascun anno.

Il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo evidenzia una situazione di criticità poiché presenta una differenza del tasso di suicidio statisticamente significativa rispetto ad altre analoghe realtà

Per il gruppo di confronto si ricava un tasso di suicidi medio pari a 11,24. Applicando l'algoritmo sopra descritto z è pari a -3,02 e assumendo un "livello di confidenza" del 95% si evince, con una differenza statisticamente significativa, che il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo è superiore rispetto alla media degli altri istituti analizzati, poiché, nonostante nel 2019 non vi siano stati suicidi, il numero complessivo degli stessi nei sette anni considerati dal calcolo (dal 2013 al 2019) è pari a 7.

4 L'ATTIVITÀ DEL GARANTE

4.1 Le diverse attività svolte dentro e fuori dal carcere

Nel complesso delle attività svolte come Garante, quella all'interno della Casa Circondariale di Spini, ha avuto, anche quest'anno, rilievo preponderante. Da un lato vi è la ferma convinzione personale che questa sia l'attività che debba avere la priorità, dall'altro le richieste di colloquio inoltrate per iscritto sono state anche quest'anno numerose.

In particolare poi, da metà ottobre, mi sono trovata purtroppo ad operare, con specifico riferimento all'attività da svolgere all'interno del carcere, senza poter ricorrere, quanto al profilo dell'attività istruttoria legata ai singoli colloqui, alla valida collaborazione del funzionario che mi aveva, fino a quel momento, affiancato. L'esigenza di rideterminare, allo scadere della legislatura, le modalità di collaborazione del medesimo con l'Ufficio Garante e di ridefinire conseguentemente anche gli aspetti relativi alla *privacy* hanno infatti impedito, fino alla fine dell'anno, la sua collaborazione e il suo affiancamento nelle attività da svolgersi all'interno della struttura di Spini o che comunque avessero ad oggetto posizioni di singole persone detenute, con la necessità conseguente, da parte mia, di dover concentrare il tempo nell'attività svolta all'interno della struttura.

Inoltre, come anticipato nell'introduzione alla presente Relazione, l'anno 2019 è stato in parte caratterizzato dall'incertezza sul rinnovo del mandato che non ha permesso, se non parzialmente, di poterci dedicare a progettualità di lungo periodo.

Nel 2019 hanno preso servizio, rispettivamente a marzo e a ottobre, la nuova Direttrice, dott.ssa Nuzzaci e la nuova Comandante, dott.ssa Lomartire. Non sono mancate le occasioni di incontro conoscitivo ed i momenti di confronto su temi rilevanti e su problematiche di carattere generale, così come la condivisione di progetti da realizzarsi.

60
INGRESSI
454
COLLOQUI

Gli ingressi in carcere sono stati circa una sessantina, i colloqui individuali registrati 454, cui si assommano quelli intervenuti durante le visite in sezione, in infermeria e in isolamento. Non sono mancate le visite in sezione, cui è stata destinata nello specifico anche una settimana durante il mese di agosto, periodo questo particolarmente difficile all'interno delle strutture penitenziarie, in quanto caratterizzato da una rilevante contrazione dell'attività trattamentale e della presenza degli operatori.

Ai colloqui è come sempre seguita l'attività istruttoria. Ciò ha comportato, anche per l'anno 2019, un contatto frequente con la Direzione, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'ufficio comando, l'ufficio matricola, l'ufficio conti correnti e

ragioneria e l'ufficio colloqui, cui hanno fatto seguito, ove necessario, le relative segnalazioni sia scritte che orali.

Il 2019 ha visto la progressione dell'attività amministrativa per l'approvazione e la sottoscrizione del Protocollo per il reinserimento sociale

Quanto all'attività sul fronte istituzionale esterno, il 2019 ha visto la progressione dell'attività amministrativa per l'approvazione e la sottoscrizione del Protocollo per il reinserimento sociale, alla

cui bozza l'Ufficio Garante aveva lavorato l'anno precedente in stretta collaborazione con il Dipartimento per le politiche sociali e tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti a livello territoriale. In particolare il 2019 ha visto l'approvazione della bozza da parte della Giunta provinciale e della Giunta regionale, dopo che nel novembre 2018 il Ministero aveva dato la propria valutazione positiva della bozza proposta, dopo aver raccolto il parere favorevole del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Protocollo, come si coglie dall'intitolazione del documento, è volto alla promozione della salute e del benessere dei detenuti e all'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e alla promozione dello sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva. Esso intende, in via prioritaria, rafforzare l'azione integrata tra le Istituzioni (Ministero della Giustizia, Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol) in materia di reinserimento sociale.

Rammentiamo che il nuovo testo è stato riformulato tenendo in debita considerazione anche le difficoltà operative emerse nell'attuazione del Protocollo precedentemente siglato e relative, in particolare, al funzionamento della Commissione tecnica, composta dai Dirigenti e dai Direttori delle diverse aree delle istituzioni firmatarie, che di fatto si era riunita solo in due occasioni in cinque anni e non era riuscita a predisporre, come invece era previsto, le cc.dd. linee guida.

Pertanto, per rendere immediatamente operativo il Protocollo d'Intesa, si è predisposto un allegato recante le linee di indirizzo, che ha formato con esso parte integrante e sostanziale, in cui si sono individuate le macro-aree di interesse ed i singoli obiettivi perseguiti. Alla fine del 2019 mancava dunque la sola raccolta firme da parte del Ministro e del Presidente della Provincia e della Regione.

Quanto alle iniziative fondamentali, si rammenta anche la partecipazione ed il contributo fornito in fase organizzativa dall'Ufficio Garante nel c.d. tavolo dimittendi, di iniziativa del Dipartimento Salute e politiche sociali. La costituzione del tavolo, che si pone come un'anticipazione di quanto già previsto proprio a livello di Protocollo reinserimento sociale, è stata infatti prevista per la centralità e l'urgenza del tema. Se infatti il momento dell'ingresso in carcere è certamente uno

Partecipazione ai lavori del Tavolo dimittendi istituito dal Dipartimento Salute e politiche sociali

tra i più delicati e difficili, allo stesso modo lo è anche il reingresso in società che segna il ritorno in libertà della persona che ha terminato di eseguire la propria pena. Il diverso grado di rete sociale di cui la persona *ex-detenu*ta dispone sul territorio deve necessariamente accompagnarsi ad un diverso aiuto e sostegno da parte della rete sociale sul territorio.

L'Ufficio Garante ha promosso molte iniziative di sensibilizzazione per implementare gli investimenti sul tema del lavoro dentro e fuori dal carcere

Da ultimo, consci della centralità della valorizzazione della formazione professionale e del lavoro all'interno della struttura penitenziaria, come precisato nell'introduzione, molte sono state le

iniziative di sensibilizzazione sulla necessità di implementare gli investimenti sul tema del lavoro, dentro e fuori dal carcere, che l'Ufficio Garante ha svolto: dalla partecipazione a Conferenze e incontri dedicati al tema specifico, fino ad incontri con i referenti di talune realtà imprenditoriali presenti sul territorio e con il Presidente dell'Associazione artigiani. Da qui anche la sollecitazione e la piena condivisione del progetto *"Seminare oggi per raccogliere domani"* presentato dal Dipartimento Salute e politiche sociali relativo al Bando di Cassa Ammende.

L'anno 2019 è stato anche contrassegnato dall'impegno nel confronto e nella partecipazione degli incontri svoltisi a livello nazionale con la rete dei Garanti, caratterizzato dalla partecipazione alle riunioni convocate dal Garante nazionale e dalla Conferenza dei garanti territoriali. A questo proposito si segnala in particolar modo il ruolo svolto durante l'Assemblea annuale dei Garanti territoriali tenutasi a Milano nell'ottobre 2019 quale coordinatrice dei lavori *workshop* sul Diritto all'istruzione e allo studio dei detenuti e relatrice sui contenuti dei medesimi.

Preme infine riprendere qui le diverse iniziative congressuali e seminariali portate avanti sui temi oggetto del mandato, nell'ottica della sensibilizzazione della comunità sui temi del carcere.

La fine del 2019 ha visto l'organizzazione, insieme alla collega di Università, dott.ssa Elena Mattevi, del Convegno dal titolo *"Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere"* che si è svolto presso

CONVEGNO

"Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere"

la Facoltà di Giurisprudenza di Trento alla fine del mese di gennaio 2020. L'iniziativa, che ha visto il Patrocinio dell'Ufficio Garante, riguarda un tema a me molto caro che, fin dall'inizio del mio mandato, mi è subito parso centrale rispetto alla realtà carceraria: quello del disagio psichico in carcere. Il Convegno, strutturato su due giornate, ha visto l'intera mattinata del sabato dedicata nello specifico a questo tema, con la partecipazione fortemente voluta degli operatori – psichiatri e psicologi – che svolgono la propria attività all'interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Il successo di critica e pubblico e l'eco che l'iniziativa ha avuto sulla stampa e sui media locali confermano la bontà e l'importanza del Convegno

che ha visto la partecipazione di docenti di primo piano nel panorama universitario italiano e di membri della Commissione Giostra, di Riforma dell'Ordinamento penitenziario, e la felice formula della compresenza di esperti di diversi settori – penalisti, criminologi, magistrati, avvocati, medici psichiatri, psicologi – cifra questa dell'iniziativa che certamente ha contribuito ad un più proficuo ed interessante scambio di opinioni su un tema tanto nevralgico, attuale e difficile. Da qui il desiderio di procedere anche alla raccolta degli atti del Convegno, tutt'ora in corso. Anche nell'ottica di una sensibilizzazione sul tema carcere, oltre all'organizzazione di questo importante evento, si è partecipato a diversi seminari in qualità di relatore tra cui:

- 24 gennaio 2019: Relazione in tema di **“diritto al lavoro penitenziario”** nell'ambito dell'incontro di presentazione del progetto ***United 4 change***. L'imprenditorialità per l'inclusione sociale degli *ex*-detenuti, organizzato dalla **Camera penale di Trento** e ivi svoltosi.
- 5 marzo 2019: Relazione in tema di **“Probation nel Sistema inglese”** nell'ambito del seminario tenutosi a Milano (Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria) dal titolo **“Le misure sospensivo-probatorie”**, nell'ambito di una ricerca promossa dall'**Associazione italiana Professori di diritto penale**.
- 12 aprile 2019: Organizzazione e Relazione introduttiva alla conferenza organizzata all'interno del Progetto ***Euregio Mobility fund 2018*** sul tema **“Il dialogo tra Corti in materia di diritto penitenziario”**, tenutosi a Trento, Facoltà di Giurisprudenza.
- 20 maggio 2019: Partecipazione alla tavola rotonda all'interno del Progetto ***Euregio Mobility fund 2018*** sul tema **“Il dialogo tra Corti in materia di diritto penitenziario”**, tenutosi a Innsbruck, Facoltà di Giurisprudenza.
- 19 settembre 2019: Introduzione alla Conferenza organizzata all'interno del Progetto ***Euregio Mobility fund 2018*** sul tema **“Il dialogo tra Corti in materia di diritto penitenziario”**, tenutasi a Trento sul tema **“L'ergastolo ostativo”**.
- 4-5 Ottobre 2019: Coordinamento lavori workshop sul **Diritto all'istruzione e allo studio dei detenuti** e relazione sui contenuti dei medesimi tenuta in occasione **dell'Assemblea annuale dei Garanti territoriali** svoltasi a Milano.
- 10 ottobre 2019: Introduzione al Convegno **“Il «mito» della rieducazione. Se il carcere non fosse una prigione”** svoltosi a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.
- 11 ottobre 2019: Relazione dal titolo **“La mediazione nell'ordinamento interno: la mediazione in fase di cognizione e di esecuzione”** all'interno del **corso di perfezionamento “Vittimologia e giustizia riparativa”**, tenutosi a Firenze.

- 18 ottobre 2019: Relazione sul tema “**Fare impresa in carcere**. Il lavoro dei detenuti conviene a tutti. Esperienze, riflessioni ed opportunità” nell’ambito del **Progetto Liberi da Dentro 2019** “Sensibilizzare sul Carcere attraverso la voce e le attività di chi lo abita”, svoltasi a Trento.
- 5 novembre 2019: **Relazione sulla situazione della c.c. di Spini** tenutasi durante la tavola rotonda dell’incontro organizzato dalla **Camera penale di Trento** dal titolo “Il carcere da dentro: la voce dei detenuti della Casa Circondariale di Trento all’indomani della rivolta del dicembre 2018”.
- 23 gennaio 2020: Relazione sul tema “**Carcere e rieducazione. La realtà trentina, italiana e straniera a confronto**” all’interno del ciclo di incontri “**Devianze**” organizzato dall’**Associazione culturale “Antonio Rosmini”** di Trento.
- 1 febbraio 2020: Organizzazione, presidenza di sessione e Relazione sul tema “**Infermità psichica sopravvenuta**” nell’ambito del convegno “**Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere**” svoltosi a Trento presso la Facoltà di giurisprudenza di Trento.


In materia di esecuzione della pena sono stati pubblicati nel 2019 i seguenti contributi:

- **L’esigenza di bilanciare in concreto l’interesse del minore con quello alla difesa sociale fa venire meno un’altra preclusione**, in *Diritto penale e processo*, n. 1, 2019, p. 48 ss.;
- **Norme sull’esecuzione penale tra esigenze di garanzia e principio di affidamento**, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, n. 7, p. 1635 ss.;
- **Detenzione domiciliare “in surroga” e infermità psichica sopravvenuta**, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, n. 5, p. 1197 e ss.;
- **Sub artt. 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 58 quinquies o.p.**, in F. Fiorentin-F. Siracusano (a cura di), *Codice dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 605- 648; p. 755-759.
- **La tipologia dei risarcimenti concedibili: i casi di applicazione del ristoro in forma specifica e del ristoro pecuniario dopo la sentenza costituzionale n. 204/16**, in (a cura di) F. Fiorentin, *La tutela preventiva e compensativa per violazione dei diritti dei detenuti*, Torino, Giappichelli, 2019, 525 ss.;
- **Giustizia riparativa ed esecuzione: Per una giustizia riparativa in fase esecutiva**, in G. Fornasari, E. Mattevi (a cura di), *Giustizia Riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, Trento, 2019, 211 ss.


4.2 Singole problematicità riscontrate (visite e colloqui)

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel corso del 2019, sono stati fatti numerosi colloqui. Le informazioni acquisite nel corso dei colloqui sono state organizzate nell'archivio informatico, già attivo dal 2018, al fine di monitorare le singole richieste/segnalazioni e di disporre delle informazioni utili a individuare le criticità più rilevanti. Una prima elaborazione dei dati raccolti e classificati in categorie e sotto categorie evidenzia che gli argomenti dei colloqui riguardano principalmente la vita detentiva (soprattutto per le questioni legate ai trasferimenti, provvedimenti disciplinari, benefici, in particolare la liberazione anticipata); l'esecuzione esterna; i colloqui e la corrispondenza; il lavoro - in particolare l'accesso al lavoro - e, infine, la salute.

Frequenza dei problemi segnalati durante i colloqui



Frequenza delle richieste classificate in "Vita detentiva" per sottocategorie



4.2.1 Manutenzione della struttura

Rimangono sempre attuali le considerazioni svolte nelle mie precedenti relazioni con riferimento alla cattiva situazione manutentiva in cui versa l'edificio. A conferma di questa valutazione il Progetto d'istituto per l'anno 2020 evidenzia che l'onere economico per la manutenzione degli impianti e degli apparati tecnologici, il materiale di consumo e la gestione dei piccoli interventi è di oltre 438.000 €. Il budget assegnato nel corso del 2019, pari a solo 274.464 €, è invece nettamente inferiore alle effettive esigenze della struttura. Pertanto, lo stesso Progetto richiede la rimodulazione dei fondi annuali al fine di consentire la corretta gestione degli impianti rispetto agli obblighi imposti dalle normative in materia di manutenzione e di sicurezza. Inoltre, la corretta gestione degli interventi manutentivi richiederebbe anche la presenza di specifico personale tecnico.

L'inizio del 2019 ha poi registrato l'oggettiva e contingente situazione di grave degrado e danneggiamento derivante durante la rivolta del 22 dicembre 2018.

I considerevoli ed ingenti danni, ammontanti nella stima fatta, a 100.000 € circa, che hanno coinvolto le parti comuni di cinque delle nove sezioni - luci divelte, danni provocati dagli incendi appiccati ad alcuni spazi e suppellettili, conseguente fuliggine sui muri, sanitari divelti, zone lavanderia delle singole sezioni distrutte, parti delle zone studio vandalizzate con relativa distruzione di un buon numero di computer e parziale danneggiamento di una libreria in una delle sale dedicate allo studio – sono stati riparati nel corso dei primi mesi del 2019.

Per un buon numero di settimane, però, le sezioni che sono state interessate dalla rivolta sono rimaste al buio nelle ore serali e notturne, illuminate soltanto dalle luci alogene provvidenzialmente lasciate dai vigili del fuoco. Permangono peraltro tuttora alcune mancanze: così, ad esempio, ancora non si è provveduto a rifornire alcune sezioni di una lavatrice.

4.2.2 Presenze nella struttura: l'incidenza della situazione italiana su quella locale ed il costante *trend* in crescita

In ragione delle riforme *ad hoc* adottate dopo la pesante sentenza di condanna della Corte di Strasburgo, Torreggiani contro Italia, dell'8 gennaio 2013, si è assistito a un primo importante decremento della popolazione carceraria, seguito purtroppo più recentemente, a far data dall'inizio del 2016, da un progressivo innalzamento del numero delle presenze.

La situazione di sovraffollamento a livello italiano, presenta, infatti, a partire da gennaio del 2016, un'inesorabile progressiva crescita. Se infatti al 31/12/2015 la capienza massima stimata su base italiana era pari a 49.640, le presenze ammontavano a 52.434 fino a giungere al giugno 2019 a 60.522 presenti a fronte di una capienza pari a 50.496, al 31 dicembre 2019 ammontavano a 70.769 per una capienza di 50.688.

Quanto alla struttura della c.c. di Spini di Gardolo, seppure l'originaria capienza, come più volte ribadito, era stata definita in 240 presenze dall'Accordo di

La capienza ordinaria fissata in 240 presenze, dall'Accordo iniziale siglato tra la Provincia autonoma e il DAP, ora è stata ritoccata verso l'alto a 419 presenze

Programma Quadro concernente "Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento", sottoscritto l'8 febbraio 2002 dal

Governo, dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento, e successivamente aggiornato nell'aprile del 2008, in ragione del fatto che tale numero appariva confacente alla domanda detentiva locale, essa è stata più di recente rideterminata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in 419 presenze.

Detta rideterminazione si fonda sull'unico parametro tuttora utilizzato a livello nazionale, quello del D.M. 5 luglio 1975 ('Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione') che individua per le stanze da letto una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Sulla base dell'attuale capienza massima così come rideterminata, dunque, non è possibile parlare tecnicamente di sovraffollamento rispetto alla c.c. di Spini, intendendosi con questo termine una situazione in spregio del suddetto parametro che di fatto a Trento non si è mai verificata, essendosi le presenze attestate su punte massime di 350 persone ristrette presenti.

A ciò si aggiunga che sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, applicata anche dalla nostra giurisprudenza interna, è stato fornito un ulteriore e più stringente parametro spaziale, quello dei 3 mq, sotto la cui soglia scatta una presunzione di violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti) e fonda la pretesa ad ottenere il ristoro compensativo di cui all'art. 35 ter o.p.

È però anche vero che l'atto modificativo ed aggiuntivo all'accordo di programma quadro aveva previsto, all'art. 9, l'impegno del Ministero della giustizia ad utilizzare il nuovo carcere di Trento in modo da evitare il verificarsi di condizioni di sovraffollamento, condizioni che, rispetto alla specifica realtà trentina, venivano riferite in detto documento alla capienza massima di 240 presenze. Detto numero doveva, secondo quanto sancito dalla disposizione richiamata, tendenzialmente essere rispettato, salvo in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, comunque contenute in un tempo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza venutasi a creare.

Si deve pertanto concludere che, pur non potendosi affermare che la situazione relativa alle attuali presenze nella c.c. di Spini rifletta una situazione di reale sovraffollamento se comparata alla situazione su base nazionale, è certo che

La situazione delle attuali presenze nella c.c. di Spini, pur non riflettendo una situazione di reale sovraffollamento, se comparata alla situazione nazionale, non rispetta l'originario Accordo di Programma

l'originario accordo non sia stato ossequiato nei termini convenuti, senza contare

quanto *infra* meglio precisato con specifico riferimento al numero delle presenze dei detenuti protetti.

Il problema del numero di presenze si salda poi inevitabilmente con la problematica legata alla pianta organica degli operatori, su cui *infra* in dettaglio. Le originarie piante organiche, peraltro già in sofferenza, risultavano infatti essere state tarate sulle originarie 240 presenze massime. Pertanto, l'auspicato ritorno all'originaria capienza massima avrebbe un'ulteriore ricaduta positiva in termini di congruenza rispetto al numero di operatori presenti.

Come già illustrato, il numero delle presenze nella Casa Circondariale di Spini nei primi anni successivi all'apertura è cresciuto giungendo al picco di 352 persone presenti a fine 2015 (349 al 31/11/2018, 336 al 31/12/2019). Al 21 dicembre 2018, il giorno prima della grave rivolta, il numero dei presenti ammontava a 348. Dopo la rivolta, 58 detenuti sono stati trasferiti, quasi tutti (47) nell'immediatezza, il giorno successivo. Al 31 dicembre 2018 si contavano 290 detenuti presenti. Nei primi mesi del 2019, e per tutto il periodo in cui sono stati portati avanti i lavori di ripristino delle aree danneggiate dalla rivolta, il flusso in entrata si è limitato a sporadici casi. Per i primi mesi e fino a febbraio non si sono registrati trasferimenti significativi in entrata e questo ha di certo aiutato nel difficile momento susseguente la fine del 2018, incidendo significativamente sulle presenze che sino ad allora si sono mantenute costanti, registrando un'ulteriore breve flessione, per poi ricominciare a salire nel maggio 2019 (vedi dati pag. 23). Al 31 dicembre 2019, il numero delle presenze era nuovamente salito a 336, riportandosi molto vicino alle punte registrate nel 2015.

La percentuale dei detenuti stranieri/extracomunitari, che nel corso degli ultimi anni si è mantenuta pressoché costante su cifre percentuali davvero rilevanti, arrivando a sfiorare punte pari al 72% dei presenti, con tutte le problematiche che ciò comporta rispetto alle scarse prospettive di reinserimento sociale, si è ridotta già sul finire del 2018 per effetto dei trasferimenti successivi ai fatti del 22 dicembre, registrando un valore pari al 65,9%, giungendo poi ad attestarsi al 31 dicembre 2019 sul 59,2 %, anche quale risultato della progressiva crescita dei detenuti protetti che, per la maggior parte, risultano essere italiani.

Come già messo in evidenza nella nostra precedente relazione, i due fattori che hanno certamente contribuito ad un innalzamento del numero delle presenze, con

I due fattori che hanno contribuito all'innalzamento del numero delle presenze sono l'apertura delle due sezioni "protetti promiscui" e l'elevato numero dei trasferimenti da altri istituti

l'ulteriore ricaduta in termini di carenza di personale, tutt'ora calibrato sulle pianificate originarie 240 presenze, sono sia l'apertura delle due sezioni "protetti promiscui", sia

l'elevato numero dei trasferimenti da altri istituti, siano essi per motivi legati al sovraffollamento di altre strutture sia, più frequentemente, a motivi di ordine e sicurezza o di incolumità personale. Senza contare che, proprio per questo, molto

spesso, ad arrivare a Spini da trasferimento sono persone detenute che presentano rilevanti problematicità di carattere non solo sanitario e che risultano poi di difficile gestione.

In particolare si è ritenuto di dover mettere adeguatamente in luce, durante l'incontro del 2 dicembre 2019 convocato dal Commissario del Governo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica specificamente dedicato alla questione carcere, l'importante crescita delle presenze di detenuti protetti, in costante crescita dal luglio 2019 fino a tutto il dicembre 2019, in cui si sono registrate punte di 109 persone detenute in sole due sezioni, contro gli ordinari numeri che si sono sempre aggirati tra la sessantina e l'ottantina massimo di presenze.

4.2.3 Personale

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti nella sua gestione siano in grado di svolgere nelle migliori condizioni il compito ad essi assegnato: direzione del carcere, polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, insegnanti, volontari, Magistratura di sorveglianza, Uepe, e con essi il Garante, debbono essere messi nelle condizioni di esplicare il proprio mandato e il proprio servizio, e ciò, evidentemente, risulta quanto mai difficile ove manchino personale e risorse.

È di indubbia evidenza, poi, che la mancanza di personale, in prima battuta degli educatori e della Polizia penitenziaria, si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e dunque in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe caratterizzare il momento esecutivo della pena. Appare dunque evidente come **il ruolo del Garante vada inteso in senso ampio, quale tramite per una tutela non solo diretta dei diritti dei detenuti, ma anche per una sua tutela "indiretta", che necessariamente passa attraverso un'attenzione particolare nei confronti di quanti svolgono la propria attività professionale in ambiente carcerario.**

In particolare, alla data del mio insediamento, nell'ottobre del 2017, **la polizia penitenziaria** si trovava in considerevole sofferenza di organico, con percepibile aggravio di una prestazione professionale che già di per sé si mostra molto difficile e usurante. Inoltre, quanto più è rilevante la crisi di personale tanto più risulta irrealizzabile quanto auspicato invece dalla legge di riforma della polizia penitenziaria del 1990 che prevede la partecipazione attiva della polizia penitenziaria all'opera di rieducazione. La previsione della dotazione organica prevista con il DM del 27

È evidente che la mancanza di personale si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e dunque in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe caratterizzare il momento esecutivo della pena

educatori e della Polizia penitenziaria, si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e dunque in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe caratterizzare il momento esecutivo della pena. Appare dunque evidente come **il ruolo del Garante vada inteso in senso**

Nell'ottobre 2017 la polizia penitenziaria si trovava in considerevole sofferenza di organico. Solo nel 2018 e negli anni successivi sono state assegnate a Trento 44 unità di personale

giugno 2014 era pari a 214 unità. Al 4 novembre 2017 le unità presenti erano solo 150, di cui di stanza a Trento 149. Di queste, però, tenuto conto dei distaccati in uscita, dei congedi di maternità e dei soggetti a disposizione della commissione medica di verifica, le unità utilmente impiegate nel servizio di istituto erano 121 (di cui 17 donne e 104 uomini). Il dato presentava una reale sofferenza del personale (93 le unità di disavanzo, e dunque in meno, rispetto alla pianificazione del DM del 2014), che si rendeva ancora più manifesta con riferimento specifico alle figure qualificate di ispettori e sovrintendenti. Il quadro comportava un ricorso massivo alle ore di straordinario.

Poco dopo il mio insediamento, grazie ad un intervento dell'allora Presidente Rossi presso l'allora Ministro Orlando, sono state assegnate a Trento, in un primo momento, 30 nuove unità, e poi ulteriori 14.

La pianta organica della Casa Circondariale, fissata dal successivo D.M. del 2017, prevede oggi un organico complessivo di 227 unità di personale, di cui n. 27 Ispettori (22 uomini e 5 donne) e n. 65 Sovrintendenti (58 uomini e 7 donne). Nel 2019 risultavamo assegnati a Spini n. 9 Ispettori, ai quali si aggiungono due Sovrintendenti (uno al Nucleo traduzioni e uno all'Ufficio Matricola). Di questi, però, un ispettore risulta distaccato a lungo termine al GOM (Gruppo operativo mobile); due (un Ispettore e un Sovrintendente) sono a disposizione della Commissione medica di verifica. Il personale maschile del ruolo agenti assistenti ha subito un leggero decremento rispetto allo scorso anno poiché due unità maschili sono transitate in altre Amministrazioni e altre due sono state distaccate al GOM ed è ad oggi composto da 116 unità delle quali tuttavia tre sono assenti in quanto a disposizione della CMV (Commissione medica di verifica) e una risulta distaccata in altra sede. Il personale femminile del ruolo agenti assistenti è attualmente costituito da 41 unità delle quali una distaccata in altra sede.

Altamente critica risulta tuttora la **situazione dell'area educativa**. È questa una problematica che ho più volte evidenziato nelle mie relazioni e in tutti gli incontri a livello nazionale e di Provveditorato con gli interlocutori istituzionali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e che ho da ultimo ribadito anche durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi a Trento il 2 dicembre 2019, producendo anche una nota scritta, di cui riporto qui i passaggi fondamentali. “La pianta organica dell'area educativa prevede 6 unità. Questa era peraltro la programmazione fatta sulla base della capienza massima originariamente prevista e fissata in 240 presenze. Se si tiene conto come ad oggi il dato medio delle presenze si attesta sulle 330 unità, appare evidente come detta previsione dovrebbe quanto meno essere rivista. Attualmente e nel biennio scorso, per motivi legati a distacchi e comandi di vario genere, le unità presenti in servizio a Spini sono sempre state 3”. Ciò si rifrange inevitabilmente in una contrazione del numero di colloqui con i detenuti e su un fisiologico allungamento dei tempi per la

L'area educativa è in evidente
carenza di personale

predisposizione di un percorso trattamentale.

Pertanto spiace avere visto arrivare a Spini due giovani, anche molto motivati, adeguatamente formati dai nostri educatori che, per la situazione ancor più critica della c.c. di Bolzano, sono stati applicati in quella sede. Più di recente è arrivata a Spini una nuova funzionaria, ma siamo ancora lontani dalle 6 unità previste nella pianta organica sulla base delle originaria preventivata capienza pari a 240 persone detenute.

Insieme al Dipartimento salute e politiche sociali, l'Ufficio Garante si è molto speso affinché nel Protocollo per il reinserimento sociale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, venisse inserita la previsione espressa della possibilità di un comando messo a disposizione da parte della Provincia.

Il DAP e il Provveditorato dovrebbero farsi carico della situazione implementando il numero degli educatori presenti in sede

Ciò non toglie che il Dap e il Provveditorato debbano farsi carico della situazione, rivedendo quanto meno la pianta organica anche alla luce del

diverso e superiore numero di presenze e implementando il numero degli educatori presenti in sede.

Passando agli ulteriori interlocutori istituzionali, lo stesso **Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna di Trento** ha dovuto fronteggiare, oramai qualche anno addietro, in stato di grave carenza di personale, l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, riforma a costo zero che ha comportato per l'Ufficio locale, in pochissimo tempo, la duplicazione delle pratiche. Ciononostante, e di ciò va dato atto, anche prima di ricevere una nuova unità in organico, dal 2019 gli assistenti sociali dell'Ulepe hanno ripreso ad entrare in carcere per svolgere colloqui con i detenuti, attività questa che mancava da più di tre anni, giungendo, come *infra* evidenziato in dettaglio nel paragrafo a ciò espressamente dedicato, a svolgere 319 osservazioni di persone detenute.

Dal 2019 gli assistenti sociali dell'Ulepe hanno ripreso ad entrare in carcere per svolgere colloqui con i detenuti, attività questa che era stata sospesa da più di tre anni

A ciò si è aggiunta anche la difficile situazione che ha attraversato sul finire del 2019 l'**Ufficio di Sorveglianza di Trento**, che ha visto il pensionamento di uno dei tre magistrati in servizio, con applicazione per solo una giornata a settimana di un nuovo magistrato.

Quanto precisato permette di mettere in evidenza la frustrazione condivisa da parte delle persone detenute per i tempi spesso lunghi di attesa nell'avere una risposta, sia

L'assenza di risposte alimenta il senso di solitudine e di spersonalizzazione

che si tratti di una richiesta di colloquio con gli operatori (direzione, comando, educatori, assistenti sociali, Serd), sia che

si tratti di una risposta da parte della Magistratura di sorveglianza o del DAP di Roma. Ciò contribuisce, tuttora e non poco, come è facile capire, ad un clima di generale insoddisfazione, agitazione e frustrazione.

4.2.4 Reinserimento lavorativo

Una delle principali criticità in merito alla possibilità di lavoro all'interno dell'istituto, evidenziata anche dal Progetto d'Istituto per l'anno 2020, è la carenza di risorse complessivamente intese, che non permette di occupare nel lavoro tutti i detenuti, il che costringe la direzione ad assegnare i lavori a part-time ed a rotazione con tempi di attesa anche superiori a 4 mesi. Rispetto al 2017, infatti, c'è stata una flessione importante, di circa il 34%, delle posizioni lavorative alle dipendenze del DAP e allo stesso modo, purtroppo, si è registrato il venir meno di talune collaborazioni, quali quelle della cooperativa Kinè e la Sfera, con una conseguente ulteriore contrazione delle posizioni lavorative interne alla Casa Circondariale.

Permane, inoltre, il problema relativo ai soggetti in art. 21 o.p. Si tratta del c.d. lavoro all'esterno. Nel 2019, dei 17

Per i soggetti in art. 21 o.p. poche opportunità lavorative all'esterno

soggetti in articolo 21 o.p., solo 4 svolgevano effettivamente l'attività all'esterno della struttura di Spini di Gardolo. Ciò è prevalentemente imputabile all'assenza di opportunità lavorative esterne e all'incertezza che caratterizza queste persone nell'assicurare la continuità lavorativa in ragione degli esiti, non prevedibili, delle loro vicende giudiziarie.

Permane il problema di disparità di trattamento per l'accesso all'art. 21 o.p. dei detenuti "protetti promiscui"

Non si è ancora riusciti ad assicurare parità di trattamento nell'accesso dei detenuti "protetti promiscui" all'art. 21 o.p., che non avendo un luogo dove poter

essere allocati, si vedono al momento preclusa detta possibilità.

4.2.5 Disagio psichico in carcere

Centrale rimane il problema del disagio psichico in carcere, nonostante gli ingenti e più che positivi investimenti fatti nel 2019 dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. In particolare sul fronte del disagio psichico, inteso in senso lato, appare molto positiva l'assunzione di un secondo psicologo a tempo pieno che va ad aggiungersi agli esperti ex art. 80 o.p. e l'implementazione delle ore di psichiatria che sono state portate a 18 e che sono state ulteriormente aumentate con l'inizio del 2020. Ciononostante, il detenuto affetto da disagio psichico che si ritrova in carcere non ha al momento ancora una sua collocazione specifica nella struttura. Ferma la considerazione che coloro che presentano una grave infermità psichica sopravvenuta, non dovrebbero eseguire la propria pena in carcere (per le riflessioni in argomento, cfr. *supra*, Premessa, 4), l'unica opzione disponibile allo stato per coloro che sono affetti da disagio psichico è quella di una collocazione nella sezione

infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. Il detenuto in questo modo non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia talvolta di compromettere ulteriormente il suo quadro di stabilità psichica ed emotiva.

Si auspica pertanto che nel 2020 possa finalmente essere realizzato anche il c.d. centro diurno per il disturbo psichico, che dovrebbe fornire alle persone affette da questi disturbi non solo un idoneo supporto medico terapeutico, ma anche trattamentale.

Si auspica che nel 2020 possa finalmente essere realizzato il c.d. centro diurno per il disturbo psichico

4.2.6 Palazzina della semilibertà

Permane purtroppo immutata la difficile situazione in cui si trovano i soggetti ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), collocati nella palazzina della semilibertà, utilizzata da un paio d'anni anche da chi risulta ammesso all'art. 21 o.p., sia pure nella sua forma "interna", come avviene a Spini, come già più sopra precisato, nella maggior parte dei casi. A parte l'attività lavorativa svolta in mattinata, la sezione risulta tuttora sprovvista di qualsiasi offerta di attività trattamentale, nonostante le mie reiterate segnalazioni alle diverse direzioni che si sono succedute.

4.2.7 MoneyGram

A fine maggio 2018 una modifica del regolamento di Poste italiane rispetto al servizio MoneyGram ha previsto il venire meno della possibilità dello strumento della delega al versamento di denaro all'estero. Come intuibile ciò ha paralizzato il servizio, in quanto i direttori delle filiali, interpellati sul punto, non hanno più accettato le rimesse effettuate dagli agenti di polizia penitenziaria in nome dei detenuti. A fronte del problema, rilevante, vista l'importanza dell'invio di denaro all'estero alle famiglie, si è più volte segnalato sia alle diverse Direzioni che si sono avvicendate alla guida dell'istituto, sia al Provveditorato di Padova, che al Garante Nazionale, l'urgente e purtroppo ancora irrisolto problema della sospensione del servizio MoneyGram. Al momento, nonostante le reiterate sollecitazioni, siamo ancora in attesa di una risposta da parte del Tavolo istituito dal Garante nazionale con poste italiane e Inps.

4.2.8 Trasferimenti

Ancora significativi in certi casi i tempi per avere una risposta dalla sede centrale del DAP di Roma allorché vi sia, da parte del detenuto, una richiesta di trasferimento in una struttura che si trovi ubicata fuori dal territorio del provveditorato triveneto.

4.2.9 Esecuzione della pena all'estero

Si è registrato un problema considerevole soprattutto con riferimento alle richieste di detenuti, in particolare rumeni, di scontare la pena nel proprio paese.

È bene sottolineare come il problema sia legato per lo più ai tempi eccessivamente lunghi della Romania nel rispondere alle istanze presentate.

Allo stesso modo, in alcuni casi, ci sono stati dei ritardi nell'organizzazione materiale dei trasferimenti una volta emanato il provvedimento giudiziale, che, grazie alla collaborazione tra Ufficio Matricola e Questura sono infine stati risolti.

4.2.10 Assistenza sanitaria e Ser.D

Per tutto il 2019 si è atteso che il servizio medico fosse portato, come promesso, dall'Apss alla copertura sulle 24 h. Per tutto il 2019, infatti, il servizio medico si è mantenuto in un regime transitorio, che ha garantito solo una copertura dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ha visto visto contrarsi, negli ultimi mesi dell'anno, il numero dei medici occupati nella copertura diurna, anche per le difficoltà riscontrate a vedersi concludere con buon esito le procedure concorsuali necessarie.

Alcuni detenuti hanno segnalato che permangono alcuni ritardi, e in certi casi lunghe attese, nelle visite mediche specialistiche (per lo più relativamente al servizio di oculistica, dentistico e di fisioterapia), più raramente in quelle ordinarie. E anche qui sarebbe importante, come già rappresentato in più di un incontro istituzionale, investire per poter duplicare gli ingressi degli specialisti, attualmente previsti, nella maggior parte dei casi, una volta al mese.

Allo stesso modo, con riguardo ai detenuti tossicodipendenti, in alcuni casi sono stati evidenziati taluni ritardi nella predisposizione del programma terapeutico, dovuti anche al non sempre solerte contatto tra il servizio Ser.D della Casa Circondariale e quello, diverso, che, sul territorio, ha in carico la persona.

Per una più puntuale approfondimento, si rinvia al paragrafo 10.1.

4.2.11 Sportello patronato

Lo sportello Patronato ha evidenziato alcune problematiche, tra cui spicca la difficoltà di individuare il soggetto competente a rilasciare le certificazioni mediche di invalidità civile.

4.2.12 La sezione 3G

Purtroppo a fronte dei gravi fatti del dicembre 2018 si è deciso di prevedere a Spini una sezione ex art. 32 reg. esec., a custodia chiusa. Notevoli sono le criticità relative a questa sezione. Seppure la regolamentazione per l'anno 2019 abbia previsto

un'allocazione in sezione 3G della durata di due mesi eventualmente prorogabile dal GOT (Gruppo osservazione e trattamento), valutato il comportamento serbato dalla persona detenuta durante la sua permanenza in sezione, non sempre la comunicazione relativa all'eventuale proroga o alla ricollocazione presso una sezione a regime aperto è intervenuta entro la scadenza del bimestre. Inoltre, il fatto che nella sezione vengano allocati sia detenuti ordinari che protetti non permette il rispetto del limite minimo delle 4 ore previsto per legge per le ore d'aria. Fortemente ridotte, infine, sono per chi viene qui allocato le attività trattamentali, compreso l'accesso alla formazione scolastica, senza contare che non è neppure prevista la possibilità per la persona detenuta di ricorrere in sede giurisdizionale avverso l'allocazione in detta sezione.

Con riferimento alla stessa istituzione e destinazione della sezione in oggetto non ho mancato di esternare più volte alla Direzione tutta la mia perplessità dovuta al fatto che le suddette sezioni per motivi cautelari non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo come risulta invece evidente dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale, che non trova alcun fondamento normativo, e dalla limitazione contingente delle ore d'aria. Se si vuole intendere la sezione 3G quale sezione a regime chiuso, questa dovrebbe quantomeno garantire le ore d'aria minime e una valida offerta trattamentale.

4.3 Linee operative generali

Il 2019 è stato certamente un anno ricco di aspettative. Dopo i gravissimi fatti con cui si è concluso il 2018, ci si aspettava un impegno sia sul versante locale che del

L'Amministrazione penitenziaria non ha ritenuto di investire né sul personale dell'area educativa, né sugli esperti ex art.80

DAP. Se gli investimenti fatti dall'Apss locale sono stati ingenti, lo stesso purtroppo non si può dire per quanto riguarda l'amministrazione centrale che non ha ritenuto di investire né sul

personale dell'area educativa, né sugli esperti ex art. 80 o.p.

La necessità di avere operatori in grado di garantire un'interlocuzione frequente con i detenuti è il primo passo per riportare il dialogo laddove la solitudine sta guadagnando sempre maggiori spazi.

I gravi fatti che hanno segnato la fine del 2018 hanno inoltre avuto un'incidenza rilevante sul versante della composizione della popolazione detenuta che ha registrato una certa flessione del dato percentuale dell'incidenza dei detenuti stranieri sul dato complessivo, nonostante la Casa Circondariale di Spini si caratterizzi tutt'oggi per una più che significativa presenza di stranieri (59,2% al 31 dicembre 2019). Inoltre, se i primi mesi hanno di fatto visto quasi azzerarsi il c.d. *turn over*, esso è ripreso con i consueti ritmi ad aprile. Permane molto significativa e alta la percentuale dei detenuti definitivi (71,1% al 31 dicembre 2019), anche se mediamente il 31% permane per meno di un mese e solo il 24% per più di 12 mesi. Ciò implica una serie di problemi in termini di predisposizione e poi di buona riuscita dell'offerta trattamentale. A maggior ragione, dunque, si ritiene necessario e imprescindibile puntare sull'istruzione, sulla formazione professionale e sulle possibilità lavorative in carcere, replicando, con i dovuti investimenti, quelle realtà italiane felici (un esempio tra

Si ritiene necessario e imprescindibile puntare sull'istruzione sulla formazione professionale e sulle possibilità lavorative in carcere

tutti: la Casa, anch'essa circondariale, Dozza di Bologna). L'offerta trattamentale

L'offerta trattamentale dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria

dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria. Non basta infatti aprire le celle: ciò che conta è far impiegare costruttivamente il tempo,

investendo sul versante trattamentale.

Rispetto al problema del disagio psichico in carcere, si auspica una sollecita realizzazione del progetto del presidio diurno immaginato per seguire i detenuti affetti dai disagi più pronunciati, sia da un punto di vista curativo (presidio psichiatrico) sia da un punto di vista trattamentale.

L'iniziativa della riunione periodica dello staff multiprofessionale, che già la precedente Direttrice aveva istituito in attuazione della Circolare 6 giugno 2007

“*Detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza - Linee di indirizzo*” sul trattamento dei nuovi giunti ed in cui le diverse professionalità si confrontano, lavorando in stretta collaborazione per gestire i casi maggiormente problematici e a rischio, è stata ulteriormente valorizzata dalla nuova direzione che ne ha fatto il perno attorno cui ruota il Piano locale per la prevenzione dei suicidi. Si tratta di una prassi positiva che permette quel confronto e scambio tra diversi operatori che è lungamente mancato nella realtà di Spini di Gardolo e che può certamente contribuire ad individuare e monitorare il rischio suicidario.

Nel 2019 il Comitato voluto dal Commissariato del Governo dopo i fatti del dicembre 2018 al fine di mantenere monitorata la situazione del carcere, si è riunito due volte, una subito dopo i gravi fatti del 2018 a gennaio e una seconda volta a dicembre.

5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Il 2019 ha visto, come già precisato, un cambio ai vertici dell'Istituto e dell'Assistenza sanitaria interna al carcere. Come già precisato nel 2019 sono arrivate sia la dott.ssa Nuzzaci che la dott.ssa Lomartire. E' stata costituita inoltre una struttura semplice sotto la direzione delle dott.ssa Mazzetti che ha segnato il passaggio dal Servizio Ospedaliero Provinciale al Servizio territoriale – Area cure primarie.

Dal 14 marzo 2019 la direzione è stata assunta dalla dott.ssa Anna Rita Nuzzaci che ha sostituito la dott.ssa Francesca Gioieni. A partire dal mese di novembre, di fatto già da ottobre, alla dott.ssa Nuzzaci è stata affidata anche la direzione della Casa Circondariale di Bolzano. Da rilevare che in questi anni di attività l'istituto ha visto l'alternarsi di diversi dirigenti che - ad esclusione del dott. Valerio Pappalardo che ha ricoperto l'incarico per più di tre anni - hanno diretto l'istituto per periodi di tempo molto brevi. Ciò di per sé costituisce un problema perché è mancata quella continuità funzionale all'organizzazione e gestione della struttura sul lungo periodo. Secondo il progetto d'istituto per l'anno 2020, la nuova direzione ha ritenuto prioritario fissare quale obiettivo essenziale del proprio mandato il dare "serenità" all'istituto, gravemente provato dalla rivolta di fine dicembre 2018 e da un clima di tensione tra il personale, nel rispetto dei compiti e dei ruoli di ciascuno.

5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

-20%
FONDI

I detenuti e le detenute alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria con rapporto di lavoro part-time a rotazione svolgono le seguenti attività "domestiche": addetto/a alle pulizie, pulizie e distribuzione pasti, assistente alla persona, parrucchiere/a, lavoro esterno (art. 21 o.p.) di tipo intramurario, spesino/a, aiuto cuoco, inserviente in cucina, magazziniere/a, manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), distribuzione pasti, cuoco/a, bibliotecario/a. I fondi ricevuti dalla Casa Circondariale per la retribuzione dei sopraccitati lavori per l'anno 2019 sono stati pari 400.000 Euro con una riduzione di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Tale riduzione è andata di pari passo sia con il quasi raddoppio dell'importo orario delle mercedi, disposto a fine 2017, sia col raddoppio delle quote di mantenimento per i condannati. Questo ha determinato una flessione importante nell'avvicendamento dei turni lavorativi. Ciò significa meno turni a meno persone con **tempi di attesa per un turno di lavoro di circa 4 mesi**. Nel 2019, ai detenuti della sezione maschile, sono stati offerti **274**

turni di lavoro (generalmente part-time), di cui circa il 63% relativi ad attività di pulizia e distribuzione pasti (compresi i ruoli di *jolly* - quella figura che si occupa delle pulizie e della distribuzione dei pasti nei giorni festivi), con una media annuale di giorni lavorati per turno pari a circa 55 giorni con il coinvolgimento di **196 detenuti** mediamente per circa 1,5 turni. Le attività con turni superiori a 100 giorni di lavoro sono il bibliotecario, il cuoco e la MOF in ragione delle competenze necessarie per accedervi. E' evidente che i dati qui rappresentati considerano non solo i detenuti presenti in istituto per l'intero anno solare, ma anche a quelli presenti per un periodo più breve, anche di pochi mesi.

ALLE DIPENDENZE DEL DAP

196 UOMINI
31 DONNE

Alle detenute sono stati invece offerti **47 turni** di lavoro, di cui circa il 60% relativi ad attività di pulizia e distribuzione pasti (compresi i ruoli di *jolly*), con una media annuale di giorni lavorati per turno pari a circa 62 giorni con il coinvolgimento di **31 detenute**. In questo caso l'attività con un turno di lavoro superiore a 100 giorni è stata solo quella di bibliotecaria. La lavanderia femminile, fino al 5 aprile 2019, è stata

gestita in forma mista, con le detenute assunte dall'Amministrazione penitenziaria e seguite da un *tutor* della cooperativa Venature. A partire dal mese di ottobre 2019 l'attività della lavanderia è stata invece trasferita alla citata cooperativa per la realizzazione di un laboratorio formativo (attraverso i tirocini formativi e di orientamento) che coinvolge 3 detenute per ciascun modulo formativo. La cucina femminile è stata chiusa dal 30 aprile fino al 1 ottobre 2019 e ha poi ripreso la sua normale attività.

Numero turni di lavoro complessivi per l'anno 2019



Nota: dati complessivi uomini + donne. Altri 2 turni sono riferiti alla Mof in art. 21 (1 turno) e all'attività di bibliotecaria/parrucchiera (1 turno).

5.1.2 Numero complessivo dei detenuti lavoratori

ALLE DIPENDENZE DEL DAP
E/O DELLE COOPERATIVE

223 UOMINI
31 DONNE

I detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in alcuni casi sono stati assunti anche dalle cooperative, altri invece hanno lavorato unicamente presso le medesime. I lavori svolti presso le citate cooperative, anche in lavoro esterno art. 21 o.p., hanno riguardato la digitalizzazione di documenti (fino al venir meno del rapporto con la coop. Kinè), l'assemblaggio di prodotti (*packaging*, imbottigliamento detersivi, ecc.) e l'attività di

lavanderia. Conteggiando anche queste attività il numero complessivo di persone che ha svolto attività lavorative nell'anno 2019 alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e/o delle cooperative è di **223 detenuti** e **31 detenute**. Come anticipato nel precedente paragrafo, i posti dei detenuti lavoratori rispetto al 2018 hanno subito una contrazione del 19% circa, mentre, rispetto al 2017, la contrazione è stata pari a circa il 34%.

-34%

DETENUTI
LAVORANTI
RISPETTO AL 2017

Andamento del numero complessivo dei detenuti lavoratori

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. lavoratori detenuti	222	191	223	210	309	358	280	223
n. lavoratrici detenute	16	21	24	28	27	29	32	31
% lavoratori *		72 %	111 %	68 %	103 %	130 %	89 %**	76%

Fonte: Area educativa della C.C. Nota: la tabella riporta il numero degli occupati per almeno un turno di lavoro e considera anche quelli impiegati presso le cooperative. (*) dato calcolato sulle presenze al 31/12 di ogni anno. (**) dato calcolato sulle presenze al 30/11 a causa della rivolta.

5.1.3 La realtà delle Cooperative sociali

Nel 2019 erano accreditate all'istituto 4 cooperative che gestivano 4 diverse attività produttive: un laboratorio di assemblaggio, uno di digitalizzazione, una lavanderia, un laboratorio di imbottigliamento detersivi. Di seguito un breve *focus* sulle attività svolte dalle cooperative e il numero delle persone occupate con l'Intervento 18 (vedi pag. 80) già conteggiate nei dati complessivi riportati nel precedente paragrafo.

21
ASSUNTI

La **coop. Venature** gestisce dal febbraio 2012 la lavanderia intramuraria, che cura lavaggio e stiraggio sia del casermaggio interno che dei corredi provenienti da terzi committenti. Da alcuni anni la cooperativa ha attivato un turno tardo-pomeridiano (16.15-18.45) dedicato ai detenuti "protetti promiscui" occupando, nell'anno 2019, 21 detenuti compresi i trasferiti e i subentrati, di cui 7 "protetti promiscui".

7
ASSUNTI

La **coop. Kinè** dal giugno 2011 al 2019 ha gestito un laboratorio di digitalizzazione, che per 5 anni ha dematerializzato i documenti cartacei di alcuni enti pubblici, utilizzando dai 6 ai 9 detenuti alla volta, assunti a tempo determinato in *part time*. Nel 2019 i detenuti impiegati in quest'attività sono stati 7 ma la cooperativa ad agosto 2019 ha purtroppo chiuso definitivamente l'attività per mancanza di commesse.

16
ASSUNTI

La **coop. Chindet**, di tipo B, assume alcuni dei detenuti già coinvolti nel progetto I.DE.ALE di Kaleidoscopio, focalizzando la sua attività soprattutto sull'imbottigliamento di detersivi e sul cablaggio di cavi. In particolare, i detenuti frequentano prima un bimestre di tirocinio e, se ritenuti meritevoli, vengono confermati nel bimestre o nei bimestri successivi o assunti da Chindet. Nel 2019 hanno lavorato alle dipendenze di Chindet, con un regolare contratto di lavoro, 16 detenuti di cui 2 "protetti promiscui".

5.1.4 Tirocini di inclusione sociale e formazione FSE

In aggiunta al numero di persone alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria o delle cooperative, la coop. sociale Kaleidoscopio e la coop. Venature offrono un'ulteriore risposta al bisogno formativo/lavorativo di detenuti attraverso i tirocini di inclusione sociale per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o la formazione FSE.

TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE
E FORMAZIONE FSE

143
UOMINI
3
DONNE

Nello specifico nell'anno formativo 2018-2019 Kaleidoscopio attraverso le attività del laboratorio, nel quale sono realizzate semplici lavorazioni conto terzi, ha coinvolto **32** detenuti "protetti promiscui" nella formazione del Fondo sociale europeo e **111** detenuti comuni nei tirocini di inclusione sociale per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi con una durata di ciascun tirocinio di due mesi per 15 ore settimanali. Infine, grazie alla realizzazione del progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia femminile, già descritto nei precedenti paragrafi, la coop. Venature negli ultimi mesi del 2019 ha coinvolto **3** donne. Da sottolinearsi, però, come il passaggio dell'attività svolta in lavanderia da vero e proprio lavoro dipendente a corso di formazione con indennità di partecipazione pari a 100 € al mese abbia suscitato scontento tra la popolazione detenuta femminile. In conclusione si può affermare che la contrazione del numero di lavoranti e dei turni di attività, almeno sotto il profilo economico, è parzialmente compensata dai tirocini di inclusione sociale e di formazione FSE che erogano una discreta indennità di presenza.

5.1.5 Comparazione con altre realtà

A livello nazionale, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, al 31/12/2019, la percentuale dei detenuti lavoranti (alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri soggetti) sui detenuti presenti era pari al 29,74% (18.070 lavoranti su 60.769 detenuti presenti). Le percentuali più alte si osservano nelle regioni: Trentino Alto Adige (40%), Abruzzo (38,32%), Toscana (37,94%), Molise (37,88%) e Sardegna (37,41%). Per quanto riguarda i detenuti non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (cooperative, aziende, ecc.), la percentuale più alta si osserva invece nella regione Veneto (16,02%), in Trentino Alto Adige (9,21%), Lombardia (7,49%) e Liguria (5,76%).

Tali dati non risultano congruenti con quelli forniti dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo (76%) poiché verosimilmente la frequenza di aggiornamento delle informazioni, nel sistema SIAP/AFIS (utilizzato dal Ministero per le elaborazioni statistiche), da parte del Casa Circondariale non è immediata.

Detenuti lavoranti per datore di lavoro al 31 dicembre 2019

REGIONE	Detenuti presenti	Lavoranti alle dipendenze del DAP		Lavoranti non alle dipendenze del DAP		Complessivo (%)
		Numero	%	Numero	%	
ABRUZZO	2.064	749	36,3%	42	2,0%	38,3%
BASILICATA	471	136	28,9%	4	0,8%	29,7%
CALABRIA	2.898	806	27,8%	32	1,1%	28,9%
CAMPANIA	7.412	1.845	24,9%	67	0,9%	25,8%
EMILIA ROMAGNA	3.834	1.158	30,2%	145	3,8%	34,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	656	185	28,2%	27	4,1%	32,3%
LAZIO	6.566	1.440	21,9%	117	1,8%	23,7%
LIGURIA	1.511	308	20,4%	87	5,8%	26,1%
LOMBARDIA	8.547	1.840	21,5%	640	7,5%	29,0%
MARCHE	898	233	25,9%	31	3,5%	29,4%
MOLISE	462	163	35,3%	12	2,6%	37,9%
PIEMONTE	4.531	1.198	26,4%	211	4,7%	31,1%
PUGLIA	3.814	930	24,4%	109	2,9%	27,2%
SARDEGNA	2.288	801	35,0%	55	2,4%	37,4%
SICILIA	6.445	1.628	25,3%	140	2,2%	27,4%
TOSCANA	3.556	1.179	33,2%	170	4,8%	37,9%
TRENTINO ALTO ADIGE	445	137	30,8%	41	9,2%	40,0%
UMBRIA	1.471	406	27,6%	19	1,3%	28,9%
VALLE D'AOSTA	228	52	22,8%	4	1,8%	24,6%
VENETO	2.672	495	18,5%	428	16,0%	34,5%
TOTALE	60.769	15.689	25,8%	2.381	3,9%	29,7%

Fonte: Ministero della Giustizia "Detenuti lavoranti per datore di lavoro – 31 dicembre 2019"; Ministero della Giustizia "Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 31 dicembre 2019"

5.1.6 Criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2020 evidenzia che la criticità più significativa consiste nella carenza di risorse complessivamente intese, che non permette di occupare nel lavoro - che resta la richiesta maggiore dei detenuti - tutti i detenuti, il che costringe la direzione ad assegnare i lavori a part-time ed a rotazione. **I tempi di attesa di un turno di lavoro sono attualmente di circa 4 mesi.** Questa situazione si è aggravata nel breve periodo per la rinuncia ad operare in istituto di due cooperative, scelta determinata dalla carenza di commesse esterne (la Sfera già nel 2018, Kinè nell'agosto del 2019). Da osservare che alcuni posti di lavoro sono stati collocati in spazi e orari dedicati ai solo detenuti "protetti promiscui". In particolare i "protetti promiscui" sono stati inseriti nei turni serali della lavanderia (5 lavoratori), della pulizia del reparto lavorazioni (che dopo le 16.00 prevede solo "protetti promiscui") ed in altre attività. Tuttavia a questo sforzo è corrisposto un significativo aumento delle presenze in istituto dei ristretti "protetti promiscui" soprattutto dall'estate 2019 e fino a fine anno, i cui tempi di attesa per un impegno remunerato restano troppo dilatati. Invece, i tempi medi di accesso ai tirocini di inclusione sociale o a quelli di formazione lavoro (FSE) sono di circa 5-6 mesi per i detenuti "protetti promiscui" e di circa 4 mesi per quelli comuni.

5.2 Offerta formativa

La convenzione tra Casa Circondariale e Provincia Autonoma, finalizzata all'implementazione della collaborazione del Servizio Istruzione della PAT ai programmi didattici e formativi, con particolare riguardo alla stabilizzazione del percorso liceale e al finanziamento provinciale di corsi proposti da centri professionali, è stata rinnovata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 di data 12 luglio 2019 e s.m. In particolare, l'offerta formativa proposta che tiene conto della specificità della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, caratterizzata dalla presenza anche di detenuti "protetti promiscui", tutti con pene detentive generalmente inferiori ai tre anni, ha i seguenti obiettivi: l'attivazione di percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei detenuti; l'attivazione di percorsi spendibili e/o eventualmente completabili fuori dal carcere. L'offerta formativa proposta, prosegue, con alcune modifiche, per l'a.s. 2019/2020 in cui sono previsti i seguenti percorsi:

- a) un percorso di alfabetizzazione;
- b) un percorso propedeutico per studenti che saranno inseriti nella scuola secondaria di primo grado;
- c) un percorso di scuola secondaria di primo grado per detenuti comuni e detenuti "protetti promiscui";
- d) un percorso pluriclasse, anche con finalità di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, presso la sezione femminile in cui possono essere inserite delle studentesse anche solo su singole materie a discrezione dei

docenti del consiglio di classe. Tale ipotesi prevede al suo interno una diversificazione di livello in base alle competenze di base e all'obiettivo formativo individualizzato e specifico per ogni studentessa con possibilità di poter articolare un percorso biennale che preveda il riconoscimento dei crediti c) + d) 2 cattedre e 9 ore;

- e) un percorso per un primo periodo articolato in due annualità, misto tra Liceo Economico Sociale e percorso professionale alberghiero, con la possibilità di "qualifica" per il percorso professionale a conclusione del 2° anno;
- f) un percorso per un secondo e terzo periodo, con possibilità di riconoscimento dei crediti, per la continuazione in modo flessibile dei percorsi formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi presenti tra gli studenti detenuti sia tra gli ordinari che tra i "protetti promiscui" e) + f) (5 cattedre e 3 ore per il percorso del liceo, comprensive di alcune attività extracurricolari e 680 ore per il percorso dell'alberghiero).

5.2.1 Alfabetizzazione

Fino al giugno 2018, l'alfabetizzazione ha coperto, con quattro insegnanti, soprattutto i bisogni dei detenuti stranieri (ma non solo), divisi in più sottomoduli a seconda del diverso livello di conoscenza della lingua italiana o comunque della materia trattata.

Nell'anno scolastico 2018-19 sono state attivate al maschile, al femminile e per i detenuti "protetti promiscui" una trentina di classi riconducibili all'alfabetizzazione, coprendo i vari livelli del fabbisogno sulla lingua italiana, sulle lingue straniere e sull'informatica. I moduli di alfabetizzazione di base e di italiano di basso-medio livello, sono stati considerati annuali (seppur con possibilità di subentro ad insegnamenti iniziati), mentre quelli di inglese, tedesco e informatica sono trimestrali.

138
FREQUENTANTI

I dati conclusivi per l'a.s. 2018-19 parlano di 125 detenuti frequentanti i vari moduli dell'alfabetizzazione, di cui 13 "protetti promiscui". Molti ristretti hanno frequentato più di un modulo. Sei ristretti hanno conseguito l'attestato finale di raggiunto obiettivo formativo. Presso la Sezione Femminile, sempre nell'a.s. 2018-19, 13 diverse detenute hanno frequentato i moduli di italiano, canto e religione.

5.2.2 Scuola media

73
ISCRITTI

Il corso scuola media per l'a.s. 2018-19 è stato strutturato in forma tradizionale, con insegnamenti offerti su 5 mattine in settimana per i detenuti comuni, su 3 pomeriggi per quelli "protetti promiscui", su 5 mattine per la sezione femminile all'interno di una classe articolata. I risultati conseguiti sono i

seguenti: al maschile 66 detenuti ufficialmente iscritti (di cui 21 “protetti promiscui”), 22 diplomati finali; al femminile 7 iscritte.

5.2.3 Scuola superiore

86
FREQUENTANTI

La scuola superiore è ormai stabilmente assegnata dal Dipartimento della Conoscenza della PAT, alla competenza e gestione del Liceo “A. Rosmini” di Trento. Come già descritto nei precedenti paragrafi, il percorso liceale nato come biennale è poi diventato triennale, negli ultimi anni prevede un primo anno, un secondo e una classe articolata per il triennio finale.

Alla fine, il complessivo svolgimento delle tre classi, ciascuna da 25 ore settimanali frontali, ha registrato 77 frequentanti, con 26 attestazioni di raggiunto obiettivo formativo. Al femminile è stata attivata una classe articolata superiore frequentata da 9 detenute.

5.2.4 Moduli scolastici estivi

150
FREQUENTANTI


Gli insegnanti del liceo Rosmini, in parte a titolo gratuito ed in parte previo sostegno economico della PAT, per il quarto anno consecutivo hanno proposto moduli scolastici brevi nel periodo estivo. L’esperienza dell’estate 2019 ha coinvolto 138 detenuti diversi al maschile, compresi i “protetti promiscui”, e 12 al femminile, garantendo un’importante offerta nel bimestre luglio/agosto, storicamente povero di opportunità trattamentali.

5.2.5 Università

Due detenuti sono iscritti ai corsi dell’Università degli studi di Trento.


A.S. 2018-19

Frequentanti dei corsi di alfabetizzazione




A.S. 2018-19

Frequentanti dei corsi di scuola media




A.S. 2018-19

Frequentanti dei corsi di scuola superiore



A.S. 2018-19

Frequentanti dei corsi estivi di scuola superiore



5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte

Come è noto, a partire dal 2017, all’offerta del liceo economico-sociale se ne affianca una formativa, incentrata sul percorso alberghiero gestito dal già conosciuto Istituto di Levico. Ogni detenuto iscritto alla I o alla II classe del liceo può così scegliere se frequentare solo il liceo economico-sociale o anche il percorso professionalizzante nell’adiacente cucina detenuti. Grazie a questa esperienza professionalizzante il 2 maggio 2019 si è svolta l’iniziativa “Sfida ai fornelli” presso la Casa Circondariale di Verona che ha ospitato quattro detenuti in permesso premio provenienti dell’Istituto di Spini, per una sfida gastronomica (realizzata grazie al contributo delle Camere Penali di Verona e Trento) tra i detenuti della Casa Circondariale di Verona e quelli della Casa Circondariale di Trento di fronte ad una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni veronesi. Non appena sarà possibile sarà organizzata la “sfida” di rientro a Spini con ospitalità dei detenuti di Verona.

Il Progetto d’Istituto per l’anno 2020 evidenzia che conteggiando gli iscritti a tutti questi percorsi, si può parlare di un coinvolgimento medio di quasi 2/3 dei detenuti che transitano nell’Istituto nel corso dell’anno scolastico, seppure talvolta su classi modulari e pur dando conto delle irregolarità che si verificano nelle frequenze effettive. A ciò si affianca l’ormai stabile proposta di scuola nei mesi estivi che, seppure su moduli più rarefatti, coinvolge quasi la metà dei presenti nei mesi di luglio e agosto. Complessivamente, si tratta di un polo scolastico importante ma anche impegnativo per un Ufficio Educatori numericamente in difficoltà: la redazione di planning mensili da circa 150 iscritti alla volta e l’elevato *turn over* comportano un significativo impegno lavorativo per i funzionari che, se fossero supportati da altro personale, potrebbero dedicarsi maggiormente ai colloqui, attività che costituisce il fulcro del loro mandato.

Infine, rimane ancora da pianificare l'offerta formativa didattica per la sezione semilibertà-lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), che lamenta al momento, come precisato, una drammatica assenza di attività, sia sul piano didattico e formativo sia di intrattenimento culturale.

5.2.7 La formazione professionale

L'istituto offre: percorsi formativi "brevi" di acconciatura maschile e di acconciatura ed estetica femminile, finanziati dal Dipartimento della Conoscenza della P.A.T. e gestiti dall'Istituto di cura della persona e del legno "Pertini". Inoltre, dal 2016-17, è stato attivato un percorso formativo base ed uno avanzato anche per i c.d. detenuti "protetti promiscui", a conferma del tentativo di progressiva parificazione di questi nei percorsi trattamentali dell'istituto; percorsi professionalizzanti di cucina. Infine, nell'ultimo biennio, il Club Soroptimist di Trento ha finanziato corsi brevi di *housekeeping* e *cake design* al femminile. L'esperienza è stata valorizzata anche da un servizio televisivo locale.

5.3 Attività culturali, ricreative, sportive

L'istituto propone anche i laboratori a tema (per lo più tardo-pomeridiani) che integrano l'offerta occupazionale e formativa nelle fasce centrali della giornata. Si ricordano, solo a titolo esemplificativo, il doppio laboratorio teatrale che si tiene annualmente; il doppio corso di scacchi per la sezione maschile; un gruppo permanente di auto mutuo aiuto; la redazione del locale giornale intramurario che coinvolge detenuti ordinari e "protetti promiscui"; un laboratorio per i problemi alcol-correlati; gli spazi artistici; un modulo sui valori della Costituzione, a cura di docenti e studenti volontari della Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

5.3.1 Biblioteche

Sono aperte e funzionanti sia quella maschile (circa 6.000 pubblicazioni disponibili) che quella femminile (oltre 3.000 pubblicazioni disponibili). In entrambi i casi, un detenuto o una detenuta gestiscono quotidianamente il servizio prestiti e restituzione libri.

5.3.2 Sport

L'istituto di Spini dispone al maschile sia di un campo da calcio a 5 all'aperto che di una doppia palestra.

Il primo garantisce accessi dalla primavera all'autunno. La formula del suo utilizzo per lo svolgimento di tornei estivi è stata sostituita da quella della regolare rotazione di tutti i reparti nell'accesso a tale spazio.

Delle due palestre, la più piccola è fornita di macchine, pesi e manubri e risulta

destinata all'attività di *body building*; la principale, finalmente ristrutturata, da alcuni mesi svolge la funzione di secondo campo da calcio a 5, coperto, per tutto l'anno. La Sezione Femminile dispone di una piccola palestra.

L'attività fisica nella palestra destinata all'attività di *body building* si svolge dal lunedì al sabato compreso (dalle 8.20 alle 11.30 e dalle 12.40 alle 15.40) su tre turni di un'ora e 20 minuti per ogni sezione. La palestra destinata al calcetto è accessibile nei medesimi giorni e negli stessi orari della palestra di *body building* dal lunedì al sabato compreso su tre turni di un'ora e 20 minuti per ogni sezione. Le detenute hanno invece libero accesso nella piccola palestra interna alla sezione nelle ore di apertura celle.

5.3.3 Religione

Il Cappellano dell'istituto celebra la messa e provvede anche ai bisogni minimi dei detenuti privi di mezzi di sostentamento con piccole donazioni di denaro. La sua attività si estende però anche – oltre che alla cura di eventi a carattere religioso, quali i cori per le Messe di Pasqua e di Natale, con la presenza di diversi soggetti esterni autorizzati *ex art. 17* anche nelle singole messe domenicali - all'allestimento di laboratori, all'organizzazione di cineforum/catechesi per i detenuti sia ordinari che "protetti promiscui". Nello specifico le attività svolte nel 2019 dalla Diocesi di Trento sono indicate nella tabella di seguiti riportata. Il Vescovo della Diocesi accede in istituto nei momenti più significativi dell'anno liturgico celebrando la S. Messa, ma anche in momenti più squisitamente pastorali. Quest'anno nella S. Messa celebrata nei giorni immediatamente precedenti il Natale, alla cerimonia sono intervenute molte autorità esterne (giudiziarie e non) al termine della quale S.E. il Vescovo si è intrattenuto in un momento conviviale organizzato dall'Istituto Alberghiero e realizzato dai detenuti dei corsi di cucina.

Attività svolte dalla Diocesi di Trento nel 2019

Strumenti	Servizio	Frequenza
Cappellano	Ascolto, sostegno personale ed economico materiale. Celebrazione delle Messe festive	Quotidiana
Liturgia e laboratori	Animazione S. Messe (sia per il maschile che per il femminile)	3 S. Messe settimana
	Laboratori di creatività artistica (presso Comuni e "Protetti promiscui")	Comuni: 9 incontri per un totale di ore 15. "Protetti promiscui": 10 incontri in due sezioni per un totale di ore 30.li
	Cineforum	7 incontri
	Laboratorio dei presepi	Comuni: 7 incontri per un totale di ore 14. "Protetti promiscui": 8 incontri in due sezioni per un

Strumenti	Servizio	Frequenza
		totale di ore 24.
	Dialogo e condivisione	2 volte al mese (solo per il femminile)
	Laboratorio di canto per Natale	5 incontri
Servizio Caritas	Distribuzione vestiario e materiale per l'igiene personale	Ogni 15 giorni (sia per il maschile che per il femminile)
"Ne varrà la pena"	Progetto di dialogo proposto da giovani universitari	5 incontri
"Cammino della misericordia"	4 giorni di cammino a piedi proposto a cura dell'Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago	4 giorni
Unità di Strada	Accompagnamento di detenuti di fine pena in vista dell'uscita	4 ore al mese

Fonte Diocesi di Trento.

Al maschile c'è inoltre un locale destinato a moschea. Vi accede per officiare un operatore della Comunità islamica, autorizzato sia dal DAP che *ex art. 17 o.p.*, soprattutto in occasione del Ramadan, ma anche ogni primo venerdì del mese. Dall'autunno 2015, sia alla componente detenuta ordinaria che a quella cd. protetta, vengono garantiti due accessi mensili in moschea ciascuno. Uno dei due è coordinato da un imam scelto tra le persone detenute.

Molto intensa la partecipazione dei Testimoni di Geova e, da fine 2017, si segnala anche la presenza di un Pastore ortodosso.

L'istituto è altresì visitato dai rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia. Saltuariamente è presente in istituto un rappresentante della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno.

5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto

Di seguito l'offerta di sportelli informativi alle persone detenute:

- **Accoglienza familiari**: gestito dalla Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia (C.R.G.V.) Offre accoglienza ai familiari nel locale *block house* nei giorni e negli orari dei colloqui (sito web: www.volontariatogiustizia.it);
- **Unità di Strada di Trento**: gestito dalla Fondazione Comunità solidale. Segue detenuti e detenute dimittendi, su loro richiesta o anche su chiamata d'ufficio, al fine di prepararne la dimissione. Due volte al mese il venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20;

- **Segretariato sociale** : gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS). Offre accompagnamento ai detenuti per il reinserimento sociale. Ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.apastrento.it);
- **Segretariato sociale Bolzano** : gestito dalla Caritas della provincia di Bolzano con il servizio ODOS. Offre accompagnamento ai detenuti in precedenza residenti in provincia di Bolzano al fine del reinserimento sociale. Ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.caritas.bz.it);
- **Patronato** : gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS) in collaborazione con le ACLI Trentine. Offre supporto in merito alle pratiche di patronato. Ogni venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20 (siti web: www.apastrento.it; www.aclitrentine.it);
- **ATAS Cinformi** : gestito dall'Associazione trentina accoglienza stranieri (ATAS o.n.l.u.s) in collaborazione con CINFORMI. Offre consulenza sui temi dell'immigrazione e della regolarizzazione dell'utenza extracomunitaria. Due mercoledì al mese dalle ore 13.00 alle 15.20 (siti web: www.atas.tn.it; www.cinformi.it);
- **CARITAS Sportello vestiario** : gestito dalla CARITAS diocesana Trento. Mette a disposizione dei detenuti indigenti vestiti e generi di conforto. Ogni martedì e giovedì a partire dalle ore 16.00 (sito web: www.diocesitn.it/caritas/);
- **Giuristi dentro** : promosso da Fondazione Caritro, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine degli Avvocati di Rovereto, Casa Circondariale Spini di Gardolo, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (APAS), Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Associazione Ali Aperte. Offre assistenza ai detenuti per rendere più comprensibile il linguaggio giuridico. Ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15;
- **Comunità Girasole** : gestito dalla Cooperativa Girasole di Rovereto, mette a disposizione dei detenuti con problematiche sociali possibili percorsi extra-murari in misura alternativa. Ogni giovedì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.coopgirasole.org);
- **Progetto Genitorialità** : il progetto promosso dal Servizio Politiche sociali della PAT affronta la complessità delle relazioni familiari e genitoriali

dei detenuti con particolare riferimento al delicato momento di incontro tra padri ristretti e figli minori. L'attività prevede un'attività di accoglienza ed accompagnamento dei minori al colloquio e, parallelamente, un percorso di promozione della genitorialità delle persone ristrette presso la Casa Circondariale. Colloqui con i detenuti a partire dal 12/09/2018 ogni mercoledì dalle ore 13.00 alle 15.15.

Gruppi di auto mutuo aiuto per le persone detenute:

- **Auto Mutuo Aiuto**: gruppo gestito dall'Associazione auto mutuo aiuto (A.M.A.). Offre uno spazio di riflessione e rielaborazione per affrontare le difficoltà della vita in carcere ad una quindicina di detenuti. Ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 17.45 (sito web: www.automutuoiuto.it);
- **Club alcolisti**: gruppo gestito dall'Associazione famiglie Progetto Uomo. Offre uno spazio di riflessione e rielaborazione per affrontare le problematiche alcol correlate, con il coordinamento da parte del Servizio di Alcolgia. Ogni martedì dalle ore 16.20 alle 17.45.

Presso la sede UEPE è inoltre attivo il seguente sportello:

- **Diritti**: in collaborazione con ATAS o.n.l.u.s, CINFORMI e con il sostegno economico della PAT. Offre consulenza giuridica a favore delle persone in esecuzione penale esterna, dei loro familiari, degli avvocati nonché dei cittadini sulle questioni inerenti alle misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova, istituito dalla Legge n. 67/2014. Ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle 14.00.

5.3.5 Osservazioni e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2020 evidenzia che gli sportelli di consulenza sono numerosi, e intercettano praticamente tutte le esigenze di informazione e sostegno dei detenuti. Sono state segnalate richieste di potenziamento dello sportello previdenziale ma, all'interno delle risorse date, **appare soprattutto importante l'avvenuta riconferma di quello di consulenza sull'immigrazione**, che in alcuni momenti recenti è apparso a rischio di non rifinanziamento. La fine del 2019 ha visto anche l'individuazione di una persona, ex dipendente dell'Ufficio Anagrafe di Trento, recentemente andata in pensione, che ha dato la propria disponibilità per l'attivazione di uno sportello interno al carcere per le problematiche afferenti al rilascio dei documenti di identità e della residenza, anche nell'ottica della migliore implementazione della riforma del 2018.

6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE

Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri, con una percentuale tra 15 e 18 volte più frequente nella popolazione detenuta rispetto a quella generale⁴. Fattori di rischio significativi comprendono precedenti tentativi di suicidio e/o pregressa ideazione suicidaria, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, alti livelli di aggressività e impulsività, relazioni personali instabili e lo stress acuto connesso al percorso giuridico e all’incarcerazione.

Nonostante la maggior parte di questi fattori sia presente anche nella popolazione generale, la loro frequenza in ambito carcerario è allarmante, soprattutto durante il primo mese di detenzione considerato il periodo più critico.

A livello nazionale, per affrontare questa drammatica situazione, è stato predisposto il “*Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti*”, approvato dalla Commissione salute il 26 luglio 2017, e

Programmazione articolata su tre livelli:

PIANO NAZIONALE
PIANO PROVINCIALE
PIANO LOCALE

adottato il 27 luglio 2017 dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni contenute nel citato Piano sono state recepite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2422 di

data 21 dicembre 2018 e prevedono, tra l’altro, che gli Osservatori permanenti sulla sanità penitenziaria elaborino il Piano di prevenzione a livello regionale, nel caso specifico di livello provinciale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha incaricato l’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito presso il Dipartimento Salute e politiche sociali, dell’elaborazione “*Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti*”.

6.1 Il Piano provinciale

Il piano provinciale, successivamente approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019, ha tenuto conto, oltre che dei principi, strategie e obiettivi definiti dal Piano nazionale, delle “*Linee guida per gli istituti penitenziari del Triveneto in materia di prevenzione del rischio suicidario e auto lesivo in carcere*”, predisposte dal Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige della letteratura scientifica biomedica

La detenzione è di per sé un
fattore di rischio, quindi
riducendone la sofferenza
connessa, si riduce il rischio

sull’argomento e delle discussioni e approfondimenti a livello provinciale successivi alla diffusione dei risultati dello studio sulla salute dei detenuti della Casa Circondariale di Trento condotto dall’Osservatorio per la salute PAT. A

⁴ V. Paradiso, *Il suicidio in carcere: cause del fenomeno strumenti di prevenzione* in Quaderni ISSP, 2011, n.8, p. 177.

partire da questi elementi il piano ricorda che la detenzione è di per sé un fattore di rischio, quindi riducendone la sofferenza connessa, si riduce il rischio di eventi autolesivi o autosoppressivi.

L'approccio al problema della prevenzione suicidaria deve di conseguenza essere olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei

L'approccio al problema deve essere olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti.

detenuti. Il piano detta gli indirizzi per la redazione del Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie (PLP) per la Casa Circondariale di Trento evidenziando che, a tal fine, è prioritario ricordare che, come

riportato nel Piano nazionale, “i comportamenti e le scelte autolesive e suicidarie sono prevalentemente da inquadrare come eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di patologia, rispetto ai quali le Amministrazioni Sanitarie concorrono in tutte le fasi degli interventi al fine della globale tutela della salute e non solo della cura”. Una affermazione in linea con il principio dell'OMS secondo il quale “tutte le persone sottoposte a misure detentive sono da considerarsi a rischio [suicidario] per questo solo fatto”. In sintesi, il Piano locale deve includere tutti gli interventi realizzati da parte enti, istituzioni e associazioni, che hanno la finalità generale di migliorare la salute, il benessere e il clima generale. Sono da prevedere, inoltre, tutte le azioni e gli interventi più specifici relativi alla: rilevazione del rischio, presidio delle situazioni stressanti, lavoro integrato e multidisciplinare, gestioni casi a rischio, interventi urgenti, allocazione e sostegno, gestione dei casi, formazione degli operatori e monitoraggio. A questi interventi va aggiunta la promozione della salute e del benessere psico-sociale.

6.2 Il Piano locale

L'Osservatorio provinciale permanente sulla sanità penitenziaria in data 5 dicembre 2019 ha approvato il Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie poi sottoscritto dal direttore dell'Apss e della direzione della Casa Circondariale. Il Piano è stato elaborato dall'Amministrazione penitenziaria nelle sue diverse articolazioni e dall'area della sanità penitenziaria dell'Apss in collaborazione con l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti ed il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.

Il Piano definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario per attivare e codificare una rete di attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva nonché codificare le modalità con cui individuare gli interventi più opportuni con la collaborazione delle diverse aree

Il Piano locale definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario

mettendo in campo le proprie competenze. Il Piano propone l'adozione di un approccio ecologico per consentire di coinvolgere il personale tutto e le persone detenute nella creazione di una rete collaborativa a favore della salute nella quale le dicotomie siano superate e sia valorizzato il processo di relazione costruttiva di tutti gli attori coinvolti.

Nello specifico è articolato nei seguenti livelli: fase dell'accoglienza, interventi nel percorso detentivo, fase della dimissione, prevenzione primaria e secondaria, formazione, monitoraggio delle procedure e risorse umane e tecnologia per il monitoraggio dell'attuazione del piano. Di particolare rilievo è il ruolo assunto dalla

Centrale è la riunione a cadenza settimanale dello staff multidisciplinare

riunione dello staff multidisciplinare svolta con cadenza settimanale a cui partecipano: il Direttore dell'istituto, il Comandante della

Polizia Penitenziaria, l'area giuridico-pedagogica, psicologhe/i *ex art. 80 o.p.*, personale sanitario, cappellano e coloro che a diverso titolo prendono parte al trattamento penitenziario dei detenuti e che possono concorrere alla gestione e prevenzione dei rischi per la salute. Si tratta della sede ideale in cui intercettare e gestire il rischio suicidario attraverso: l'identificazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione al primo periodo di detenzione; la conoscenza della persona sotto tutti i profili, al fine di migliorare la qualità della vita intra-muraria; la predisposizione del piano di presa in carico, declinato in interventi sinergici e condivisi tra le varie aree (sicurezza, educativa e sanitaria).

In una seconda fase è prevista anche l'integrazione con l'ambito di intervento "sulle condizioni comuni di vita (...) al fine della globale tutela della salute" con il coinvolgimento attivo della componente detenuta, degli agenti di polizia penitenziaria e dei tutti gli altri attori presenti in carcere. Questa fase sarà strutturata con *focus groups* e interviste, seguita dalla pianificazione partecipata e da specifici momenti formativi per tutti gli operatori.

7 ULEPE di TRENTO

Di seguito è riportata una breve sintesi delle principali attività svolte dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trento così come descritte in una specifica nota dello stesso Ufficio. Nel marzo 2019 è stato sottoscritto un protocollo operativo con la locale Casa Circondariale. La collaborazione fornita dall'ULEPE di Trento nella gestione delle attività di osservazione e trattamento nei confronti delle persone detenute durante il 2019 ha visto l'introduzione di modifiche significative nella prassi operativa. Nello specifico gli operatori dell'Ulepe svolgono i colloqui ed effettuano le indagini socio-familiari con e per quei detenuti che presentano risorse sul territorio per la fruizione di possibili benefici di legge.

Nell'anno 2019 sono state gestite complessivamente 319 osservazioni per le persone detenute, di cui 157 pervenute nell'anno. Inoltre, sono stati effettuati 22 interventi per richiesta di aggiornamento delle stesse osservazioni.

Al 31 dicembre 2019 risultavano ancora in carico ai funzionari di servizio sociale 79 osservazioni. Per quanto riguarda invece la Legge 199/2010 sono stati effettuati 12 interventi.

Come previsto, l'appropriato uso delle schede di richiesta di apertura dell'osservazione ha portato ad un ridimensionamento quantitativo delle stesse; infatti, ad inizio anno 2019, si attestavano a 162, mentre a conclusione della stessa annualità erano in corso poco più della metà delle osservazioni (79). Questa selezione, derivante dall'applicazione dei criteri contenuti nell'protocollo, ha consentito una maggior finalizzazione degli interventi dei funzionari di servizio sociale, una maggior presenza degli stessi all'interno dell'Istituto detentivo e un aumento del numero di colloqui con i detenuti. Si è inoltre consolidata la presenza del funzionario di servizio sociale incaricato alle riunioni di equipe.

Nell'agosto 2019 è stato sottoscritto un accordo operativo con la locale Magistratura di Sorveglianza per quanto concerne le indagini socio-familiari e le esecuzioni delle misure alternative alla detenzione al fine di razionalizzare i processi di lavoro che coinvolgono i due uffici e garantire per quanto possibile il rispetto delle tempistiche di Udienza per la concessione delle misure ai condannati dalla libertà.

Indagini

Misure alternative	Casi gestiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Osservazioni dalla libertà	165
Osservazioni dalla detenzione	319
Indagini per messe alla prova	776

Fonte: Ulepe di Trento

Misure alternative, messa alla prova, sanzioni sostitutive, misure di sicurezza

Misure alternative, benefici penitenziari e messa alla prova	Casi gestiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Affidamento in prova al servizio sociale	229
Detenzione domiciliare	149
Semilibertà	5
Permessi premio	0
Lavoro all'esterno	9
Messa alla prova	476

Fonte: ULEPE di Trento.

Altre misure

Altre misure seguite e messa alla prova	Casi gestiti dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Libertà vigilata	28
Sanzioni sostitutive	1
Sospensione della pena	0
Lavoro di pubblica utilità	56 (di cui 54 per LPU da Codice della strada)

Fonte: ULEPE di Trento.

8 MAGISTRATURA DI Sorveglianza

8.1 Tribunale di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	12	57	69	11	23	7	5	1	0	1	0	0	21
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	3	19	22	8	1	4	3	0	0	0	0	0	6
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	1	6	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis O.P.	18	50	68	14	10	17	9	0	2	2	0	0	14
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	5	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1
Semilibertà	4	11	15	3	3	3	3	1	0	0	0	0	2
TOTALE													

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Revoca misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Revoca affidamento in casi particolari	2	11	13	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Revoca affidamento in prova all'UEPE	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca arresti domiciliari	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis op	0	10	10	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0
TOTALE													

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, sono stati presentati:

- n. 34 reclami avverso rigetto della liberazione anticipata, di cui 3 sono stati accolti;
- n. 8 reclami avverso rigetto di permesso, di cui 1 accolto;
- n. 7 reclami per la 199/2010, di cui 4 accolti;
- n. 38 opposizioni ad espulsione, di cui 1 accolta.

8.2 Ufficio di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività dell'Ufficio di sorveglianza relativamente alla posizione giuridica "detenuto" per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Principali procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	35	195	230	134	17	0	18	9	0	8	12	3	29
MA	14	254	268	123	70	18	20	3	4	1	11	8	10
LA	160	529	689	314	45	11	16	1	3	146	3	8	142
ESS	12	24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	14	22
EMS	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
EMA	26	35	61	0	0	0	0	0	2	0	2	34	23
DifPEN	0	10	10	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1
Altro	21	79	30	31	3	15	27	0	0	2	1	3	18
Altro2	9	21	100	7	2	4	1	8	0	0	1	0	7
TOTALE	285	1149	1434	611	142	49	83	21	9	157	31	74	257

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **SSMSPP**: misure di sicurezza, libertà controllata e remissione del debito – **MA**: concessione provvisoria misure alternative alla detenzione, modifiche, autorizzazioni, diffide, sospensioni - **LA**: liberazione anticipata - **ESS**: libertà controllata - **EMS**: esecuzione misure sicurezza - **EMA**: esecuzione misure alternative - **DifPEN**: differimento provvisorio esecuzione pena facoltativo, obbligatorio e nella forma della detenzione domiciliare - **Altro**: istanze generiche, istanze di Grazia, conversione pena pecuniaria, rateizzazione - **Altro2**: ammissione e liquidazione patrocinio a spese dello Stato

Dettaglio dei principali procedimenti

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Ammissione provvisoria a Detenzione Domiciliare	1	25	26	5	8	4	2	1	0	0	5	0	1
Ammissione provvisoria a Semilibertà	0	4	4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	1	32	33	2	20	4	3	1	0	0	1	0	2
Ammissione provvisoria ad Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90	3	20	23	9	7	5	1	0	0	0	0	0	1
Approvazione Programma Trattamento Provvisorio	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (UdS)	8	42	50	10	22	3	7	0	1	1	0	0	6
Licenza per Semilibertà Art. 52 O.P.	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione Provvisoria Arresti Domiciliari	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis O.P.)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammissione Lavoro Esterno Art. 21 O.P.	0	15	15	12	1	0	0	0	0	0	2	0	0
Approvazione Programma Trattamento	0	125	125	124	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorizzazione Corrispondenza Telefonica	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 co. 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	19	95	114	49	7	1	43	0	0	0	0	0	14
Permesso Necessità art. 30 O.P.	0	6	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1
Permesso Premio art. 30ter O.P.	11	230	241	103	98	9	21	0	0	5	1	0	4
Ratifica Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	0	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratifica Visita Specialistica in Luogo Esterno di Cura	0	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclamo Avverso Provvedimenti Disciplinari	1	3	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Revoca Lavoro Esterno	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca Permesso Premio	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricovero in Opg	0	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Ricovero in Opg per Osservazione Psichiatrica	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visite Specialistiche in Luogo Esterno di Cura	0	206	206	204	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Affidamento in Prova al Servizio Sociale - M.p.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Affidamento Provvisorio Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90 - M.p.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arresti Domiciliari	8	23	31	0	0	0	0	0	0	0	1	20	10
Detenzione Domiciliare M.p	13	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	7	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
Semilibertà - M.p.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Differimento Pena facoltativo art.147 C.P.	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Differimento Pena obbligatorio art.146 C.P.	0	5	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Sospensione Provvisoria Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Richiesta di Grazia	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	19	38	57	0	0	14	25	0	0	2	0	0	16
TOTALE	92	963	1.055	595	171	44	107	3	2	8	11	38	76

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **M.p.**: modifica prescrizioni.

Nella tabella di seguito riportata è indicato il numero complessivo di colloqui effettuati con i detenuti dai Magistrati nel periodo dal 1 gennaio al 31/12/2019.

Colloqui mensili con i detenuti effettuati dai Magistrati

Mese	Numero colloqui
GENNAIO	11
FEBBRAIO	6
MARZO	8
APRILE	4
MAGGIO	8
GIUGNO	0
LUGLIO	7
AGOSTO	10
SETTEMBRE	29
OTTOBRE	0
NOVEMBRE	0
DICEMBRE	30
TOTALE	113

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Purtroppo, il numero evidenzia una grave contrazione rispetto al numero dei colloqui svolti dalla Magistratura di Sorveglianza nell'anno precedente (nel 2018 pari a 279) dovuto certamente, almeno in parte, anche al pensionamento, nell'autunno 2019, di uno dei tre magistrati in servizio presso l'Ufficio di Sorveglianza. Non possiamo che auspicare che ci sia in futuro una ripresa che porti il numero dei colloqui nella media di quello degli anni precedenti visto il ruolo nevralgico che la Magistratura di sorveglianza è chiamata a svolgere quale giudice di prossimità e di legalità della pena.

9 REINSERIMENTO SOCIALE

9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 27 settembre 2019 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa. Con analoga deliberazione n. 256 del 28 novembre 2019 la Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il medesimo schema di Protocollo.

Il protocollo “Per il reinserimento sociale” è in attesa della sottoscrizione da parte del Ministero della Giustizia

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale

9.2 Istituzione del Tavolo dimittendi

In ragione della necessità di rafforzare i percorsi di reinserimento sociale sul territorio a favore dei dimittendi dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo di Trento - i quali possono risultare vulnerabili al rischio di emarginazione e di deviazione - nonché valutata l'esigenza di riconoscere e di coordinare la rete di sostegno per le persone detenute in via di dimissione, con determinazione n. 25 del 11 novembre 2019 del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, è stato istituito il Tavolo di lavoro per i dimittendi della Casa Circondariale con i seguenti compiti:

- elaborare la mappatura delle risorse esistenti per la finalità dell'inclusione sociale dei dimittendi;
- individuare, attraverso il confronto fra i componenti, il contributo che ogni Agenzia territoriale rappresentata nel Tavolo può offrire al fine rafforzare i percorsi di inclusione sociale dei dimittendi;
- coinvolgere, se necessario, altri soggetti che operano nell'ambito penitenziario;
- promuovere eventuali nuovi servizi/interventi utili per raggiungere gli obiettivi previsti.

E' bene precisare che in Trentino esiste già una fitta rete di realtà impegnate nell'erogazione dei servizi di sostegno alle persone bisognose generalmente attivata dai servizi sociali territoriali. Per quanto riguarda questa tipologia di utenti, si ravvisa però la necessità di sviluppare e potenziare un'ulteriore rete/sotto-rete di

attori capaci di fornire una risposta integrata e rapida ai bisogni di queste persone sia per le necessità più semplici (es. trasporto in città, pernottamento di breve durata e fornitura di un titolo di viaggio) che per quelle più complesse con l'intento di evitare che le persone detenute, al termine del loro percorso detentivo, siano lasciate a se stesse con il rischio che possano divenire persone senza fissa dimora o comunque soggette ad un rischio più elevato di recidiva.

Già nel corso delle prime riunioni del Tavolo dimittendi, particolari sollecitazioni sono pervenute dagli attori impegnati ad aiutare l'ex-detenuo nell'immediatezza della scarcerazione e che intende lasciare la nostra provincia per altre destinazioni in Italia o all'estero. Il Tavolo ha avviato la fase di mappatura delle attività svolte dai diversi attori che operano all'interno della Casa Circondariale impegnati nel garantire l'attività educativa/rieducativa, l'assistenza sanitaria, scolastica, la formazione professionale, i tirocini di inclusione sociale, l'accesso alle misure alternative, i rapporti familiari nonché i bisogni lavorativi e abitativi per il fine pena. A partire dai risultati di questa mappatura e dall'analisi dei bisogni il Tavolo è impegnato nell'elaborazione del "Progetto dimittendi".

9.3 Progetto "Seminare oggi per raccogliere domani"

Nel luglio 2018 è stato stipulato tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l'Accordo per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale, con lo scopo di rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema le risorse messe in campo per l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Sulla base di tale Accordo la Cassa delle Ammende in data 27 maggio 2019 ha pubblicato un invito rivolto alle Regioni e alle Province Autonome per la presentazione di proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende finalizzate al potenziamento di percorsi di inclusione sociale, al rafforzamento dei programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie nonché alla realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale.

Nel mese di ottobre 2019 l'UMSE Sviluppo rete dei servizi e pari opportunità della PAT, ha aderito all'invito della Cassa delle Ammende presentando la proposta progettuale denominata "Seminare oggi per raccogliere domani". Il progetto si pone l'obiettivo di dare ulteriore sviluppo ai percorsi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale, ed in particolare dei detenuti, attraverso l'implementazione di iniziative rivolte all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi, alla formazione per il potenziamento delle capacità e delle abilità professionali nonché all'orientamento sul mercato del lavoro, in coerenza con

quanto previsto dall'o.p.

Considerato che la Casa Circondariale dispone al proprio interno di un significativo spazio verde, articolato in più aree per una superficie complessiva di poco superiore ai 10.000 metri quadrati in gran parte non utilizzato, l'idea progettuale intende



realizzare una nuova attività lavorativa nel settore della manutenzione del verde, dell'orticoltura biologica ed eventualmente della frutticoltura biologica coinvolgendo i ristretti prossimi al fine pena e comunque con un tempo di carcerazione adeguato per espletare i percorsi previsti dal progetto. Analoga attività interesserà anche le persone in

esecuzione penale esterna e i giovani adulti (18÷25 anni), questi ultimi in carico ai Servizi della giustizia minorile di comunità, che potranno essere impiegati, attraverso i tirocini di inclusione sociale e/o di formazione lavoro, in attività lavorative da svilupparsi sul territorio provinciale nell'ambito di attività agricole o di altre ritenute più idonee rispetto alle abilità delle persone coinvolte. Al fine di tarare l'offerta formativa/lavorativa con le capacità espresse dalle persone in esecuzione penale, il progetto è articolato in due tipi di tirocini: tirocini di inclusione sociale; tirocini di formazione lavoro. Il progetto prevede inoltre

Il progetto di agricoltura biologica è rivolto ai detenuti prossimi al fine pena e prevede tirocini, iniziative formative e l'orientamento al lavoro

due tipi di iniziative formative: formazione per il potenziamento delle capacità ed abilità professionali; formazione per il supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità nonché l'orientamento per la ricerca di lavoro. Nei primi mesi del 2020 Cassa delle Ammende ha approvato il progetto "*Seminare oggi per raccogliere domani*" con un finanziamento pari a 200.000 Euro.

9.4 Servizi e attività

Di seguito si fornisce un quadro complessivo delle realtà, sostenute anche economicamente dall'UMSE Sviluppo rete dei servizi e pari opportunità del Dipartimento salute e politiche sociali della PAT, che erogano servizi e attività di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

9.4.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale

L'Associazione collabora proficuamente con la direzione e con il personale dipendente e volontario, che opera presso la Casa Circondariale di Trento, al fine di portare adeguato aiuto ai detenuti e fungere da naturale mediatore tra l'istituto carcerario e la società civile. Un impegno che si estrinseca nell'accesso settimanale presso le sezioni detentive al fine di favorire la conoscenza di numerose persone detenute, che spesso chiedono di accedere ad un eventuale percorso di recupero

sociale in alternativa alla detenzione o a fine pena.

SEGRETIARIATO E
ACCOGLIENZA

222

PERSONE

In particolare, l'APAS offre attività di **segretariato sociale e accoglienza** per tutti coloro che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto per superare una problematica con la giustizia. Il segretariato sociale riguarda un servizio esteso anche ai familiari poiché anch'essi possono essere nel bisogno di ricevere un sostegno e di comprendere come comportarsi durante l'*iter* giudiziario di un proprio congiunto. La famiglia rappresenta spesso un punto di riferimento per la persona detenuta sia in occasione dei colloqui settimanali presso la Casa Circondariale di Trento, sia per programmare un'eventuale misura alternativa alla detenzione e per dare piena attuazione al difficile processo di recupero sociale a pena espiata. Accanto all'attività di segretariato è prevista anche l'accoglienza che comprende molte attività professionali e di volontariato organizzate e gestite dall'Associazione in maniera puntuale nei confronti dei singoli utenti, come aiuto allo studio, supporto nell'apprendimento dell'italiano, accompagnamento nell'espletamento di pratiche burocratiche (rinnovo documenti, scelta del medico di base, etc.). **Nel 2019 hanno usufruito delle attività di segretariato e accoglienza 222 persone, di cui 159 detenute.**

ACCOGLIENZA
ABITATIVA

15

PERSONE

La medesima associazione offre un **servizio di accoglienza abitativa temporanea** dell'utenza che in molti casi ha la necessità di un domicilio per espiare una condanna in misura in alternativa alla detenzione. Il progetto di ospitalità va quindi ad integrare il percorso di sostegno e di recupero sociale organizzato congiuntamente con i servizi sociali del territorio al fine di agevolare il reinserimento della persona detenuta che di prassi deve disporre di un'occupazione per far fronte alle spese precipue all'autonomia. **Le persone accolte negli alloggi in autonomia sono state 15** (con la seguente posizione giuridica: 5 in affidamento in prova al servizio sociale, 8 persone risultavano dimesse dal carcere al momento del loro accesso in alloggio, 1 persona in attesa di giudizio, 1 persona sottoposta a misure di sicurezza).

TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE

19

PERSONE

Apas gestisce anche un laboratorio per i requisiti lavorativi per offrire ai detenuti **tirocini di inclusione sociale** (disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1106 del 22 giugno 2018), finalizzati all'avviamento al lavoro di persone svantaggiate. Vi possono accedere detenuti che fruiscono di permessi premio (art. 30-ter O.P.), del lavoro all'esterno (art. 21 o.p.) e persone in misura alternativa. Conclusa positivamente una prima esperienza, che nella prassi ha durata media di 4

mesi, l'equipe degli operatori o l'Ulepe, d'intesa con Apas, a seconda della posizione giuridica, valuta l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e sostiene l'utente nella ricerca di un impiego sul libero mercato. Nel corso del 2019 sono state **accolte 19 persone** di cui: 6 detenute (di cui 2 donne); 9 dimesse dal carcere; 2 con pena sospesa, in attesa di giudizio riguarda la misura sotto cui scontare la pena; 1 in affidamento in prova al servizio sociale del ULEPE; 1 in misura di sicurezza.

Apas, infine, a fronte di un ulteriore finanziamento della Provincia, gestisce - in stretta collaborazione con l'Ufficio locale esecuzione penale esterna (Ulepe) di Trento - lo "**Sportello Diritti**", ubicato presso l'Ulepe, che si rivolge a soggetti in esecuzione penale esterna e ai loro familiari, agli avvocati e ai cittadini, con finalità di informazione e consulenza sociale e giuridica su tematiche e questioni inerenti le misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova, istituto introdotto dalla Legge n. 67/2014. I dati sull'attività svolta nel 2019 evidenziano **532 interventi giuridici e sociali**.

9.4.2 Cooperativa Kaleidoscopio

Come anticipato nei precedenti paragrafi la cooperativa (di tipo A) attraverso il progetto I.De.Ale - laboratorio occupazionale di imbottigliamento detersivi, per i requisiti lavorativi - fornisce una risposta al bisogno formativo/lavorativo del maggior numero possibile di detenuti (tra i 150 e i 200 bimestri all'anno, "protetti promiscui" compresi). Si tratta di uno spazio in cui realizzare semplici lavorazioni conto terzi con modalità personalizzabili in base alle caratteristiche dei frequentanti.

9.4.3 Altre attività trattamentali

In considerazione del gradimento espresso dall'area educativa della Casa Circondariale di Trento, la Provincia autonoma di Trento finanzia, dal 2014, le attività trattamentali intramurarie concernenti il "*Corso di improvvisazione teatrale*" e "*Scacchi in carcere*" entrambi finalizzati al trattamento rieducativo dei detenuti.

Nel 2019 l'attività formativa d'improvvisazione teatrale è stata svolta attraverso due distinti corsi di formazione. Il primo corso, svolto per due differenti gruppi di detenuti comuni e "protetti promiscui", nel periodo da marzo a maggio, ha avuto una durata di 18 incontri per un numero complessivo di 36 ore di lezione con 16 partecipanti e una frequenza media di 5 detenuti a lezione.

Il secondo corso ha coinvolto 24 detenuti, di cui 11 hanno partecipato con costanza, con una durata di 15 incontri per un numero complessivo di 34 ore di lezione. Il corso si è concluso regolarmente con la messinscena dello spettacolo "*Circo Luna*" nato da improvvisazioni e proposte dei partecipanti.

Nel 2019 l'attività formativa concernente gli scacchi in carcere ha avuto una durata complessiva di 32 incontri suddivisi in due moduli di 16 incontri della durata di due

70
ORE DI TEATRO

64

ORE DI SCACCHI

ore ciascuno di essi. Nel primo modulo su 9 iscritti hanno frequentato costantemente il corso in 6, mentre nel secondo modulo su 15 iscritti 6 hanno terminato il corso. Il corso si articola in una fase di illustrazione dei principi base del gioco e in una fase pratica. L'attività "Scacchi in carcere" ha consentito ai detenuti di socializzare tra loro e di utilizzare tutte quelle qualità intellettuali utili non solo al gioco ma anche al reinserimento sociale.

Nel 2019, sempre nell'ambito delle attività trattamentali intramurarie della Casa Circondariale di Trento, sono state finanziate anche le seguenti iniziative:

- *"Sviluppo delle competenze genitoriali delle detenute con un focus specifico sull'essere madre in carcere tra frustrazioni e bisogni"*. Il progetto ha voluto aiutare le madri in carcere ad affrontare la propria relazione con i figli e acquisire strumenti utili a gestire al meglio i colloqui con loro e, nel caso in cui le madri non abbiano rapporti, per vari motivi, con i figli, ragionare insieme sulle loro frustrazioni.
- *"Laboratorio di realizzazione di magliette e pannelli decorativi"*. Il laboratorio ha proposto il tema del colore come cura di rilassamento. Le detenute partecipanti hanno eseguito delle tecniche sovrapposte di pittura, con facilitatori e sistemi di supporto, per creare magliette dipinte e un pannello decorativo.
- *"Laboratorio natalizio: creare per comunicare"*. Il progetto aveva l'obiettivo di sostenere la continuità affettiva e le competenze genitoriali dei detenuti, attraverso la realizzazione di un laboratorio creativo natalizio per i padri ristretti presso la Casa Circondariale. Sono stati creati oggetti natalizi che i partecipanti hanno potuto donare alle persone care.
- progetto *"Dalla viva voce"* dell'Associazione *Quadrivium* per promuovere in provincia di Trento una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza riguardo alla complessità delle storie di detenzione attraverso strumenti culturali come la produzione e realizzazione di spettacoli aperti alla comunità.

La Provincia autonoma di Trento è inoltre impegnata, dal 2017, nel progetto *"La cura dei legami"*, attraverso il quale vengono affrontate le complessità delle relazioni familiari e genitoriali dei detenuti, coinvolgendo operatori e volontari già presenti nella Casa Circondariale di Trento (Conferenza Regionale del Volontariato e Giustizia, Apas, Ama ed Alfid) che già si occupano di questa tematica, valorizzando le attività in corso. Con questo progetto si vogliono tutelare le relazioni familiari, in particolar modo nei momenti d'incontro tra genitore detenuto e figlio, supportando quest'ultimo durante il suo ingresso e la sua permanenza in carcere per tutto il tempo dedicato alla visita. I volontari che hanno aderito al progetto hanno seguito una formazione molto approfondita. Il lavoro dei colloqui si svolge ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.30. Si parla di figli, di affetti, di famiglie disgregate o

in grandi difficoltà. Emergono dei vissuti di “colpa” ma soprattutto una certa vergogna dovuta all’essere in carcere. Dare a questi padri un ascolto attento e accompagnarli in questo periodo di sospensione dalla vita normale restituisce loro dignità. Vale la pena dare libero sfogo alla fatica e allo spaesamento di molti padri stranieri che hanno perso completamente il legame con i figli e da molto tempo non hanno notizie. Il loro ascolto nella memoria dei figli è un’esperienza di grande umanità.

9.5 Progetti per le detenute

L’Associazione Laica Famiglie in difficoltà (ALFID) negli scorsi anni ha partecipato ad un bando del Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un progetto rivolto alle donne in carcere denominato “*Ritessere la nostra vita*”. Il progetto, risultato il primo della graduatoria, è stato attuato nel corso del 2019 ed era articolato in quattro diverse attività: gruppo di parola in cui le detenute si ritrovano assieme per raccontarsi, per mettere in luce la forza e le risorse positive di ognuna; benessere e movimento in cui si parla di salute, si fa del movimento, tecniche di rilassamento per migliorare la condizione fisica; laboratorio di tessitura in cui le detenute impareranno ad utilizzare semplici telai per realizzare manufatti in tessuto; laboratorio di lavanderia per acquisire una competenza utile per entrare nel mondo de lavoro.

La referente del progetto ha riferito che le detenute sono donne di nazionalità e culture diverse, di età dai 30 ai 50, qualcuna con figli che, abbastanza regolarmente, incontrano in carcere, altre che non li vedono da molto tempo ed altre ancora che non hanno mai fatto riferimento a nessun legame. Ogni incontro aveva un tema e una traccia e ciononostante, ogni volta si è arrivati a riflettere sulla vita quotidiana in carcere, sui rapporti intergenerazionali, sul cibo e sulle agenti della polizia penitenziaria. Spesso, a fronte di conflitti o comportamenti ostili, si è reso evidente anche un mondo di solidarietà e sostegno.

9.6 Interventi di politica del lavoro

L’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento può finanziare, nell’ambito dell’Intervento 18 del “*Documento degli interventi di politica del lavoro*”⁵, progetti individualizzati di inserimento lavorativo per persone con

⁵ È un intervento che nasce circa 20 anni fa in Agenzia del lavoro dall’esigenza di sostenere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in imprese che avessero come scopo primario l’inserimento lavorativo - qualificato e stabile - di soggetti svantaggiati. Le cooperative B e altri soggetti che rispondono a determinati requisiti devono presentare il loro piano di impresa (a preventivo e consuntivo) con un piano anche di attività produttive (per il pubblico o per clienti privati) e di inserimenti lavorativi che intendono realizzare. In base alla valutazione di Adl le persone svantaggiate con i necessari requisiti ricevono un Voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo per l’erogazione di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto svolte in costanza di rapporto di lavoro da parte dei soggetti accreditati (variabile in base al tempo determinato o indeterminato dell’impiego, al part-time ed alle categorie svantaggiate di appartenenza) da parte delle figure di supporto in cooperativa/impresa sociale: tutor e Responsabile Sociale. Il target sono le persone svantaggiate così come individuate dalla Legge n. 381/1991, cui si aggiungono le persone segnalate dai servizi sociali provinciali (comunali). Quindi l’Intervento apre e amplia quanto previsto dalla Legge n. 381/91.

disabilità o svantaggio attraverso appositi titoli d'acquisto (*voucher*).

Nelle persone "svantaggiate", individuate dall'Intervento 18, rientrano anche i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari e coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Tali progetti prevedono, a favore del lavoratore, l'erogazione di servizi da parte del datore di lavoro atti a favorire la crescita personale, sociale e professionale. È finanziata, infatti, l'attuazione di progetti individualizzati che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un tutor e di un responsabile sociale.

Tramite l'Intervento 18 nel periodo 2012/2019 sono stati finanziati 218 nuovi progetti rivolti sia a detenuti e internati nella Casa Circondariale di Spini sia a persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Nel periodo oggetto di analisi (2012/2019) presso le cooperative operanti all'interno della Casa Circondariale di Trento hanno trovato occupazione 176 persone. Sono invece 42 le persone che, ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, sono state assunte da sette cooperative/impresе sociali presenti prevalentemente nella Valle dell'Adige, in particolare nel comune di Trento.

Nel 2019 l'Intervento 18 ha sostenuto 50 persone, di cui 28 nuovi ingressi e 22 "prosecuzioni". Dei 28 nuovi ingressi, 25 sono in Casa Circondariale e 3 riguardano persone in misure alternative. Le "prosecuzioni", ossia le persone che hanno iniziato a beneficiare dell'Intervento 18 negli anni precedenti, sono suddivise tra 21 in Casa Circondariale e 1 in misure alternative.


50
PERSONE CON
L'INTERVENTO 18

Inserimenti lavorativi

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. inserimenti lavorativi	23	24	19	23	40	31	30	28

Fonte: Agenzia del lavoro. I dati si riferiscono agli inserimenti lavorativi iniziati nell'anno indicato e finanziati attraverso l'Intervento 18

Andamento dei nuovi inserimenti lavorativi su base annua



A partire dal mese di aprile 2018, e per la durata di un anno, a seguito della richiesta della Casa Circondariale di Trento che ha evidenziato la necessità di avviare un'attività produttiva con il coinvolgimento delle persone ristrette nella sezione femminile, è stato attivato un Protocollo d'intesa - tra la Casa Circondariale, L'Agenzia del Lavoro, il Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento e la cooperativa Venature scs di Trento - per la realizzazione di un **progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia della sezione femminile** della stessa Casa Circondariale. Sono state coinvolte 7 donne ristrette, seguite da tutor della cooperativa Venature scs. Si ritiene che il progetto sia in grado di offrire alle detenute, attraverso l'inclusione lavorativa, un'opportunità per accrescere le proprie competenze e sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale. Il progetto voleva inoltre testare la sostenibilità dello svolgimento di un'attività produttiva/lavorativa anche nella sezione femminile della Casa Circondariale.

10 ASSISTENZA SANITARIA

10.1 Nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria

Il modello organizzativo per l'assistenza sanitaria all'interno del carcere era stato inizialmente definito nel 2012, sulla base delle direttive fornite dalla Giunta provinciale, dalla Direzione generale dell'Apss (deliberazione n. 556/2012) e successivamente confermato dalla Giunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2016/2015 di recepimento dell'Accordo di Conferenza Unificata n. 3/ CU di data 22 gennaio 2015 relativo alle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti.

Tuttavia nel corso degli anni, a seguito delle decisioni assunte dall'Amministrazione penitenziaria, il profilo della popolazione carceraria si è significativamente modificato. Infatti, tra ottobre e novembre 2015 sono state trasferiti presso la CC di Trento circa 100 detenuti di cui la maggior parte cosiddetti "protetti promiscui", con particolari forme di custodia separata dalla restante popolazione detenuta, per i quali è stata istituita una sezione inizialmente non prevista. Questi trasferimenti hanno comportato, per il numero rilevante di nuove presenze, anche delle ricadute sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria. Inoltre, relativamente al numero delle presenze, si osserva che dal 2015 il numero di detenuti presso la Casa Circondariale è sempre stato superiore a quello previsto nell'Accordo siglato tra la Provincia Autonoma e i Ministeri di riferimento, superando costantemente negli anni le 300 presenze medie mensili, con punte di 350 presenze. Inoltre, vi è stato anche un aumento del flusso in entrata di detenuti, soprattutto stranieri (499 nuovi ingressi complessivi nel 2018). Conseguentemente è aumentato il carico assistenziale che è direttamente correlato al numero di nuovi ingressi, più che al numero di presenze stabili. Per quanto riguarda il profilo della salute delle persone in ingresso alla struttura di Spini di Gardolo si è osservato l'aumento della presenza di utenti stranieri per trasferimento da altri Istituti del triveneto il cui stato di salute spesso è compromesso a causa di condizioni ambientali di vita sfavorevoli. Si aggiunge poi l'aumento di detenuti con diagnosi di tossicodipendenza (rispettivamente: 85 nel 2015, 117 nel 2016, 144 nel 2017 e 154 nel 2018, 140 nel 2019). Infine, in concomitanza con la chiusura nel 2016 degli Ospedali Psichiatrico-Giudiziari, si è assistito ad un aumento di detenuti con quadri psicopatologici sopravvenuti, che spesso si manifestano con aggressività, autolesionismo e tentativi di suicidio.

Ciò premesso, il modello organizzativo proposto nel 2012, basato su criteri che portarono a definire l'assistenza sanitaria a "bassa complessità", non è più stato ritenuto adeguato all'evoluzione descritta che, invece, richiede un livello di assistenza sanitaria di "media complessità". Pertanto, nel corso del 2019, è stato rivisto l'impianto organizzativo complessivo dell'assistenza sanitaria in carcere.

L'afferenza della struttura è stata così modificata con delibera del Direttore Generale dell'Apss n. 124 del 1 marzo 2019 che istituisce la Struttura Sanità Carceraria come Struttura Semplice Dipartimentale dell'Area Cure Primarie del Servizio Territoriale. Con successiva delibera, sempre del Direttore Generale, n. 126 del 5 marzo 2019, è stato poi individuato un medico con responsabilità organizzative e di collegamento con le istituzioni, la dott.ssa Mazzetti.

Il nuovo modello organizzativo in estrema sintesi ora garantisce: l'assistenza medica sulle ventiquattro ore attraverso l'individuazione di cinque medici di Continuità

Il nuovo modello organizzativo garantisce l'assistenza medica sulle ventiquattro ore, la presenza degli infermieri tutti i giorni dalle ore 7 alle 22 e il potenziamento dell'assistenza specialistica

Assistenziale a cui si affianca, con orario diurno feriale, un medico esperto dipendente dall'Apss e il coordinamento e la supervisione del medico responsabile di struttura semplice di medicina carceraria; il

potenziamento dell'assistenza specialistica con particolare attenzione a quella dedicata alla salute mentale; l'implementazione del personale infermieristico la cui attività è garantita dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni compresi i festivi.

In particolare, per quanto riguarda **l'assistenza psichiatrica e psicologica** al 31/12/2019 è garantita la presenza in struttura dello specialista psichiatra da lunedì a venerdì per un totale di 18 ore settimanali, con un incremento di 14 ore settimanali rispetto alla situazione di fine 2018. Inoltre, è garantita anche la presenza di due psicologi per 72 ore settimanali con un incremento di 38 ore rispetto a fine 2018. La gestione delle urgenze viene assicurata dallo psichiatra reperibile in analogia a quanto avviene sul territorio. I pazienti presi in carico per bisogni psichiatrici sono in proporzione in numero più elevato rispetto ai tassi di incidenza della popolazione generale. In questo contesto l'ambito della riabilitazione risulta fondamentale così come avviene nell'offerta generale dei moderni servizi psichiatrici rivolti alla popolazione. Il nuovo modello organizzativo ha pertanto previsto l'istituzione di un nucleo riabilitativo semiresidenziale (centro diurno) per la presa in carico dei pazienti psichiatrici da parte di equipe che comprende necessariamente l'inserimento di un TeRP, così da consentire l'avvio di percorsi riabilitativi che non si limitino alla mera consulenza episodica, ma favoriscano una presa in carico globale dell'utente con disagio psichico in analogia e coerenza con le evidenze scientifiche che assegnano alla riabilitazione di gruppo un ruolo di primo piano nella acquisizione di abilità socialmente competenti⁶. Ad integrazione di queste professionalità si ricorda che l'attività di osservazione e trattamento di competenza dell'Amministrazione penitenziaria è realizzata anche con l'intervento di tre psicologi, esperti ex art. 80 O.P., per un totale di 120 ore mensili complessive che in questi anni l'Amministrazione penitenziaria non ha mai aumentato nonostante anche il Progetto d'istituto per l'anno 2020 ribadisca che tale monte ore appare piuttosto esiguo.

⁶ I TeRP sono professionisti specializzati nell'identificazione dei bisogni dell'utenza affetta da disagio psico-sociale e che collaborano con lo psichiatra alla definizione del grado di disabilità correlata al disturbo mentale e all'individuazione delle abilità e potenzialità del soggetto.

Viene garantita l'assistenza alle persone detenute con problematiche alcool correlate. Gli operatori del Servizio di alcologia accedono al carcere ogni giovedì mattina dalle 8.30 alle 11.00. La presa in carico comprende: valutazione e orientamento, programma esterno (anche comunità) come misura alternativa al carcere; programma interno attivo attraverso la partecipazione al club alcologico. I famigliari partecipano ad un club esterno. Viene garantito un confronto costante con personale sanitario del carcere. Il 5 dicembre 2019 il nuovo modello organizzativo dell'assistenza sanitaria presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, proposto dalla Direzione sanitaria dell'Apss, è stato condiviso dall'Osservatorio permanente sanità penitenziaria.

Nuovo modello organizzativo – Assistenza Sanitaria

Figura professionale	Articolazione orario di servizio	Ore settimanali
ASSISTENZA SANITARIA		
Medico responsabile di struttura semplice (MRS)	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	38
Medico esperto	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	38
Medico di Continuità assistenziale notturna e diurna	7 giorni alla settimana 8.00 - 20.00 20.00 - 8.00	168
Coordinatore infermieristico	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	36
Infermiere	7 giorni alla settimana 7.00 - 22.00	
OSS	7 giorni alla settimana	30

Fonte: Apss

Nuovo modello organizzativo – Assistenza specialistica dipendenze e salute mentale

Figura professionale	Articolazione orario di servizio	Ore settimanali
ASSISTENZA SPECIALISTICA DIPENDENZA SerD		
Medico SerD	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	8
Medico SerD - Alcologia	Su richiesta al bisogno	3
Psicologo SerD	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	23

Figura professionale	Articolazione orario di servizio	Ore settimanali
Ass. sociale SerD	Lunedì, mercoledì, venerdì festivi esclusi	18
Operatore alcologia	Giovedì mattina	2,5 ore
ASSISTENZA SPECIALISTICA SALUTE MENTALE		
Psicologo	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	72
Psichiatra	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi (urgenze come previsto per il territorio)	18
TeRP	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi (urgenze come previsto per il territorio)	36

Fonte: Apss

10.2 I dati dell'equipe Ser.D.

I dati dell'Equipe Ser.D. evidenziano che, nel corso del 2019, sono stati presi in carico 165 detenuti di cui 140 con diagnosi di tossicodipendenza. Rispetto al numero complessivo di detenuti presi in carico si osserva che circa il 70% dei pazienti è straniero, in gran parte si tratta di persone senza permesso di soggiorno per le quali è difficile prevedere il reinserimento sociale, stante la necessità della residenza sul territorio provinciale, salvo qualche minima eccezione, quale requisito per l'accesso alle comunità.

Il numero di accessi in comunità terapeutica e ad altre misure alternative in riferimento all'anno 2019 è così descritto: 9 ingressi nelle comunità terapeutiche della PAT (1 ingresso a Voce Amica, 2 ingressi a Camparta, 5 ingressi a Casa Giano, 1 ingresso a Nuovi Orizzonti), 1 ingresso in una struttura socio assistenziale non esclusiva per dipendenze, 1 ingresso a San Isidoro (paziente SerD Bolzano), 1 inserimento a San Patrignano, 1 inserimento in comunità Valdinievole (paziente SerD Bolzano), 1 inserimento in comunità terapeutica Hands (paziente Hands-alcologia Bolzano), 1 inserimento presso comunità terapeutica CEIS Arezzo (paziente SerD Perugia). Inoltre, vi è stato un affidamento in prova ai servizi sociali, di tipo terapeutico ambulatoriale, a Trento.

I tempi medi in cui si riesce a strutturare un programma terapeutico alternativo alla detenzione sono quantificabili da 3 a 6 mesi.

Per ogni paziente tossicodipendente presente in carcere si assicura una **valutazione multidisciplinare** che prevede colloqui di area sociale, psicologica e medica. Pertanto, il programma iniziale può essere definito di "Accoglienza e valutazione" sia per i pazienti non precedentemente noti al Servizio che per coloro che, pur

essendo noti, hanno presentato un periodo di interruzione di presa in carico al Servizio, ma anche per coloro che pur essendo seguiti con continuità, necessitano di una rivalutazione approfondita della motivazione per affrontare un programma alternativo. Le ulteriori variabili che intervengono nel tempo di attesa rispetto alla formulazione di un progetto alternativo alla detenzione sono molte, tra cui:

- la posizione giuridica del paziente (spesso si attende che il paziente diventi definitivo);
- la presenza di recenti revoche di misura alternativa terapeutica che consigliano di attendere alcuni mesi;
- una domanda con motivazione fragile o instabile;
- l’opportunità di una maggior stabilizzazione psicofisica del paziente in carcere;
- il prolungarsi dell’attesa per la indisponibilità del posto in comunità terapeutica;
- il rifiuto della proposta comunitaria alla quale viene preferita la permanenza in carcere.

10.3 Promozione della salute in carcere

Il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 ha stabilito che, dal punto di vista della salute e della sanità, *“il trattamento della popolazione carceraria debba essere equiparabile a quello della popolazione generale”* ed ha assegnato per tale ragione al Sistema Sanitario Nazionale la tutela della salute della popolazione detenuta. Oltre ad avere accesso a cure equiparabili a quelle della popolazione generale, i detenuti dovrebbero però anche vivere in un ambiente che, per quanto ristretto e speciale, sia favorevole alla salute e renda comunque possibile l’adesione alle raccomandazioni su sani stili di vita che la sanità pubblica indirizza a tutta la popolazione per prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative. A tal fine, lo stesso decreto prevede l’attivazione in tutte le regioni **dell’Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria** e la rilevazione sistematica dello stato di salute e dei fattori di rischio individuali in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento.

Nel corso del 2019 l’Osservatorio **permanente sulla salute penitenziaria** si è riunito in due occasioni.

10.4 La Rems di Pergine

La REMS è una struttura residenziale socio-sanitaria afferente all’Unità Operativa di Psichiatria situata all’interno dei servizi riabilitativi del Servizio Territoriale - Ambito Est (piano rialzato del Padiglione Perusini, via San Pietro 2 – Pergine Valsugana). Ospita cittadini della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano per i quali il Magistrato ha stabilito una misura di sicurezza detentiva in quanto autori di reato, non imputabili a causa di infermità psichica e socialmente pericolosi

o una misura di sicurezza provvisoria.

Si tratta di una struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore: le caratteristiche del servizio offerto richiedono un rapporto operatori/pazienti che consenta livelli assistenziali particolarmente elevati. I requisiti strutturali della REMS prevedono - tra l'altro - l'installazione di infissi di sicurezza, uno spazio verde esterno e un sistema di videosorveglianza. Per quanto concerne l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna - che non è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale né dell'Amministrazione Penitenziaria - è stato definito un accordo con il Commissariato del Governo. Sono state inoltre concordate con il Comando provinciale dei Carabinieri modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza.

Al 31 dicembre 2019 erano assegnate alla REMS di Pergine Valsugana 9 persone, 6 residenti in provincia di Trento e 3 in quella di Bolzano. Nel corso del 2019 si sono registrati 6 nuovi ingressi (2 in misura provvisoria) e 8 dimissioni per un totale di 16 persone seguite nel corso dell'anno.

ORGANIZZAZIONE INTERNA E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Responsabile: Lorenzo Gasperi - Direttore UO

Coordinatore: inf. Corrado Rubbino

Medico referente: dott. Giovanni Lutteri

La REMS è dotata di personale sanitario e amministrativo come stabilito da Apss nel rispetto dei requisiti definiti dal Ministero. Le indicazioni della normativa e la necessità di dare a operatori e pazienti garanzia di sicurezza richiedono la funzione equivalente di un turno di presenza di 2 operatori sanitari di cui almeno 1 infermiere nelle 24 ore, affiancati da un addetto del servizio di sorveglianza. Dal lunedì al venerdì con orario diurno sono presenti altre figure professionali. Il medico psichiatra è presente in misura oraria proporzionale al numero e ai bisogni degli ospiti. Di notte, nei giorni festivi e negli orari diurni in cui lo psichiatra non è presente, è garantita la pronta disponibilità medica psichiatrica in caso di bisogno. L'assistenza medica generale è garantita dai coordinatori sanitari dell'attigua RSA e, in loro assenza, dal medico di continuità assistenziale (guardia medica). Le visite specialistiche si svolgono all'interno della struttura oppure all'esterno nelle modalità previste e concordate dal Magistrato. In caso di emergenza sanitaria è facoltà del responsabile della REMS disporre il trasferimento dell'utente in ospedale, comunicandolo al Magistrato. Di seguito lo schema di riferimento per la dotazione organica e le presenze in turno.

Presenze personale al 31/12/2019

	MATTINA	POMERIGGIO	NOTTE	TOTALE
COORDINATORE	1		-	1
INFERMIERE	1	1	1	7
TeRP/EDUCATORE	3		0	3
OSS/TeRP	1	1	1	5
PSICHIATRA	1		PD	1
SERVIZIO VIGILANZA	1	1	1	6
ASSISTENZA MEDICA	3h/settimana			
PSICOLOGO	20h/settimana			
ASS. SOCIALE	Presenza programmata			
AMMINISTRATIVO	18h/settimana			

Fonte: REMS di Pergine

In riferimento all'organizzazione attualmente si evidenziano le seguenti criticità:

- Sembra opportuno sollecitare una maggiore attenzione rispetto agli aspetti pratici di una struttura di questo genere: lentezza degli approvvigionamenti di farmaci e materiale, scarsa manutenzione (tinteggiatura, riparazioni), arredamento insufficiente e obsoleto.
- Preme infine ricordare come il lavoro in REMS sia riconosciuto da tutti come estremamente impegnativo, con un altissimo rischio di *burn-out* per i professionisti sanitari che si trovano a svolgere un mandato carico di contraddizioni, con forti aspetti di cronicità e pesanti istanze custodialistiche e di controllo sociale che non sono sempre riconducibili al proprio compito di cura e riabilitazione. Questa peculiare situazione impone un sostegno concreto da parte dell'Apss: potrebbe in questo senso essere utile identificare un referente specifico sia a livello di azienda sanitaria che di amministrazione provinciale.

11 APPENDICE n. 1

Di seguito si riportano le schede delle principali sentenze della Corte costituzionale, relative all'anno 2019 e una, epocale, di inizio 2020, così come della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Viola c. Italia. Esse sono state redatte dalle tirocinanti dell'Ufficio Garante, studentesse delle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, oggi dott.sse Ludovica Vincenti e Silvia Bulighin⁷.

Sentenza della Corte costituzionale n. 99/2019

Con la sentenza n. 99 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, co. 1 *ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al co. 1 dello stesso art. 47 *ter*.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Cedu, nella parte in cui non si prevedeva l'applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena.

Nella fattispecie, un detenuto condannato per concorso in rapina aggravata aveva fatto ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che non aveva accolto l'istanza di differimento della pena per grave infermità ai sensi dell'art. 147 c. p., in quanto applicabile solo per grave infermità fisica. Il detenuto risultava affetto, invece, da un grave disturbo misto di personalità, accertato in seguito a comportamenti autolesionistici.

L'art. 148 c.p. è da ritenersi, secondo la Corte, inapplicabile per effetto dell'abrogazione implicita derivante dagli interventi legislativi intercorsi tra il 2012 e il 2014, che hanno portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e all'apertura delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Né rileverebbe, in quanto inapplicabile in concreto, la disposizione della L.103/2017 che prevede l'assegnazione alle REMS dei soggetti portatori di infermità psichica sopravvenuta, qualora risultassero inadeguati gli altri trattamenti in ambito penitenziario. Da sottolineare che il processo di chiusura degli OPG e di apertura delle REMS è stato accompagnato dalla realizzazione di apposite sezioni all'interno degli istituti penitenziari, denominate "articolarioni per la tutela della salute mentale", ai sensi dell'art. 65 o.p., dedicate a quei detenuti rientranti in categorie specifiche in precedenza ospitati negli OPG. Ne deriva un trattamento diverso per chi è affetto da infermità psichica al momento della commissione del fatto rispetto a

⁷ In particolare le schede relative a Corte cost. n. 99/2019, 187/2019, 229/2019, 32/2019 sono state redatte da Ludovica Vincenti mentre la scheda relativa alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 13/06/19 e quelle relative a Corte cost. n. 253/2019, 263/2019 da Silvia Bulighin

chi, invece, sia affetto da infermità sopravvenuta.

Pertanto, nessuna possibilità esiste per tali soggetti in esecuzione di pena con residuo superiore ai quattro anni o per titolo di reato rientrante nella categoria dell'art. 4-bis o.p. di poter usufruire della detenzione domiciliare ordinaria o di quella "in surroga" né del differimento della pena ex artt. 146 e 147 c.p. né, infine, del ricovero in OPG o nelle REMS.

L'impossibilità di disporre il collocamento del detenuto, come quello di specie, fuori del carcere determinerebbe un trattamento contrario al senso di umanità e lesivo del diritto inviolabile alla salute del detenuto ex artt. 2, 27 co. 3 e 32 Cost. ed un trattamento inumano e degradante ex art. 117 Cost e art. 3 Cedu, secondo l'interpretazione della Corte di Strasburgo.

La Corte costituzionale respinge dapprima l'eccezione di inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, basata sulla mancanza di rimedi "a rime obbligate", idonei a sanare i vizi di illegittimità costituzionale prospettati dalla Corte remittente. Secondo la Corte, soprattutto nel settore penale, risulta essere fondamentale l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, in modo particolare quelle garanzie costituzionali di quelle persone che versano in una duplice vulnerabilità, da una parte si tratta di soggetti in stato di privazione della libertà, dall'altra sono gravemente malati.

La soluzione proposta dal giudice remittente concerne l'istituto della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 *ter*, co. 1 *ter*, o.p., la quale può essere disposta anche per i detenuti che debbano ancora scontare una pena superiore ai 4 anni e per cui non valgono le preclusioni di cui agli artt. 4 *bis* e 58 *quater* o.p. La Corte, quindi, condivide la ricostruzione dell'assetto normativo vigente della Cassazione, che mette in luce l'impossibilità per il detenuto in questione di accesso a forme di esecuzione della pena diverse dalla detenzione. D'altronde, l'art. 148 c.p. risulta essere ormai inapplicabile, in quanto, anche se non è stato abrogato espressamente, risulta essere stato superato da riforme legislative che lo hanno svuotato di contenuto: gli istituti a cui rimandava sono scomparsi in virtù di un cambiamento del paradigma culturale e scientifico del trattamento della salute mentale.

Il legislatore, dunque, ha istituito le REMS, su base regionale e ad esclusiva gestione sanitaria, lasciando incompiuta quella parte della delega della L. 23 giugno 2017, n. 103, relativa ai detenuti affetti da malattie psichiatriche sopravvenute. Infatti, le REMS hanno come unici destinatari i malati psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che sono sottoposti a misura di sicurezza.

Appurato che gli istituti di cui agli artt. 146 e 147 c.p. riguardano solo le persone affette da grave infermità fisica, la Corte sottolinea come la malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica e l'art. 32 Cost. racchiude in sé un diritto fondamentale alla salute comprensivo non solo della salute fisica ma anche di quella psichica, a cui l'ordinamento deve apprestare lo stesso grado di tutela. Inoltre, le patologie psichiche possono acutizzarsi proprio per la reclusione, risultando, quindi, un'incompatibilità tra carcere e disturbo mentale. Per questo motivo, oltre al

potenziamento del sistema sanitario in carcere, è opportuno anche prevedere dei percorsi terapeutici esterni.

La Corte, dopo il monito al legislatore in una sentenza risalente, la n. 111 del 1996, decide di intervenire per rimediare alla violazione dei principi costituzionali, ripristinando un adeguato bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività da una parte e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti e di assicurare che nessun condannato sia mai costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità, dall'altra.

La detenzione domiciliare "umanitaria" o "in surroga" individuata dal giudice remittente si presta, allo stato attuale, a colmare le carenze sopra evidenziate. La Corte la definisce non come "una misura alternativa alla pena", ma come "la pena alternativa alla detenzione" ovvero "una modalità di esecuzione della pena", con prescrizioni limitative della libertà, di cui all'art. 47 *ter*, co. 1 e 4, o.p. e all'art. 284 c.p.p., che dovranno essere ponderate caso per caso.

Anche la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la detenzione domiciliare "in surroga" persegue proprio la finalità di colmare la lacuna della normativa previgente, che imponeva da una parte un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli, non idonea per quei soggetti pericolosi per cui è necessario un controllo e dall'altra una forma di esecuzione della pena non contraria al senso di umanità.

In definitiva, la detenzione domiciliare "umanitaria" potrà essere attivata dal giudice sulla base di una complessiva valutazione che dovrà tener conto non solo dell'evoluzione delle condizioni sanitarie e personali del condannato, ma anche del giudizio di pericolosità ostativa ai trattamenti extra-murari.

Sentenza della Corte costituzionale n. 187/2019

Con la sentenza n. 187 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater*, co. 1, 2 e 3, L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui i predetti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47 *quinquies* della stessa L. 26 luglio 1975, n. 354, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel co. 2 dello stesso art. 58 *quater* e ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater*, co. 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47 *ter*, co. 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al co. 2 dello stesso art. 58 *quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Il giudice *a quo* è la prima sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso un decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano

che aveva pronunciato l'inammissibilità dell'istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale, inoltrata ai sensi dell'art. 47 *quinquies*, co. 1 e 7, L. 26 luglio 1975, n. 354, da parte di un detenuto padre di un minore di età inferiore a dieci anni, la cui madre si sarebbe trovata nell'impossibilità di prendersi cura di quest'ultimo. Nella fattispecie, il ricorrente aveva subito dapprima la revoca della misura alternativa della semilibertà. In seguito, l'istanza di essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale era stata dichiarata inammissibile sulla base del mancato decorso del termine triennale fissato all'art. 58 *quater*, co. 3, o.p. Contro tale decisione di inammissibilità, il detenuto aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale non è espressamente richiamata dall'art. 58 *quater*, co. 1, o.p. e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto della preclusione stabilita al co. 3. Ne consegue che la pregressa revoca della misura alternativa della semilibertà non potrebbe essere, di per sé, ostativa alla valutazione nel merito dell'istanza proposta dal condannato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non praticabile l'interpretazione dell'art. 58 *quater*, co. 1, o.p., data dal ricorrente, in quanto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso di escludere che la detenzione domiciliare speciale si sottragga ai divieti cui è soggetta la detenzione domiciliare "ordinaria" ai sensi dei primi tre commi dell'art. 58 *quater*. In particolare, il riferimento alla detenzione domiciliare *ex art. 58 quater*, co. 1, comprenderebbe tutti i casi di detenzione domiciliare, ordinaria e speciale, a differenza di quanto accade per l'affidamento in prova, dove il co. 1 stabilisce espressamente che la preclusione stabilita si applica ai casi previsti dall'art. 47 o.p., con esclusione dei casi di affidamento in prova per i detenuti tossicodipendenti ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, argomentazione ripresa e sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio.

Per ultimo, il giudice rimettente ha dubitato della compatibilità di tale combinato disposto con gli artt. 3 co. 1, 29 co. 1, 30 co. 1 e 31 co. 2 Cost. Tale dubbio di costituzionalità non sarebbe manifestamente infondato alla luce della sentenza della Corte n. 239/2014, con la quale si dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 4 *bis*, co. 1, o.p., nella parte in cui non escludeva il beneficio della detenzione domiciliare speciale dal divieto di concessione dei benefici penitenziari da esso stabilito. Per la Sezione remittente i commi 1, 2 e 3 dell'art. 58 *quater* o.p. avrebbero la stessa ratio dell'art. 4 *bis*, volta, quindi, a sanzionare, con una preclusione assoluta di temporanea inidoneità a forme diverse di espiazione della pena, la scarsa "affidabilità" di un condannato responsabile di condotte negativamente sintomatiche, tra cui la trasgressione alle prescrizioni di una pregressa misura alternativa. Tuttavia, il giudice *a quo* ha escluso, secondo i principi della giurisprudenza della Consulta, la legittimità di rigidi automatismi che impediscono la valutazione individualizzata del condannato.

Dopo il richiamo alla sentenza n. 76 del 2017, che negava la possibilità di espriare la

frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità agevolative alle madri condannate per taluno dei delitti dell'art. 4 *bis*, il giudice *a quo* ha rilevato l'esigenza di una tutela differenziata dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali, esigenza da bilanciare con quella di protezione della società dal crimine. Inoltre, la limitata durata della preclusione posta dall'art. 58 quater, co. 3, non servirebbe a confutare il contrasto tra la norma censurata e i parametri di costituzionalità invocati: tre anni costituirebbero un lasso di tempo significativo nella crescita di un minore, soprattutto se tanto più ridotta risulta essere l'età del bambino, in quanto possono verificarsi alterazioni psicofisiche importanti.

Nel giudizio si è costituita la parte privata, il ricorrente in Cassazione, il quale, richiamandosi alle argomentazioni precedentemente svolte dall'ordinanza di rimessione, ha sottolineato che la revoca del beneficio della semilibertà era avvenuta quattro anni dopo la sua concessione per una violazione comportamentale e non per aver commesso un reato.

Si richiama da ultimo la recente sentenza n. 99 del 2019, avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, co. 1 *ter*, o.p., in cui la Corte ha valorizzato la detenzione domiciliare in surroga quale strumento utile nel bilanciamento degli interessi confliggenti in gioco, istituito dai contenuti variabili, da declinarsi con un "dosaggio ponderato di limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni secondo le esigenze del caso", ed in grado di garantire l'interesse alla sicurezza della collettività.

La Corte, nella sua motivazione, riprende inizialmente il quadro normativo della detenzione domiciliare "ordinaria" e speciale, prevista dalla L. 8 marzo 2001, n. 40, modificata con L. 21 aprile 2011, n. 62, che ha inserito il co. 1 *bis*. Pertanto, in forza dell'art. 47 *quinquies*, co. 7, o.p., la detenzione domiciliare speciale può essere concessa alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Per quello che riguarda in modo specifico il padre, per la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai sensi dell'art. 47 *quinquies*, co. 7, o.p., la mera circostanza dell'impegno lavorativo della madre per integrare l'assoluto impedimento di prendersi cura del figlio. Inoltre, il tribunale di sorveglianza potrebbe stabilire delle prescrizioni specifiche, subordinate alla concessione della misura degli arresti domiciliari, quale un limite o un divieto di allontanamento da casa o di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lo stesso, a cui si aggiunge l'intervento dei servizi sociali. La violazione delle prescrizioni comporterebbe, inoltre, la revoca con necessità di salvaguardare gli interessi del minore in altro modo.

Nel merito, le questioni sono fondate per contrasto con l'art. 31, co. 2, Cost., le altre censure sono state assorbite. Citando la sentenza n. 239 del 2014, la Corte sottolinea che la detenzione domiciliare speciale ha come obiettivo non la risocializzazione del reo, per cui rilevarebbe subordinare l'accesso a condizioni dettate dalla presunta

pericolosità del soggetto, ma la tutela di un interesse esterno ed eterogeneo, quello del minore. La Corte riprende le sentenze sia la n. 76 del 2017 sia la n. 174 del 2018, già citate nelle argomentazioni del giudice *a quo*.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha dichiarato illegittimo l'automatismo preclusivo, in quanto l'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale sacrifica a priori l'interesse del minore a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni tipo di bilanciamento. Questo, precisa la Corte, non esclude che le esigenze di tutela della società possano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, in particolare quando vi è "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti" da parte del reo: di conseguenza, l'interesse del minore dovrà essere tutelato in altro modo, ad esempio tramite affidamento ad altro nucleo familiare.

Sentenza della Corte costituzionale n. 229/2019

Con sentenza n. 229 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater*, co. 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c.p. e all'art. 289 *bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La Corte ha così voluto eliminare l'irragionevole disparità di trattamento originatasi dopo la sentenza n. 149/2018, su cui infra, tra i condannati a pena detentiva temporanea e gli ergastolani in riferimento agli stessi reati.

Nella sentenza in esame sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58 *quater*, co. 4, o.p., da parte del Magistrato di sorveglianza di Milano e del Magistrato di sorveglianza di Padova, con riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui prevedeva che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630, co. 2, c.p., che avessero cagionato la morte del sequestrato, non fossero ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall'art. 4 *bis*, co. 1, o.p., se non avendo effettivamente espiato due terzi della pena irrogata.

In particolare, il giudice rimettente di Milano era stato chiamato a decidere sull'istanza, presentata da una detenuta, di concessione del primo permesso premio al fine di coltivare gli affetti familiari, in particolare con il figlio minorenne. Il giudice *a quo* espone che, nello specifico, la detenuta era stata condannata in via definitiva alla pena di ventiquattro anni di reclusione per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p., in relazione al ruolo da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di correi; inoltre, al momento della presentazione dell'istanza, non aveva espiato effettivamente una quantità di pena pari ai due terzi, sottolineando, tuttavia, la sua totale estraneità a contesti di criminalità organizzata e la sua impossibilità ad una collaborazione attiva in quanto le condotte a lei ascritte erano ormai accertate con

sentenza passata in giudicato.

Il giudice rimettente di Padova era stato chiamato a decidere sull'istanza, formulata da un detenuto, di un permesso premio presso l'abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari e, in particolare, con il figlio portatore di una grave patologia invalidante. Il giudice *a quo* riferisce, nello specifico, che il detenuto era stato condannato in via definitiva alla pena complessiva di venti anni e due mesi di reclusione per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 630, co. 3, c.p., per avere egli cagionato volontariamente la morte del sequestrato, e che, al momento della presentazione dell'istanza il detenuto aveva espiato effettivamente una quantità di pena superiore ai limiti previsti dagli artt. 4 *bis* e 30 *ter* o.p. per la concessione dei benefici indicati, oltre ad aver prestato piena collaborazione con la giustizia.

Il primo punto precisato è quello secondo cui è irrilevante il fatto che la morte della persona sequestrata sia stata causata quale conseguenza non voluta, *ex art.* 630, co. 2, c.p. Infatti, secondo il giudice di Milano, il verbo cagionare in riferimento alla morte del sequestrato non implica necessariamente la sussistenza in capo all'agente della volontà di causare la morte della vittima.

Il secondo punto riguarda il fatto che le questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova e dal Magistrato di sorveglianza di Milano sono state riunite in un unico giudizio, in quanto la Consulta le ha considerate rilevanti e non manifestamente infondate. Infatti, la stessa disposizione (art. 58 *quater* o.p.) era stata censurata in precedenza con la sentenza 149/2018 sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, in contrasto con l'art. 3 Cost., invocando a riguardo l'intervento correttivo del legislatore. Ulteriore censura ai sensi dell'art. 3 Cost. riguardava il trattamento marcatamente deteriore per i condannati *ex art.* 630, co. 3, c.p. che avessero collaborato con la giustizia rispetto a quello riservato alla generalità dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 *bis* o.p., per i quali vigono, in caso di collaborazione, gli ordinari termini per l'accesso ai benefici penitenziari e non quelli più gravosi previsti per i condannati per i delitti previsti dallo stesso art. 58 *quater*, co. 4 o.p.

In aggiunta, l'art. 58 *quater*, co. 4, o.p. contrastava con l'art. 27, co. 3, Cost., per le motivazioni già addotte nella già citata sentenza n. 149/2018. La Corte costituzionale, infatti, aveva già esposto che la rigida preclusione temporale posta dalla disposizione censurata all'accesso ai benefici non risponde all'istanza di progressività trattamentale e flessibilità della pena. Come rilevano i giudici rimettenti ne caso in oggetto, con la sentenza 149/2018, la rimozione della preclusione *ex art.* 58 *quater*, co. 4, o.p. ha implicato il fatto che i condannati all'ergastolo godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. Infatti, in forza della sentenza n. 149 del 2018, i condannati all'ergastolo, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, possono accedere al beneficio del

permesso premio, in caso di collaborazione o condizioni equiparate, dopo aver espiato dieci anni di pena, riducibili ad otto con la liberazione anticipata.

Da questo consegue, come ha rilevato la Consulta, la necessità di rimuovere la preclusione stabilita dall'art. 58 *quater*, co. 4, o.p., anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato, dolosamente o colposamente, la morte del sequestrato, con conseguente automatica riespansione, nei loro confronti, della disciplina applicabile alla generalità dei condannati per i delitti previsti agli art. 4 *bis*, co. 1, o.p.

Sentenza Corte Cedu Viola c. Italia del 13/06/2019

Il 13 giugno 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato convenzionalmente illegittima l'attuale disciplina dell'ergastolo ostativo per violazione del principio della dignità umana, sancito all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a norma del quale "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". I giudici hanno ritenuto che la pena dell'ergastolo ostativo limiti "eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena"⁸ poiché circoscrive le possibilità di accesso alla liberazione condizionale alla sola condotta collaborativa *ex art. 58 ter* o.p.

La pronuncia origina dal ricorso di Marcello Viola, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e 2 mesi per diversi delitti, tra i quali quello di associazione mafiosa *ex art. 416 bis* c.p., uniti dal vincolo della continuazione e aggravati dalla circostanza del c.d. "metodo mafioso". Nel marzo del 2015, Viola propone istanza di liberazione condizionale al Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila. L'istanza, così come le altre richieste di benefici proposte in precedenza dal condannato, viene rigettata. Il Tribunale di Sorveglianza e la Cassazione confermano l'inammissibilità di tali istanze sulla base di un unico argomento: i condannati per delitti ostativi di cui all'art. 4 *bis* o.p. possono accedere ai benefici penitenziari, contemplati dalla norma stessa, solo a fronte di una condotta collaborativa con la giustizia. Nel caso in esame il detenuto non ha mai fornito tale collaborazione. E per il ruolo apicale rivestito nell'associazione mafiosa, la sua collaborazione non può qualificarsi né inesigibile né impossibile. In assenza di una collaborazione, quindi, ogni prospettiva di rilascio risulta inibita.

La Corte evidenzia *in primis* quelli che sono i principi elaborati in materia di pena perpetua nella sua precedente giurisprudenza. In particolare, richiamando le pronunce *Vinter c. Regno Unito*⁹, *Hutchinson c. Regno Unito*¹⁰ e *Murray c. Paesi Bassi*¹¹, si evidenzia che la Convenzione non vieta l'applicazione di una pena

⁸ Così letteralmente Corte europea dei diritti dell'uomo, *Viola c. Italia* (n. 2), 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in <https://hudoc.echr.coe.int>; per una traduzione in italiano: www.giustizia.it, § 137.

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, ric. nn. 66069/09, 130/10, 3896/10, in <https://hudoc.echr.coe.int>.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Hutchinson c. Regno Unito*, ric. n. 57592/08, in <https://hudoc.echr.coe.int>.

¹¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Murray c. Paesi Bassi*, ric. n. 10511/10, in <https://hudoc.echr.coe.int>.

perpetua in ipotesi di gravi delitti. Tuttavia, perché detta pena non sia in contrasto con l'art. 3 Cedu, deve essere riducibile *de iure e de facto*. Deve quindi assicurarsi al detenuto un meccanismo di revisione che, decorso un certo periodo di detenzione, gli consenta di ottenere la liberazione. Il divieto di trattamenti inumani e degradanti impedisce, infatti, di privare un soggetto della propria libertà senza garantire alcuna possibilità, un giorno, di riacquisire tale libertà. Il cuore della questione concerne il rispetto della dignità della persona che, se condannata a pena perpetua, conserva il diritto di conoscere le condizioni necessarie e i tempi per ottenere un riesame della propria posizione, di adire un organo per verificare la legittimità di un eventuale diniego e, da ultimo, qualora non vi siano più ragioni penologiche che giustifichino lo stato detentivo, di ottenere la liberazione.

Ai fini quindi di una valutazione sulla compatibilità convenzionale dell'ergastolo ostativo deve verificarsi che la pena sia *de iure e de facto* riducibile e che non sia preclusa in maniera assoluta la possibilità di ritorno in libertà. Sul punto la Corte osserva che la scelta di collaborare, che l'ordinamento italiano offre al condannato, difficilmente può dirsi "libera", così come pare difficile stabilire un'equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del soggetto¹². La scelta di non collaborare potrebbe, infatti, non essere sempre libera e volontaria: sono varie le considerazioni o circostanze che potrebbero spingere il detenuto a rifiutare la collaborazione, a titolo meramente esemplificativo il timore di ritorsioni sui propri cari. In questo senso, quindi, l'equivalenza potrebbe essere smentita e non corrispondere a quello che è, invece, il reale percorso intrapreso dal condannato in fase esecutiva. La disciplina censurata non considera la possibile evoluzione della personalità del condannato, la quale non resta cristallizzata al momento del compimento del reato, ma è aperta ad un cambiamento di revisione critica del percorso criminale e di ricostruzione della stessa¹³.

La Corte europea rileva che la presunzione di pericolosità derivante dall'assenza di collaborazione è assoluta, tale per cui il condannato rischia di non avere alcuna possibilità di riscatto e di dimostrare che sono venuti meno i motivi legittimi che giustificavano il suo stato detentivo. Al giudice competente, infatti, constatata l'assenza di collaborazione – come nel caso di specie – è preclusa qualsiasi valutazione in concreto del percorso di cambiamento del detenuto verso la risocializzazione.

In ragione di tali considerazioni la disciplina dell'ergastolo ostativo, che considera quale unica prova della dissociazione la collaborazione, determina una pena *de facto* non riducibile e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Convenzione.

È bene precisare che dal riconoscimento di tale violazione non sorge automaticamente in capo al condannato un diritto a che la sua istanza venga accolta¹⁴. È anche vero, però, che nonostante questa in esame non sia una sentenza-

¹² Cfr. Viola c. Italia, punto Corte europea dei diritti dell'uomo, *Viola c. Italia* (n. 2), 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in <https://hudoc.echr.coe.int>, per una traduzione in italiano www.giustizia.it, § 116.

¹³ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Murray c. Paesi Bassi*, ric. n. 10511/10, in <https://hudoc.echr.coe.int>, § 102.

¹⁴ Cfr. Viola c. Italia, punto Corte europea dei diritti dell'uomo, *Viola c. Italia* (n. 2), 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16,

pilota, la Corte sottolinea che viene messo in luce un “problema strutturale” dell’ordinamento giuridico italiano, attestato dall’alto numero di ricorsi presentati ed aventi ad oggetto la medesima problematica.

In conclusione, la Corte chiede allo Stato italiano di superare tale preclusione assoluta di pericolosità sociale riformando la disciplina dell’ergastolo ostativo, preferibilmente per via legislativa, per restituire alla Magistratura di Sorveglianza la discrezionalità che le è propria a valutare il caso concreto, garantendo così ai detenuti un riesame della propria posizione e la possibilità di accedere alla liberazione condizionale.

Sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019

Con sentenza n. 253/2019 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 4 *bis*, co. 1, della legge n. 354/1975, nella parte in cui non consente ai detenuti per delitti di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, che non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58 *ter* della medesima legge, la concessione di permessi premio allorché si siano acquisiti elementi sia per escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. In via consequenziale¹⁵, detta preclusione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima anche per gli altri condannati contemplati nella medesima disposizione.

La Consulta dopo circa 16 anni è, quindi, tornata a pronunciarsi sul tema dell’ergastolo ostativo, un tema tanto vivo quanto delicato soprattutto alla luce della recente condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso *Viola c. Italia*¹⁶.

In molti auspicavano un intervento della Consulta che conducesse al capolinea il viaggio dell’ergastolo ostativo. Ma così non è stato. La Corte ha precisato esplicitamente che oggetto delle questioni di legittimità sollevate non è la disciplina dell’ergastolo ostativo in sé perché, se così fosse, si sarebbe dovuta censurare la previsione *ex art.* 2, co. 2, del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203/1991 che, richiamando la disciplina di cui all’art. 176 c.p., impedisce di concedere la liberazione condizionale all’ergastolano non collaborante dopo aver scontato ventisei anni effettivi di carcerazione. Si precisa, invece, che entrambe le ordinanze di rimessione censurano l’art. 4 *bis*, co. 1, o.p. nella parte in cui escludono i condannati per reati cosiddetti ostativi, che non collaborano con la giustizia, dalla fruizione dello specifico beneficio penitenziario di cui all’art. 30 *ter* o.p.: i permessi premio¹⁷.

Il caso sottoposto all’esame dei giudici costituzionali origina da due ordinanze di rimessione: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 59/2018¹⁸ e l’ordinanza del

in <https://hudoc.echr.coe.int>, per una traduzione in italiano www.giustizia.it, § 138.

¹⁵ *Ex art.* 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

¹⁶ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, *caso Viola c. Italia* (n. 2), 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in <https://hudoc.echr.coe.int>, per una traduzione in italiano www.giustizia.it.

¹⁷ Cfr. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it, punti 5.2 e 5.3.

¹⁸ Cass. pen., Sez. I, Ordinanza di remissione, 20 dicembre 2018, n. 59, in www.gazzettaufficiale.it.

Tribunale di Sorveglianza di Perugia n. 135/2019¹⁹. In entrambe le vicende giudiziarie i ricorrenti, S.C. e P.P., sono soggetti condannati alla pena dell'ergastolo per reati ostativi, nella specie delitti di associazione mafiosa e di "contesto mafioso", cui è stata rigettata - perché inammissibile - una richiesta di permesso premio.

La Consulta definisce il perimetro della propria decisione da un lato aderendo al *petitum* circoscritto dalle due ordinanze, dall'altro estendendone la portata in relazione a due profili applicativi. *In primis*, la Corte specifica che la questione non concerne la condizione di chi ha subito una specifica condanna ma riguarda invece una disciplina che si applica tanto ai condannati a pena perpetua quanto ai condannati a pena temporanea. E ciò vale anche per il titolo di reato. La declaratoria di incostituzionalità viene dunque estesa a tutti i reati previsti al co. 1 dell'art. 4 *bis* o.p. Tale estensione pare doverosa per evitare il realizzarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di condannati a pene detentive temporanee per fatti di minore gravità.

La Corte ripercorre la strada che ha condotto all'attuale formulazione dell'art. 4 *bis* o.p., per cui, in assenza di un'utile condotta collaborativa *ex art. 58 ter* o.p., si deve presumere – in maniera assoluta - la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, quindi, una persistente pericolosità sociale del soggetto. Il legislatore non permette(va) alla Magistratura di Sorveglianza di valutare nel caso concreto il percorso rieducativo intrapreso dal condannato, obbligandola invece ad una declaratoria di inammissibilità dell'istanza. I giudici sottolineano che è proprio il carattere assoluto di tale presunzione a risultare in contrasto con i principi che devono necessariamente "illuminare" la fase dell'esecuzione della pena e, soprattutto, con la finalità rieducativa²⁰. In particolare, tale presunzione assoluta comporta conseguenze afflittive ulteriori per il condannato non collaborante. E così anche la libertà di non collaborare *ex art. 58 ter* o.p. viene chiaramente trasfigurata in ragione di esigenze di carattere investigativo e di politica criminale²¹. La disciplina risulta in contrasto anche con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario, così come da ultimo sancito nella sentenza n. 149//2018²², poiché impedisce ai giudici una valutazione in concreto delle condizioni e del percorso del detenuto²³. Infine, la Consulta evidenzia l'irragionevolezza di detta presunzione che si fonda su di una generalizzazione che è quella per cui "se il condannato per delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di contesto mafioso non collabora con la giustizia, la mancata collaborazione è indice (non superabile se non dalla collaborazione stessa) della circostanza per cui egli non ha spezzato i legami che lo tengono avvinto all'organizzazione criminale di riferimento"²⁴. Deve infatti riconoscersi che tale generalizzazione può essere ragionevole in fase cautelare, ove la presunzione di idoneità della sola misura della custodia cautelare in

¹⁹ Trib. Sorveglianza Perugia, Ordinanza di remissione, 28 maggio 2019, n. 135, in www.gazzettaufficiale.it.

²⁰ Cfr. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it, punto 7.2.

²¹ Cfr. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it, punto 8.1.

²² Corte cost., 11 luglio 2018, n. 149, in www.cortecostituzionale.it.

²³ Cfr. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it, punto 8.2.

²⁴ Così letteralmente Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it, punto 8.3.

carcere per tali fattispecie criminose si giustifica anche perché la valutazione è fatta in un momento non lontano dalla commissione del fatto. Nella fase d'esecuzione, invece, assume un'importanza non trascurabile lo scorrere del tempo che comporta non solo trasformazioni sulla personalità del detenuto ma anche sul contesto esterno al carcere. È proprio questo scorrere del tempo che rende necessaria una valutazione caso per caso del percorso intrapreso da ciascun condannato.

In ragione di tali considerazioni, la Corte dichiara l'illegittimità di tale disciplina e trasforma così la presunzione da assoluta in relativa, restituendo alla Magistratura di Sorveglianza la discrezionalità che le è propria. E pare ragionevole presumere che da tale pronuncia si possa aprire la strada per la proposizione di una serie di questioni in relazione alle altre misure alternative contemplate dalla norma. E questo perché è la razionalità di tale meccanismo presuntivo ad essere stata messa in discussione.

Da tale pronuncia non deriva sicuramente un automatico diritto per il condannato alla concessione di un permesso premio. La Consulta è chiara nello specificare che, perché il Magistrato di Sorveglianza possa vagliare la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del permesso premio, il condannato e la Magistratura di Sorveglianza devono adempiere a specifici obblighi. Al primo si richiede, infatti, di allegare elementi idonei per poter escludere la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di un loro ripristino. Sulla seconda grava l'onere di raccogliere informazioni dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica competente e dal procuratore nazionale antimafia e dal procuratore distrettuale che provino l'effettiva assenza di detti collegamenti.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2019

Con sentenza n. 263 del 6 Dicembre 2019 la Consulta ha adottato un'importante pronuncia nel settore dell'esecuzione penale per i minorenni ed i giovani adulti con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, co. 3, del decreto legislativo n. 121 del 2018²⁵ per violazione degli articoli 76, 27, terzo co., e 31, secondo co., della Costituzione. La norma censurata prevedeva l'estensione ai minori della regola *ex co. 1, art. 4 bis o.p.*, per cui i condannati per i gravi delitti ivi elencati non possono accedere ai benefici ed alle misure alternative se non sulla base di un'utile collaborazione con la giustizia, salvo i casi di collaborazione impossibile od irrilevante.

Il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, ha dubitato della legittimità costituzionale di detta disposizione in relazione agli articoli 2, 3, 27, terzo co., 31, secondo co., 76 e 117, primo co., della Costituzione, in relazione agli articoli 7, 10 e 11 della Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo relativa alle garanzie procedurali per minori indagati o imputati nei procedimenti penali - ove si stabilisce il diritto per il minore ad una valutazione individualizzata e la preferenza ad adottare misure

²⁵ *Ex co. 3 art. 2 d.lgs. n. 121/2018, "Fermo quanto previsto all'articolo 1 co. 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4 bis commi 1 e 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".*

alternative alla detenzione ogni qual volta sia possibile – e all’ art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ove si afferma il principio di proporzionalità della pena rispetto al reato commesso.

In particolare, il giudice *a quo* ha ritenuto che la disciplina violasse l’art. 76 Cost.²⁶ perché in contrasto con i principi ed i criteri direttivi posti dal legislatore all’art. 85, lettera p), numeri 5) e 6) della legge delega n. 103 del 2017, che prevedevano tra gli obiettivi della riforma del sistema d’esecuzione penale minorile quelli di ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione e di eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o concessione di benefici penitenziari²⁷. Nell’evidenziare tale punto di doglianza, il giudice *a quo* ha sottolineato come anche la giurisprudenza costituzionale abbia più volte affermato le peculiarità della giustizia minorile, la quale non può prescindere da valutazioni fondate su prognosi individualizzate, volte al recupero del minore. In tal senso deve quindi escludersi l’utilizzo di automatismi che precludano l’applicazione di benefici e misure alternative²⁸. E le criticità della disciplina in esame sono state sollevate anche in riferimento a principi sanciti in norme di carattere internazionale²⁹, i quali impongono “che le autorità nazionali ricorrano alla privazione della libertà personale del minore quale misura di ultima istanza. ... che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative alla detenzione e che venga garantito un trattamento penitenziario specificatamente disegnato sulle peculiari necessità del minore”³⁰. Il richiamo alla disciplina dell’art. 4 *bis*, co. 1, o.p. previsto all’art. 2, co. 3, del d. lgs. n. 121/2018, ha proseguito poi il giudice *a quo*, preclude l’accesso alle misure premiali sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che si basa unicamente sul titolo di reato commesso e questo si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena sancita al terzo co. dell’art. 27 Cost. che, letto in combinato con gli artt. 2, 3 e 31, secondo co., Cost. esprime la necessità di un trattamento differenziato per i minori ed i giovani adulti.

La Consulta ha accolto le doglianze del giudice *a quo* e ha dichiarato *in primis* fondata la questione relativa all’art. 76 Cost. In particolare, è stato sottolineato come il d.lgs. n. 121/2018 rappresenti “l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel corso di alcuni decenni”³¹ ed è caratterizzato da plurimi interventi della Corte stessa

²⁶ Art. 76 Cost: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

²⁷ Infatti, il numero 5) prevede espressamente: “ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni” e il numero 6): “eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento”.

²⁸ Sono richiamate le sentenze della Corte cost. 90/2017, 436/1999, 16/1998 e 109/1997.

²⁹ Si fa riferimento alle Regole minime delle Nazioni Unite sull’amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Pechino”), approvate dall’Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985; alle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (“Regole dell’Havana”), adottate dall’Assemblea generale con risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990; alla Raccomandazione CM/Rec. (2008)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 5 novembre 2008, sui minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione; le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010 e la Direttiva 2016/800/UE.

³⁰ Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in www.cortecostituzionale.it, § 2.2.

³¹ Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in www.cortecostituzionale.it, §3.1.

volti a plasmare diversi istituti secondo i principi che devono caratterizzare l'esecuzione della pena per i condannati minorenni: dalla dichiarazione dell'illegittimità della previsione dell'ergastolo per gli infra-diciottenni con sentenza n. 168/1994³² alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 656, co. 9, lett. a) c.p.p.³³, nella parte in cui non consentiva la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve ai condannati minorenni per alcuni gravi delitti, con sentenza n. 90/2017.

La disciplina in esame, invece, “appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante”³⁴. Il giudice costituzionale ha dichiarato altresì fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 121/2018 in riferimento agli articoli 27, co. terzo e 31, co. secondo, Cost. Si è evidenziato, infatti, come dall'operatività della disciplina preclusiva *ex co. 1, art. 4 bis o.p.* consegua una netta prevalenza delle finalità di difesa sociale e prevenzione generale su quelle di risocializzazione ed educazione e, dunque, una violazione dei principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, elementi cardine del nuovo ordinamento penitenziario minorile.

Quello che i giudici hanno voluto anche chiarire è che, dalla dichiarazione di illegittimità del meccanismo preclusivo e dal suo conseguente superamento, non deriva una generale fruibilità dei benefici. La pronuncia in questione vuole infatti restituire alla Magistratura di Sorveglianza la competenza a valutare, caso per caso, “dell'idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo”³⁵.

Sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020

La Corte costituzionale, con sentenza n. 32 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4 *bis*, co. 1, della legge sull'o.p. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI,

³² Corte cost., 27-28 aprile 1994, n. 168, in www.cortecostituzionale.it.

³³ Si fa riferimento alla sospensione dell'esecuzione di cui al co. 5 della medesima disposizione che prevede: “Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 *ter*, co. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 *ter* e 50, co. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso immediato”.

³⁴ Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in www.cortecostituzionale.it, §3.4.

³⁵ Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in www.cortecostituzionale.it, § 4.3.

della legge sull'o.p., della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p. Inoltre, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 6, lett. b) della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. Infine, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 6, lett. b), della legge n.3 del 2019, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con l'ordinanza n. 157 del 2019.

Si tratta di 11 ordinanze di rimessione che possono essere divise in due gruppi: un primo gruppo riguarda le ordinanze pronunciate dai Tribunali di sorveglianza in riferimento alla concessione di benefici penitenziari e misure alternative per condannati ai reati inseriti nell'art. 1, co. 1, lett. b) della legge n. 3 del 2019; un secondo gruppo di ordinanze ha visto come giudici *a quo* i giudici dell'esecuzione investiti da istanze volte ad ottenere la sospensione o la declaratoria di illegittimità di ordini di esecuzione della pena emessi nei confronti di condannati per reati contro la pubblica amministrazione, commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata.

Le questioni di legittimità che sono state sollevate riguardavano la compatibilità con l'art. 25, co. 2, Cost. e l'art. 117, co. 1, Cost. in combinato disposto con l'art. 7 Cedu per quanto riguarda il principio di legalità e di non retroattività della pena, l'art. 24, co. 2, Cost. con riferimento al diritto di difesa, l'art. 3 insieme con l'art. 27, co. 3, Cost. con riferimento al principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena e, per ultimo, l'art. 3 Cost. per quanto riguarda l'irragionevole disparità di trattamento tra i condannati per gli stessi delitti e tra gli autori degli stessi delitti.

La Corte afferma la fondatezza della violazione dell'art. 25, co. 2, Cost., ritenendo di conseguenza assorbiti i profili di ammissibilità e di merito delle ulteriori censure.

Il ragionamento della Corte costituzionale parte dal fatto che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, ad eccezione delle modifiche che producono una trasformazione della natura della pena e un'incidenza sulla libertà personale, casi questi ultimi in cui l'applicazione retroattiva della legge è incompatibile con l'art. 25, co. 2, Cost.

La Corte, successivamente, sottolinea come il legislatore in alcune occasioni abbia limitato espressamente l'applicabilità della legge ai soli fatti posteriori all'entrata in vigore della stessa: la legge n. 3 del 2019 non prevede invece alcuna disposizione transitoria che ne escluda l'applicabilità ai condannati per fatti pregressi. Inoltre, viene richiamata la sentenza della Corte edu "Del Rio Prada c. Spagna", più volte citata nelle ordinanze di rimessione dai giudici *a quibus*, con riferimento alla violazione dell'art. 7 Cedu, che ha sancito il principio di irretroattività della legge penale per i trattamenti esecutivi sfavorevoli.

Il divieto di cui all'art. 25, co. 2, Cost., ha una duplice *ratio*: da una parte la certezza

di libere scelte d'azione e dei concreti scenari sanzionatori a seguito della commissione di un reato; dall'altra è una garanzia contro possibili abusi del potere legislativo, richiamando a riguardo una decisione della Corte Suprema americana. La Corte osserva che l'esecuzione della pena è un fenomeno da valutare in senso diacronico, in quanto il contesto normativo e culturale è mutevole e non si può cristallizzare il regime di esecuzione delle pene al momento di commissione del reato. Per quanto riguarda, invece, il bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali e il controllo della residua pericolosità criminale, una rigida attuazione del divieto di applicazione retroattiva delle modifiche in esame creerebbe una pluralità di regimi esecutivi paralleli, con conseguenti difficoltà di gestione a livello amministrativo e differenze di trattamento dei detenuti.

La Consulta ha operato però un distinguo per il permesso premio e del lavoro all'esterno, per cui si afferma che non possa disconoscersi il percorso rieducativo del condannato salvo incorrere in un contrasto con il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* e il finalismo rieducativo della pena *ex art. 27, co. 3, Cost.* Inoltre, i condannati ammessi a godere di permessi premio o del lavoro all'esterno restano detenuti che stanno scontando la pena detentiva e quindi ci sarebbe una disparità di trattamento dipendente dal tempo di commissione del reato.

Soluzione opposta per quanto riguarda l'accesso alle misure alternative, le quali sono misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, modificando il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto: si tratta di vere e proprie pene alternative caratterizzate da una vocazione prettamente rieducativa.

Infine, ultimo riferimento è quello all'art. 656, co. 9, lett. a), c. p. p., ossia del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione penale per condannati con titolo di reato rientrante nelle categorie dell'art. 4 *bis* o.p. La sua collocazione nel codice di procedura penale ha portato la giurisprudenza a dedurre la sua sottoposizione al generale principio del *tempus regit actum*. Tuttavia, la collocazione topografica di una disposizione non può essere considerata decisiva ai fini dell'individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile: in altre occasioni la Corte costituzionale ha esteso le garanzie di cui all'art. 25, co. 2, Cost. a norme non qualificate come penali dal legislatore. L'articolo qui in esame produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione penale in regime detentivo, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza circa l'istanza di concessione di misure alternative: di conseguenza si riconosce alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto e ne consegue l'inapplicabilità per contrasto con l'art. 25, co. 2, Cost. per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa.

12 APPENDICE n. 2

Carcere e coronavirus

Il carcere è, comprensibilmente, uno dei contesti maggiormente esposti al rischio di diffusione del virus³⁶. Già il **fisiologico assembramento** di molte persone in uno spazio vitale angusto risulta critico. Se si aggiunge che, al 29 di febbraio 2020, il nostro paese riscontrava 61.230 presenze negli istituti penitenziari, a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 detenuti, appare di tutta evidenza come la **situazione di sovraffollamento** che caratterizza l'intero sistema carcerario italiano possa fungere da fattore catalizzante.

Non a caso il 20 marzo il Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha stilato dieci raccomandazioni-principi indirizzate alle autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui veniva sollecitata l'urgenza di ridurre il numero delle presenze nelle carceri. Di poco successivo anche l'appello agli Stati membri all'utilizzo, senza discriminazioni, di qualsiasi possibile alternativa al carcere della Commissaria per i diritti Umani, Dunja Mijatović³⁷.

Per tale ragione il **Governo ha assunto alcuni provvedimenti**, che, seppur non risolutivi, hanno contribuito ad alleggerire il numero dei detenuti. Con il d.l. n. 18/2020 del 17 marzo³⁸, il legislatore ha previsto alcune prime misure, rimaste poi significativamente le sole, per affrontare l'emergenza covid-19 negli istituti di pena, **nell'ottica di un sollecito sfofimento delle presenze**. È stata disciplinata in primo luogo, all'art. 123 del d.l., una forma eccezionale di esecuzione della pena presso il domicilio, analoga nei contenuti alla l. n. 199/2010, valevole fino al 30 giugno 2020, caratterizzata da un'istruttoria significativamente semplificata, per cui può essere omessa da parte della Direzione dell'istituto penitenziario la relazione prevista dall'art. 1, co. 4, l. n. 199/2010³⁹.

Anche buona parte della **Magistratura di Sorveglianza**, alla luce del rilevante rischio di contagio, si è prodigata nell'individuare spazi applicativi specifici per la concessione di misure alternative. I provvedimenti che hanno contribuito alla deflazione della popolazione carceraria sono il frutto di **una "rivisitazione"** attuata dalla Magistratura di Sorveglianza **delle "ordinarie" misure alternative**. Si è

³⁶ Cfr. in questo senso i documenti redatti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Istituto Superiore della Sanità, laddove si afferma che il rischio di contagio nelle strutture penitenziarie è certamente maggiore, non potendosi rispettare le fondamentali regole di distanziamento sociale né le buone prassi igieniche e comportamentali funzionali alla prevenzione della diffusione del contagio.

³⁷ Dal bollettino n. 20 del Garante Nazionale del 7 aprile 2020 risultava che poco meno di 8.000 persone stiano scontando in carcere una pena inferiore, anche residua, ad un anno e circa 3.500 una pena compresa tra un anno e 18 mesi.

³⁸ Rammentiamo che i Presidenti del TdS di Milano e Brescia avevano sottoscritto un documento destinato al Ministro Bonafede in cui richiedevano un intervento sollecito del Governo nella predisposizione di "provvedimenti normativi di immediata applicazione" che non richiedessero il vaglio della Magistratura di Sorveglianza.

³⁹ È stata prevista una deroga espressa a quanto disposto dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della l. n. 199/2010. Inoltre, il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio deve essere redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria.

trattato per lo più di concessioni in via provvisoria dell'affidamento in prova, anche terapeutico (artt. 47 o.p. e 94 dPR n. 309/1990). Più spesso di concessione, sempre provvisoria, di detenzione domiciliare umanitaria di cui all'art. 47 *ter* co. 1 lett. c) o.p. o di detenzione domiciliare in surroga di cui all'art. 47 *ter* co. 1 *ter* o.p.

Ne è discesa una contrazione importante delle presenze nelle carceri italiane, giunte al 31 maggio 2020 a 53.387. I successivi mesi hanno visto invece un'inversione di questo trend: al 31 agosto 2020 i detenuti ammontavano a 53.921.


Sul fronte locale, nel periodo aprile-maggio 2020, le presenze presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo sono diminuite di 46 unità raggiungendo le 272 presenze a fine maggio per poi riprendere il trend di crescita e raggiungere le 301 presenze a fine agosto.

Movimenti mensili dei detenuti. Anno 2020

Mese	Ingressi	Uscite	Detenuti*
GENNAIO	31	45	322
FEBBRAIO	34	39	317
MARZO	43	42	318
APRILE	10	45	283
MAGGIO	25	36	272
GIUGNO	30	25	277
LUGLIO	45	32	290
AGOSTO	32	21	301
TOTALE (APRILE -MAGGIO)	35	81	

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. * detenuti rimasti alla mezzanotte del mese di riferimento.

Andamento delle presenze. Anno 2020



All'insorgere dell'emergenza si è accompagnata una progressiva limitazione dei contatti con l'esterno, fino a giungere alla sospensione dei colloqui di persona con i propri familiari e alla sospensione di tutte le attività trattamentali dipendenti dal contributo degli operatori penitenziari non dipendenti del Dap, il cui ingresso è stato altresì interdetto. A giugno il d.l. n. 29/2020 ha infine stabilito la ripresa dei colloqui *de visu*, prevedendo che il Direttore del singolo istituto potesse fissarne il numero. Si è quindi tornati progressivamente alla normalità, anche per quanto concerne l'ingresso degli operatori che da luglio è di nuovo possibile. Seppure le attività sono riprese progressivamente e a ranghi ridotti, durante l'estate è ripartita la scuola e molte altre attività trattamentali.

13 BIBLIOGRAFIA

- *Intesa istituzionale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige del 14 settembre 2012 n. 517519/23.6.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 del 13 luglio 2018 recante “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2018/2019 e sostituzione allegato delibera n. 928 del 04 giugno 2018 avente per oggetto: Aggiornamento del quadro provinciale dell’offerta scolastica concernente l’istruzione degli adulti con decorrenza dall’a.s. 2018/2019”.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata, rep. Atti n. 81/CU di data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 del 12 luglio 2019 recante “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2019/2020” e s.m.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 27 settembre 2019 recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa”.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1626 del 18 ottobre 2019 recante “Adesione all’invito a presentare proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell’Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 e approvazione dello Schema di Accordo di Partenariato per l’attuazione del progetto cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e Cassa delle Ammende”.*
- *Deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 28 novembre 2019 recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei*

dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva.”

- *Verbale del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 2 dicembre 2019 – Nuovo modello organizzativo per l'assistenza sanitaria nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo.*
- Nuzzaci Anna Rita (a cura di), *Progetto d'Istituto per l'anno 2020* (C.C. Spini di Gardolo).